

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231

Edizione n⁰¹ rev.01 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021



Questo manuale è di proprietà della Kiratech S.p.A.
Ogni divulgazione, riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata.

3			
2			
1	29/03/2021	Revisione 01	30/03/2021
0	10/01/2020	Prima emissione	15/01/2020
REV.	DATA	NOTE SULLA REVISIONE	APPROVATO

INDICE

PARTE GENERALE	4
INTRODUZIONE	4
PRINCIPI ISPIRATORI.....	6
DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	14
ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	32
AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	34
TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	35
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	36
ALLEGATO A - TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	37
PARTE SPECIALE	62
APPLICAZIONE OPERATIVA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA DELLE PREVISIONI DEL D. Lgs 231/2001	62
I CONTROLLI INTERNI ALL’AZIENDA NELLE DIVERSE AREE DI ATTIVITÀ	65
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ART. 24 D.LGS. 231/01	73
ALTRE FATTISPECIE DI REATO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE - ART. 25 D.LGS. 231/01	89
REATI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO - ART. 25-BIS.1 D.LGS. 231/01	95
REATI SOCIETARI - ART. 25-TER D.LGS. 231/01.....	104
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/01	126
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/01.....	134
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA - ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/01	146
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE - ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/01.....	155
REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ART. 25-DECIES D.LGS. 231/01	163
REATI AMBIENTALI - ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/01	166
REATI TRANSNAZIONALI.....	173
REATI TRIBUTARI – ART. 25 QUINQUIESDECIES D.LGS 231/01	188
INFORMATIVA GDPR 679/16.....	195
EMERGENZA COVID 19.....	198
SISTEMA DISCIPLINARE	201
IL SISTEMA DISCIPLINARE	201
I SOGGETTI DESTINATARI.....	202
LE CONDOTTE RILEVANTI	204
LE SANZIONI	204
IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	206
REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	210

**Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021
Prima revisione**

La Kiratech S.p.A. adotta il presente Modello in conformità alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria - ANAV

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: ***“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”***.



Documento di esclusiva proprietà della Kiratech S.p.A. – vietata la riproduzione e la consegna a terzi senza formale autorizzazione

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

***Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni***

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021

PARTE GENERALE

Introduzione

Il Decreto Legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora innanzi, per brevità, "D.Lgs. n. 231/01" o "Decreto"), in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito. Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche (d'ora innanzi, per brevità, "Ente/i" ovvero anche la "Società"), per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'Ente.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ampliamento della responsabilità mira a sanzionare taluni illeciti penali da cui gli Enti possano trarre vantaggio dalla commissione del reato.

Il Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche, a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

L'analisi e la gestione dei rischi potenziali, in conformità a quanto indicato anche dalle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" emanate da Confindustria in data 07/03/2002 aggiornate in data 31.01.2008 e successivamente nel 2014, deve essere sviluppata secondo le seguenti fasi fondamentali:

- "identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001";
- "progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati".

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate da Confindustria come fonte di prevenzione per la commissione dei reati previsti dal Decreto sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- integrazione tra modello 231 e altri sistemi di gestione e controllo;
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- trasparenza gestione finanziaria;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità d’azione;
 - obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza;

La Kiratech S.p.A. ha provveduto ad elaborare il presente Modello Organizzativo e di Gestione utilizzando le Linee Guida di Confindustria come punto di riferimento. Tuttavia, è opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere *“cucito su misura”* all’azienda è stato redatto prendendo in esame la realtà concreta dell’ente cui si riferisce, in quanto ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Ai fini della redazione del Modello, la Kiratech S.p.A. ha tenuto in considerazione anche gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati sulla materia in esame, con particolare riguardo ai principi adottati dalla Corte di Cassazione.

In particolare, le pronunce offrono delle indicazioni circa le caratteristiche che i Giudici di legittimità e di merito ritengono essenziali al fine di valutare l’idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati. Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l’idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Più in particolare, i Giudici hanno valutato:

- l’autonomia, indipendenza e idoneità in concreto dell’Organismo di Vigilanza¹;
- l’analiticità e completezza nell’individuazione delle aree a rischio²;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire³;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

¹ Cassazione penale sez. II, 27/09/2016, n.52316

² Cassazione Penale n 40380/2012.

³ Cassazione penale sez. V, 18/12/2013, n.4677

- l'introduzione di procedure di Whistleblowing che soddisfino i requisiti di cui all'art 2 bis del D.Lgs. 231/2001.

La Kiratech S.p.A. pertanto, ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce di queste decisioni giurisprudenziali.

Si è operato tenendo, altresì, conto della storia aziendale, aspetto importante, unitamente all'individuazione delle aree di rischio, tenuto presente nell'ambito della cosiddetta "*mappatura del rischio*" è stato dunque individuato nelle vicende pregresse della società in ordine alla commissione da parte di dipendenti, sia in posizione apicale sia in posizione subordinata. Si è, infatti, potuto rilevare come non siano stati registrati episodi delittuosi realizzati da dipendenti della Kiratech S.p.A. in passato con riferimento alle ipotesi di reati dolosi previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti. Il criterio dei precedenti storici è stato, dunque, utilizzato, al pari degli altri individuabili, nella corretta costruzione del modello organizzativo, nell'attività di individuazione del rischio e di possibilità del verificarsi di ipotesi delittuose.

Nella predisposizione del modello, in materia di prevenzione dei rischi lavorativi, si è tenuto conto, non solo della normativa specifica in materia di salute e la sicurezza sul lavoro in azienda prevista dal D.Lgs 81/2008, ma altresì delle procedure gestionali e finanziarie idonee a contenere i rischi connessi alla salute dei lavoratori.⁴

Alla valutazione dei precedenti storici si è associato un lavoro di analisi complessiva dei rischi per tutte le aree aziendali, recuperando in parte l'attività e l'analisi già svolta per la redazione delle procedure interne e le *policy* dettagliatamente elencate, riportate e facenti parte integrante del presente Modello. Si è altresì rivisitato il sistema sanzionatorio disciplinare, quale misura di prevenzione per la commissione di reati a rischio limitato.

Il sistema dei controlli preventivi è ritenuto adeguato per impedire la commissione di reati secondo la previsione del D.Lgs. 231/2001. Alla luce del lavoro di individuazione dei rischi e della verifica del sistema di contenimento dei medesimi, così come determinato per i reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 nelle diverse tipologie di aree aziendali, si ritiene di poter affermare di aver ricondotto nell'alveo del *rischio accettabile* la possibilità, seppur minima, di commissione di reati.

Principi Ispiratori

Motivazioni dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte della Kiratech S.p.A.

La Kiratech S.p.A. , sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione ed immagine della Società, delle aspettative degli *stakeholders* e del lavoro dei dipendenti, ha deliberato un progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi

⁴Tribunale Catania, sentenza 14 aprile 2016, n. 2133.

comportamentali alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad adeguarli al fine di renderli conformi alle citate finalità.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello, coerente con le prescrizioni del Decreto, possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti conformi alle norme interne ed esterne nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In questo quadro, con l'adozione del Modello, la Kiratech S.p.A., consapevole che talune sue attività sono esposte al rischio di alcuni dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa della Società, intende adottare tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione degli stessi. Per l'insieme di motivazioni qui appena esposte, la Kiratech S.p.A. ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto che, integrato con l'apparato sanzionatorio, dà concretezza all'affermazione di principi deontologici espressi nel Codice Etico della Società.

Il Modello adottato dalla Kiratech S.p.A. è preordinato a configurare un sistema articolato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire la commissione di reati.

L'individuazione delle aree a rischio, dei processi aziendali coinvolti e la proceduralizzazione delle attività relative, nonché la messa a punto di un efficace sistema di controlli, concorrono a:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società pienamente consapevoli delle sanzioni cui andrebbe incontro la Società in caso di commissione di reati;
- consentire alla Kiratech S.p.A. di adottare tempestivamente i provvedimenti e le cautele più opportuni per prevenire o impedire la commissione di Reati.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare negli organi sociali e nei componenti degli stessi, nei dipendenti e nei prestatori di lavoro temporaneo, nei consulenti e nei collaboratori a qualsiasi titolo, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Kiratech S.p.A.:

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in termini generali, del Modello medesimo;
- la consapevolezza del valore sociale del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di reati;
- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporta l'applicazione di apposite sanzioni che possono arrivare alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Il Modello Organizzativo della Kiratech S.p.A. si basa sull'identificazione e l'aggiornamento delle aree a rischio, delle attività aziendali connesse e dei relativi processi.

Esso si ispira ai requisiti e ai principi generali riportati nel seguito.

I **requisiti** indicati dal Decreto riguardano:

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza del compito di promuovere e verificare l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse umane ed economiche adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere i risultati attesi;
- la verifica del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure previste nel Codice Etico.

Il Modello si basa sui seguenti **principi di controllo**:

- il principio di tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;

- il principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- il principio di coerenza dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- il principio della comunicazione obbligatoria all’Organismo di Vigilanza di tutte le informazioni rilevanti per l’espletamento del suo incarico.

Nell’attuazione del Modello, la Kiratech S.p.A. tiene conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, ove giudicati idonei in funzione della prevenzione dei reati e del controllo sulle aree a rischio. In particolare, tra gli strumenti idonei ad orientare le fasi di formazione ed attuazione delle delibere e delle attività aziendali in una direzione utile a prevenire la commissione di reati, la Kiratech S.p.A. ha individuato:

1. i principi di *corporate governance* normalmente applicati, anche in via di fatto;
2. il sistema di controllo interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
3. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reportistica interna;
4. il sistema di comunicazione interna e la formazione del personale;
5. il sistema disciplinare di cui ai CCNL;
6. in generale, la normativa italiana di riferimento.

Come sancito dal Decreto, **il Modello è un “atto di emanazione dell’organo dirigente”**.

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, e sono previsti essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull’efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa di Kiratech S.p.A., anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d’impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell’efficacia del Modello e rivestono pertanto un’importanza prioritaria.

Comunque, il Modello è sottoposto ad un costante procedimento di revisione.

Essendo l’approvazione del Modello un atto di competenza dell’Organo Amministrativo - come previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto - anche tutte le sue successive modifiche e integrazioni saranno rimesse alla competenza del medesimo organo.

Approccio metodologico al Modello

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, l’*approccio metodologico* adottato ha previsto le seguenti fasi:

- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;
- “*risk assessment*” dei processi inerenti alle aree di rischio individuate, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al citato Decreto;

- elaborazione del Codice Etico;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- piano di formazione e comunicazione del Modello.

La metodologia del Risk Assessment

L'efficace esecuzione del progetto e l'esigenza di adottare criteri oggettivi, trasparenti e tracciabili per la costruzione del Modello organizzativo ha richiesto l'utilizzo di adeguate metodologie e di strumenti tra loro integrati.

L'attività condotta è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti applicabili alla Società e, per gli aspetti non regolamentati, al rispetto:

- dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.
- delle linee guida emanate da Confindustria in tema di "modelli organizzativi e di gestione" nonché di quelle che saranno eventualmente elaborate da altre associazioni nel corso della durata del progetto;
- dei principi di "best practice" in materia di controlli (C.O.S.O. Report; Federal Sentencing Guidelines).

L'attività preliminare di valutazione è stata indirizzata ai processi ed alle funzioni aziendali che, in base ai risultati dell'analisi di "risk assessment preliminare", sono stati individuati come più esposti ai reati previsti dal Decreto come, ad esempio:

- le funzioni aziendali che abitualmente intrattengono relazioni significative con pubbliche amministrazioni italiane, straniere o sovranazionali;
- i processi e le funzioni aziendali che assumono rilievo nelle aree amministrativa e finanziaria che, anche per esplicito richiamo normativo, costituiscono aree a più alta esposizione a rischio.

Per quanto riguarda la metodologia di identificazione dei processi e sistemi di controllo per la prevenzione delle irregolarità è stato adottato un approccio fondato su un modello di valutazione composto da otto componenti

elaborate in base alla "best practice" internazionale, con un essenziale contributo derivante dalle Federal Sentencing Guidelines statunitensi, da cui è nata l'esperienza dei "compliance programs".

Tra l'altro, tali regole, secondo il "position paper" sul Decreto dell'ottobre 2001 emesso dalla *Associazione Italiana Internal Auditors*, costituiscono il riferimento autorevole più qualificante in tema di valutazione della responsabilità societaria e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla relazione governativa al Decreto stesso.

Fasi operative

L'approccio metodologico adottato è stato implementato e sviluppato attraverso una serie di fasi operative. L'inizio di tale attività ha richiesto una preventiva acquisizione di dati ed informazioni sul sistema organizzativo della Società e sui processi operativi, utili ai fini della pianificazione di dettaglio delle singole fasi.

L'implementazione della suddetta metodologia si è articolato nelle seguenti fasi:

- pianificazione e diagnosi;
- progettazione;
- predisposizione;
- implementazione.

Fase 1: Pianificazione e Diagnosi

In questa fase si è proceduto alla raccolta della documentazione ed al reperimento delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Società.

Infatti, si è provveduto ad effettuare dei sopralluoghi presso la sede legale/direzione aziendale della società; oltre a visitare i luoghi di lavoro sono state effettuate le interviste al personale in sede, raccogliendo informazioni utili inerenti l'organizzazione del lavoro, le condizioni di sicurezza, le procedure attuate nei differenti settori e aspetti di gestione ordinaria dell'impresa.

Nel corso del sopralluogo è stata presa nota di ogni probabile fonte di rischio, nonché delle interviste effettuate ai diversi responsabili.

Dall'analisi della situazione osservata, confrontata con l'esperienza di situazioni analoghe, si sono riscontrati i fattori potenziali di rischio per ogni tipologia di reato presupposto.

Tali informazioni riguardano, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo:

- i settori economici in cui la Società opera;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni, italiane o estere;
- i casi di eventuali presunte irregolarità avvenute in passato ("*incident analysis*");
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative, protocolli).

La raccolta delle informazioni è stata svolta mediante analisi documentale, ai responsabili delle diverse funzioni/settori aziendali e, comunque, al personale che è stato ritenuto utile allo scopo sulla base delle specifiche competenze.

Si è quindi proceduto al *risk assessment* allo scopo di:

- effettuare una ricognizione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- analizzare il sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso, avendo riguardo, in particolare, ai seguenti elementi che compongono il Modello organizzativo ed alle loro caratteristiche:
 - pianificazione e diagnosi;
 - progettazione;
 - raccolta dati, informazioni societarie ed interviste;
 - risk Assessment;
 - as is Analysis;
 - gap analysis;
 - progettazione e predisposizione del modello e dei suoi elementi;
 - operatività del modello;
 - predisposizione del "documento di sintesi";
 - implementazione.

In sintesi, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è incentrata sulle verifiche dell'adeguatezza del sistema organizzativo, seguendo i criteri di:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;

- esistenza della contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Società;
- sulla verifica della esistenza dei protocolli e delle procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree potenzialmente a rischio, tenendo conto delle fasi di istruzione e formazione delle decisioni aziendali;
- sulla verifica dell'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte.

L'accertamento è stato condotto sulla base:

- dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne (è stato rilasciato un documento esaustivo per individuare ed assegnare le DELEGHE GESTIONALI DELLE FIGURE APICALI suddiviso per settori: SETTORE AMMINISTRATIVO, SETTORE TECNICO, SETTORE MARKETING, SETTORE COMMERCIALE E RISORSE UMANE).

Questo documento e di conseguenza il suo contenuto è stato approvato in sede di cda del 30/03/2021 e il presente MOGC modello di organizzazione, gestione e controllo fa rimando alle deleghe contenute in quel documento ed alle persone individuate in quel documento.

- sull'analisi delle procedure e istruzioni derivanti dalle certificazioni di qualità;
- sulla verifica, per le singole attività potenzialmente a rischio reato, dell'esistenza di protocolli, procedure e di regole di comportamento, individuando le integrazioni necessarie per una maggiore aderenza ai principi espressi dal D.Lgs. n. 231/01;
- sulla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori e collaboratori esterni;
- sulla verifica dell'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale, in considerazione della necessità che, iniziative dirette a dare attuazione al D.Lgs. n. 231/2001, debbano essere programmate e finalizzate alla comunicazione del Modello organizzativo.


Al termine di questa fase è stato redatto un documento di sintesi contenente:

- la "mappa" dei rischi potenziali ex D.Lgs. n. 231/2001 riferita alla Società ed alle funzioni aziendali coinvolte;
- le direzioni e le funzioni aziendali che svolgono le attività risultate potenzialmente esposte ai rischi ex D.Lgs. n. 231/2001;
- le fattispecie di reato teoricamente ascrivibili alle attività svolte;
- i presidi esistenti per tali attività;
- la tipologia dei contatti con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

I risultati ottenuti dalla suddetta analisi hanno costituito la base per la progettazione del Modello Organizzativo, così come di seguito specificato.

SISTEMA DI DELEGHE E POTERI

La Società si impegna a dotarsi, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo interni,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 12

nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni dei dipendenti (per es. organigramma).

Il sistema delle deleghe di funzioni e procure della Società deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

- ✓ l'esercizio del potere deve essere svolto nell'ambito di posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza dell'operazione economica;
- ✓ al processo decisionale devono prendere parte i soggetti che svolgono le attività oggetto dell'esercizio dei poteri;
- ✓ KIRATECH S.P.A. è validamente impegnata verso l'esterno da un numero determinato e limitato di soggetti muniti di deleghe formalizzate e opportunamente comunicate;
- ✓ le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ✓ ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- ✓ i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- ✓ il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- ✓ solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in nome e per conto della Società, obbligazioni verso terzi.

L'OdV dovrà effettuare le opportune verifiche circa la coerenza delle deleghe e delle procure vigenti con la struttura organizzativa di KIRATECH S.P.A..

Fase 2: Progettazione

Tale fase si è articolata nello svolgimento della "As is analysis" sui protocolli, procedure e/o strumenti di controllo esistenti allo scopo di verificare la ragionevole efficacia degli *existing controls* a prevenire le irregolarità. Tale attività si è fondata sulla comprensione del livello di *proceduralizzazione* delle attività aziendali risultate esposte a rischio, nonché del grado di conoscenza, applicazione, comunicazione, aggiornamento e controllo delle eventuali procedure, protocolli esistenti poste a loro presidio.

Fase 3: Predisposizione

Tale fase ha condotto alla redazione del Modello Organizzativo mediante la materiale predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi di cui si compone, ritenuti più opportuni a valorizzare l'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati, come nella:

- redazione e revisione delle procedure operative per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio in quanto prive di presidi di controllo;
- elaborazione del Codice Etico e quindi di principi etici per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio in quanto prive di presidi di controllo;
- elaborazione di un sistema di scambio di flussi informativi per la segnalazione degli illeciti secondo la previsione di cui all'art 6 comma 2 bis del D. l.vo 231/2001.
- elaborazione del sistema disciplinare interno graduato secondo la gravità delle violazioni;

- definizione dei poteri, compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e suoi rapporti con le strutture aziendali;
- progettazione delle iniziative in tema di comunicazione e di formazione etica e prevenzione dei reati.

Fase 4: Implementazione

In tale fase, l'attività condotta ha l'obiettivo di rendere operativo il Modello nel suo complesso mediante:

- la sua formale adozione a mezzo di approvazione da parte del Consigli di Amministrazione;
- la definitiva attuazione e comunicazione degli elementi di cui si esso si compone: Codice Etico, procedure operative, Organismo di Vigilanza, piano di comunicazione e formazione, sistema disciplinare.

Risulta evidente che sarà compito dell'Organismo di Vigilanza nella conduzione dei suoi primi interventi e nella gestione dinamica del Modello di controllo, individuare i criteri cui ispirarsi nella:

- conduzione delle verifiche periodiche di controllo del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- aggiornamento della "mappa" delle aree a rischio-reato e le azioni necessarie a conservare nel tempo l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati;
- attività di reporting informativo agli organi sociali per la modifica o integrazione degli elementi sostanziali del Modello.



Decreto Legislativo 231/2001

Quadro normativo di riferimento

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, ha introdotto un innovativo sistema sanzionatorio che, istituisce e disciplina, la *“responsabilità amministrativa degli enti”* in relazione ad alcuni reati commessi – nell’interesse o a vantaggio dell’ente – da parte di *“persone che rivestono una posizione apicale nella struttura dell’ente medesimo”*, ovvero *“da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza”* di questi ultimi.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 Codice penale (in seguito c.p.) prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolubilità dell’autore materiale del fatto. L’innovazione normativa, perciò, è importante, in quanto né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato sociale.

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo della Kiratech S.p.A. ha la funzione di prevenire la commissione di illeciti (ed anche il tentativo di commissione) nell’ambito dell’organizzazione operativa dell’ente, rendendo nei fatti coerenti con il Codice Etico adottato, e conseguentemente esigibili, le attività ed i comportamenti previsti per i diversi soggetti.

Il Modello è costituito da un insieme di documenti formali che, in relazione alla natura e alla dimensione dell’ente nonché al tipo di attività svolta (art. 7, comma 3), comprendono sia la valutazione dello scenario sul quale si muove l’ente, sia la predisposizione delle conseguenti misure da adottare.

Il contenuto del Modello è **l’insieme degli strumenti necessari e sufficienti ad organizzare, gestire e controllare le attività dell’ente in modo da offrire la attendibile/ragionevole garanzia che queste si realizzino in conformità al codice etico adottato dall’ente.**

Il Modello predisposto dalla Kiratech S.p.A. ha portato all’individuazione delle aree di possibile rischio nell’attività aziendale, al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Kiratech S.p.A., ed in particolare quelli impegnati nelle *“aree di attività a rischio reato”*, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda;

- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che la Kiratech S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società.

Nella predisposizione del Modello organizzativo e gestionale ha assunto notevole rilevanza il concetto di **rischio accettabile**. E', infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. n. 231/01, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato, se non intenzionalmente. E' infatti esclusa la responsabilità amministrativa dell'Ente nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle *"Linee Guida per la costituzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo"* elaborate da Confindustria ed approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate al 31 marzo 2008 e successivamente nel 2014, nonché dei principi previsti da Confindustria nel 2018, la redazione del presente Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte:


- esame preliminare del contesto aziendale attraverso lo svolgimento di numerose interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio" o "strumentali" alla commissione dei reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (d'ora innanzi, per brevità, cumulativamente indicate come le *"Aree a Rischio Reato"*).

L'adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell'organo dirigente (ed in particolare al CdA), al quale è altresì attribuito il compito di aggiornare il presente Modello con l'integrazione della Parte Speciale relativamente ad altre tipologie di reati espressamente previste nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/01 e considerate rilevanti per la Società.

Il Modello sarà adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate di volta in volta nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, alle più importanti ed innovative linee giurisprudenziali, nonché in base agli accadimenti concreti che avranno luogo nella vita della società e che verranno ritenuti rilevanti i fini dell'applicazione del presente Modello.

Oltre a quanto già sopra indicato si debbono ritenere quali elementi fondanti l'apparato regolato dal presente Modello:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole di condotta e delle procedure istituite ad ogni livello aziendale;
- la verifica delle cosiddette *"aree di rischio"* dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito, alla luce delle premesse metodologiche, deve ritenersi maggiore la possibilità di commissione di reati;


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 16

- le funzioni di vigilanza e controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la definizione dei poteri autorizzativi propri delle responsabilità assegnate;
- la verifica periodica del funzionamento del Modello ed il suo aggiornamento;
- un adeguato sistema sanzionatorio.

Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è composto:

- Parte Generale:** descrive i contenuti e gli impatti del D.Lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello medesimo, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello;
- Individuazione delle aree a rischio reato:** In linea con le *best practices*, la Kiratech S.p.A. ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio. A tal fine, in relazione alle aree a rischio diretto di reato, sono individuati e nominati da parte dell'OdV un responsabile interno per ciascuna area, cui sarà richiesto di gestire il flusso informativo verso l'OdV in merito allo svolgimento delle attività aziendali;
- Codice Etico** e procedure organizzative già in vigore all'interno di Kiratech S.p.A. e che siano attinenti ai fini del controllo di comportamenti, fatti o atti rilevanti ex D.Lgs. 231/2001. Il Codice Etico e le procedure vigenti, pur non essendo stati emanati esplicitamente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, hanno tra i loro fini precipui il controllo della regolarità, diligenza e legalità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti e collaboratori a vario titolo di Kiratech S.p.A., e pertanto contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- Il Sistema Disciplinare**, introduce regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001. Si sostanziano in una declinazione operativa di quanto espresso dai principi del Codice Etico;
- Il Modello Organizzativo si completa con **l'istituzione di un Organismo di Vigilanza**, che, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso curandone altresì il costante aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l'applicazione dell'esimente prevista dalla norma.



Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni operative, di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di Kiratech S.p.A. nell'ambito delle attività emerse come "a rischio".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati.

I destinatari alla consegna del documento sono tenuti a firmare il modello di presa visione e accettazione del modello organizzativo e del codice etico unitamente consegnato (vedi allegato).

Autori dei reati

Secondo il Decreto, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

1. persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo, c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati (c.d. **soggetti sottoposti** all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi e dunque non abbiano neppure indirettamente o in parte agito nell'interesse o a vantaggio dell'impresa⁵.

La giurisprudenza tuttavia ha chiarito che, in materia di reati colposi, il requisito che l'autore del reato abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'azienda non va riferito all'evento lesivo, ma piuttosto all'inosservanza della regola cautelare⁶.

Giova poi rilevare che, secondo un orientamento dottrinale ormai consolidatosi sull'argomento, non è necessario che i *Soggetti Sottoposti* abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi

⁵ Cass pen, sez V, n 3615/2015;

⁶ Trib Torino, 10 gen 2013, Trib Trani sent 26 ott. 2009.

ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “*dipendenti*” dell’Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere che sussista un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’Ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di *joint-ventures*, ai c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori⁷.

E’ necessario anche specificare che, secondo un orientamento consolidato in Giurisprudenza, la responsabilità dell’ente può sussistere altresì nell’ipotesi in cui sia accertato il reato tra quelli oggetto di prevenzione, ma non sia individuato compiutamente il suo autore⁸.

La responsabilità dell’ente e il catalogo dei reati presupposto

La sezione III del D.Lgs. 231/01, intitolata “Responsabilità amministrativa da Reato”, elenca in modo tassativo fattispecie criminose la realizzazione delle quali da parte di soggetti organicamente o contrattualmente correlati all’ente (esponenti / rappresentanti / dipendenti / parasubordinati / autonomi) comporta, in capo al soggetto collettivo, una forma di **responsabilità diretta e autonoma**, dalla legge denominata “*amministrativa*”, ove i reati *de quibus* siano commessi **nell’interesse o a vantaggio dell’ente**.

Attualmente la sezione III del D.Lgs. 231/01 comprende le seguenti fattispecie criminose:

- **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)** quali:
 - malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
 - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-*ter* c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*, c.p.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
 - truffa commessa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*. c.p.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati**, introdotti dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*” che ha inserito nel D. Lgs n. 231/2001 l’articolo 24 –*bis*:
 - accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (Art.615-*ter* c.p.);

⁷ Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss.; Bassi – Epidendio, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006, pag. 158 e ss.; Zanardi – Baggio – Rebecca, *Responsabilità amministrativa delle imprese*, Il Sole 24 Ore, 2008. In giurisprudenza, di particolare interesse l’ordinanza del GIP Salvini, emessa in data 27 aprile 2004, nella quale uno dei soggetti autori dei reati da cui è derivata la responsabilità amministrativa dell’ente, ovvero un consulente della società impiegata – quindi estraneo all’organigramma aziendale – è stato considerato soggetto sottoposto.

⁸ Cass pen, sez I, n. 35818/2015.

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art.615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art.615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art.617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art.617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art.635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art.635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art.635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art.635-*quinquies* c.p.);
- falsità in documenti informatici (Art.491-*bis* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art.640-*quinquies* c.p.).
- **delitti di criminalità organizzata** previsti dalla Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 che introduce nel D. Lgs. 231/01 l'art. 24-*ter*:
 - associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (Art. 416-*bis* c.p.);
 - scambio elettorale politico mafioso (Art. 416-*ter* c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (Art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990);
 - delitti in tema di armi ed esplosivi (Art. 407 comma 2, lettera a), n. 5), c.p.p.);
- **reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo**, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*bis*⁹:
 - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (Art. 454 c.p.);
 - spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.);

⁹Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; alterazione di monete; spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; ecc.

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).
- **delitti contro l'industria e il commercio e delitti in materia di violazione del diritto d'autore** previsti dalla Legge n. 99/09 del 23 luglio 2009 che introduce nel D.Lgs. 231/01 il nuovo articolo 25 *bis.1* e il nuovo articolo 25-*novies*, oltre a modificare l'art. 25-*bis*:
 - turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art.513-*bis* c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
 - turbata Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-*quater* c.p.).
- **reati in materia societaria** introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*ter*:
 - false comunicazioni sociali (Art.2621 c.c.);
 - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c., comma 1 e comma 3);
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 c.c.);
 - impedito controllo (Art. 2625 c.c);
 - indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-*bis* c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.);
 - aggio (Art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.);
 - corruzione tra privati (Art. 2365 del c.c.);
- **delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*quater*:
 - associazioni sovversive (Art. 270 c.p.);
 - associazioni con finalità di terrorismo o di eversione (Art. 270-*bis* c.p.);
 - assistenza agli associati (Art. 270-*ter* c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-*quater* c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-*quinquies* c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-*sexies* c.p.);

- attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-*bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.);
- delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsto da leggi speciali (Convenzione di New York 9 dicembre 1999).
- **delitti contro la personalità individuale** introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*quinquies*¹⁰:
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (Art. 600*bis* c.p.);
 - pornografia minorile (Art. 600-*ter* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (Art. 600-*quater* c.p.);
 - pornografia virtuale (Art. 600-*quater*1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-*quinquies* c.p.);
 - tratta di persone (Art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.);
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del d.lgs. 286/1998).
- **delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*quater*.1.
- **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato** previsti dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*sexies*:
 - abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 Tuf);
 - manipolazione del mercato (Art. 185 Tuf).
- **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro così come previsti dall'art. 300 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 emanato in attuazione della Legge Delega 3 agosto 2007 n. 123, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*septies*:
 - omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590 c.p.).
- **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*octies*:
 - ricettazione (Art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (Art. 648-*bis* c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità illecita (Art. 648-*ter* c.p.).

¹⁰ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; pornografia virtuale; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; tratta di persone; acquisto ed alienazione di schiavi.

- **reati transnazionali**¹¹, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, “*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*”, che vengono di seguito elencati:
 - reato di associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
 - reato di associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis c.p.);
 - reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - reato relativo al traffico di immigrati (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p.);
 - reato di favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).
 - **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.) articolo 25-decies:
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.).
 - **reati ambientali**, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE– articolo 25-undecies:
 - attività abusiva di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (art. 256, comma, 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152).
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152);
 - detenzione di mammiferi e rettili pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica (art. 6, comma 4 della legge 150/1992);
 - distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (Art. 733-bis del Codice Penale);
 - emissioni in atmosfera, con superamento dei valori limite di qualità dell’aria. (art. 279, comma 5 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152);
 - falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni (art. 3-bis della legge 150/1992);
 - impiego di sostanze lesive dell’ozono stratosferico (art. 3, comma 6, della legge 549);
 - importazione esportazione, trasporto, utilizzo, detenzione e commercio di specie in via di estinzione (art 1, commi 1 e 2, della legge 150/1992);
 - importazione esportazione, trasporto, utilizzo, detenzione e commercio di specie protette (art 2, commi 1 e 2, della legge 150/1992);
 - inquinamento colposo dei mari (art. 9, D.Lgs 202/2007);
 - inquinamento doloso dei mari (art 8, D.Lgs 202/2007);

¹¹ In particolare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 maggio 2006, n. 146, ricorre il carattere di trans nazionalità quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero il reato sia commesso in un determinato Stato ma una parte significativa relativa alla sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato, (iii) ovvero il reato sia commesso in uno Stato e nel reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero il reato sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- mancata comunicazione di evento inquinante – mancata bonifica dei siti. (D.Lgs 152/06, art. 257 , comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152);
- mancata osservanza dei divieti di scarico al suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152);
- miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152);
- produzione ed uso di falsi certificati di analisi dei rifiuti nell’ambito del SISTRI (art. 260-bis, comma 6, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152);
- produzione ed uso di falsi certificati di analisi dei rifiuti (art 258, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152);
- realizzazione o gestione di discariche abusive (art. 256, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152);
- scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di legge (Art. 137, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione (art. 137, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico di sostanze vietate da navi o aeromobili (art. 137, comma 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico non autorizzato di acque reflue industriali (art. 137, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* del Codice Penale);
- violazione delle disposizioni di legge sul deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152);

Per effetto dell’entrata in vigore nel corso dell’anno 2012 di ulteriori provvedimenti legislativi, il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 ha subito ulteriori modifiche, in particolare per quanto concerne l’elenco dei reati dalla cui commissione - sempre se nell’interesse o a vantaggio della Società - può derivare la responsabilità della persona giuridica.

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, in attuazione in attuazione della direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale, introduce norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – articolo 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001:
- D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012 (in vigore dal 09 Agosto 2012): “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” – (art. 603-*bis* c.p.).
- **Convenzione di Lanzarote** –Legge 172/2012 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007. La Convenzione di Lanzarote, entrata in

vigore il 1 luglio 2010, ha come obiettivo la prevenzione contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, la protezione dei diritti delle vittime di tali reati e la promozione della cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, contro tali forme di sfruttamento minorile. Una serie di modifiche al codice penale che modificano l'ambito di operatività degli artt. 24-ter e 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001:

- art. 416 c.p. – Associazione per delinquere;
- art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile;
- art. 600-ter – Pornografia minorile.
- **Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**– con la legge 6 novembre 2012, n. 190 c.d. *Legge Anticorruzione*, entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state apportate delle modifiche al catalogo dei reati presupposto previsti dagli artt. 25 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001:
 corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.);
 induzione indebita a dare o promettere utilità (Art 319-*quater* c.p.).
- **Reati tributari art 25-quinquiesdecies**
- reati di razzismo e xenofobia di cui all'art 3 comma 3 bis L. 654/1975.;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e scommessa di cui agli art 1 e 4 L. n. 401/1989.

Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni operative, di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di Kiratech S.p.A. nell'ambito delle attività emerse come "a rischio".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati.

I destinatari alla consegna del documento sono tenuti a firmare il modello di presa visione e accettazione del modello organizzativo e del codice etico unitamente consegnato (vedi allegato).

Organismo di Vigilanza

Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01 (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/01, le caratteristiche dell'OdV, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, debbono essere:

- 1) ***autonomia ed indipendenza;***
- 2) ***professionalità;***
- 3) ***continuità d'azione.***

1) **Autonomia ed indipendenza**

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV la posizione gerarchica più elevata possibile, e prevedendo un'attività di reporting al massimo vertice operativo aziendale, ossia all'Organo Amministrativo nel suo complesso. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

2) **Professionalità**

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

3) **Continuità d'azione**

L'OdV deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, è opportuno che tali soggetti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.).

L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, durata ed Integrazione

Contestualmente all'adozione del presente Modello, il CdA della Kiratech S.p.A. ha nominato quali componenti OdV il seguente professionista, ritenendo che possa rispondere alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001" emanate da Confindustria in data 7/3/2002 aggiornate in data 31.01.2008 (pag. 18) e successivi aggiornamenti:

- Dott. Davide Tommaso Dal Dosso

Più precisamente, la scelta di designare quale componente dell'OdV il soggetto poc'anzi indicato ha la finalità di garantire la rispondenza di tale organo ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione sopra richiamati. Il soggetto nominato percepirà il compenso annuo di euro 3.500 oltre cpa ed Iva. L'OdV monocratico resterà in carica fino alla data del 30/03/2024 come da delibera del cda del 30/03/2021. L'ODV potrà essere rinominato di triennio in triennio.

Funzione, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione del nominato OdV consiste, in generale, nel:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;

- verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
- individuare e proporre all'Organo Amministrativo aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dall'Organo Amministrativo siano state effettivamente recepite nel Modello;
- aggiornare la cosiddetta mappatura del rischio, individuando le nuove aree di potenziale commissione di fattispecie di reato;
- vigilare sul sistema delle deleghe di funzioni al fin di garantire l'efficacia del presente Modello.


Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di adeguarle ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la Kiratech S.p.A. al rischio di reato;
- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, ecc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D. Lgs. n. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree maggiormente a rischio. A tal fine l'OdV deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle suddette attività e deve avere libero accesso alla completa documentazione aziendale nel rispetto delle normative vigenti; coordinarsi altresì con i responsabili delle altre funzioni aziendali per la verifica dell'effettiva attuazione del Modello.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali e, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Società con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia legale e/o di revisione ed implementazione di processi e procedure. A questo scopo, l'Organo Amministrativo attribuisce all'OdV specifici poteri di spesa.

Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

 KIRATECH <small>WE DEVOPS IT</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 27

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei consulenti in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità di Kiratech S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/01. I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie. Nel primo caso devono essere considerate le seguenti prescrizioni:

- i dipendenti e gli organi societari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate da Kiratech S.p.A.;
- i consulenti sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/01 nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente. I consulenti sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'OdV;
- i dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del presente Modello commesse da parte dei dipendenti che rispondono gerarchicamente ai dirigenti stessi;
- qualora un dipendente debba segnalare violazioni del Modello, lo stesso è tenuto a contattare il suo diretto superiore e, sulla base della tipologia di violazione, alla direzione della Kiratech S.p.A... Qualora la segnalazione non produca alcun esito, o il dipendente si trovi in una situazione personale o professionale tale da non potersi rivolgere al diretto superiore per effettuare la relativa segnalazione, il dipendente stesso ha la facoltà di riferire direttamente all'OdV.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta Kiratech S.p.A., i suoi dipendenti od i componenti degli organi sociali;
- il risultato di ispezioni e controlli effettuati da parte delle competenti autorità pubbliche di vigilanza e controllo del mercato regolamentato;
- le richieste di assistenza legale inoltrate a Kiratech S.p.A. da parte dei dipendenti, ai sensi del relativo CCNL in caso di avvio di un procedimento giudiziario di carattere penale nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali o di altri organi (ad esempio, Collegio Sindacale) nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. n. 231/01;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello [si richiama in tal senso la Procedura aziendale riguardante la richiesta e l'irrogazione di sanzioni disciplinari];
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/01;

- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a Kiratech S.p.A. a seguito dell'aggiudicazione di gare pubbliche;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali, ove rilasciati;
- la copia dei verbali dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

Inoltre, viene predisposto, ai sensi dell'art 6 comma 2 bis D.Lgs. 231/2001, un canale alternativo di comunicazione appositamente dedicato all'OdV al fine di agevolare il processo di comunicazione e/o informazione da parte dei dipendenti in possesso di notizie rilevanti relative alla commissione dei reati o a comportamenti contrari ai principi del presente Modello. L'OdV deve garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante stesso, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. A tal fine, vengono adottati specifici canali informativi dedicati al fine di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV.

Nello specifico le segnalazioni potranno essere trasmesse, oltre che ai responsabili di ciascuna area o all'organo amministrativo tramite i canali ordinari, altresì tramite l'applicazione specifica denominata: "Whistleblowing", dedicata alle segnalazioni all'ODV di comportamenti contrari al presente modello e al codice etico di Kiratech.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo all'Organo Amministrativo della Società, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

L'OdV ha la responsabilità nei confronti dell'Organo Amministrativo di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati. Tale piano sarà approvato dal CdA stesso, fatta salva la possibilità per l'OdV di effettuare ulteriori verifiche a sorpresa;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza almeno semestrale, in merito all'attuazione del Modello.

L'OdV sarà tenuto a relazionare periodicamente, oltre che all'Organo Amministrativo, anche al Collegio Sindacale in merito alle proprie attività. L'OdV potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi

per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali a cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti. L'OdV potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- segnalare all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di acquisire dall'Organo Amministrativo tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento;

L'OdV opererà periodicamente:

- verifica sugli atti: procederà ad un controllo dei principali atti societari e dei contratti conclusi nell'ambito delle aree maggiormente a rischio;
- verifica delle procedure: procederà a verificare l'effettivo funzionamento e la reale applicazione del Modello. A tal fine verrà redatto dall'OdV un report di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi.

L'OdV, infine, ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i Vertici Apicali della Società.

I flussi informativi affluiscono all'OdV principalmente in forma strutturata e valga la seguente tabella riepilogativa:

Tipologia dell'informativa	Responsabile
<i>Schede di Evidenza</i>	Tutti Responsabili di Settore, su richiesta dell'OdV
<i>Segnalazioni</i>	Tutti i Destinatari, all'occorrenza

Informazioni Rilevanti:

- copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti all'Organo Amministrativo, Dipendenti, Consulenti della Società o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie la Società;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- eventuali prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare o a trattativa privata;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le eventuali comunicazioni del CS o della Società di revisione, ove nominata, riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;

le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali.

Organo Amministrativo/Risorse

Altre Informazioni:

Elenco dei contratti/convenzioni stipulati con enti pubblici	Organo Amministrativo
Contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici	Amministrazione
Incarichi di consulenze professionali	Risorse
Delibere dell'AdS	Organo Amministrativo
Richieste di informazioni da parte dell'Azionista	Organo Amministrativo

Flussi informativi Specifici

Flusso 1: Notizie e documenti relativi all'instaurazione e all'esito di procedimenti disciplinari	Risorse
Flusso 2: ♦Report periodico su eventuali incidenti. ♦Comunicazione di avvenuta adozione ed aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (ex art. 19 del Disciplinare Tecnico, Allegato B al D. Lgs. 196/2003)	RSPP RTD Organo Amministrativo

◆Attestazione dell'avvenuta adozione delle misure minime di sicurezza di cui al D. Lgs. 106/2009

◆Invio della Relazione accompagnatoria al bilancio, nella quale si dichiara l'avvenuta predisposizione, aggiornamento ed adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (ex art. 19 del Disciplinare Tecnico, Allegato B al D. Lgs. 196/2003)

◆Comunicazione di avvenuta adozione ed aggiornamento del Testo Unico sulla sicurezza degli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i.)

Flusso 3 :

◆Comunicazioni delle situazioni di conflitto di interesse rilevate;

◆Azioni di responsabilità promosse o deliberate nei confronti di membri degli Organi Sociali;

◆Azioni o notizia di procedimenti, di qualsiasi tipo, a carico dei membri degli Organi Sociali e/o dei soggetti incaricati del controllo contabile.

Organo Amministrativo

Flusso 4:

- Report informativo ogni qual volta si verificano:
 - o infortuni;
 - o ispezioni da parte degli organismi competenti.
- Relazione con cadenza trimestrale:
 - o sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello
- Relazione ogni qual volta:
 - o vengano apportate modifiche al sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

RSPP

Flusso 5:

- Comunicazioni relative ad accessi illeciti o tentativi di accesso illecito nel sistema informatico di Kiratech;
- Comunicazioni riguardanti la nomina di Kiratech S.p.a. quale responsabile del trattamento dei dati o di nomina di terzi quali responsabili del trattamento dei dati,
- comunicazioni relative ad anomalie nell'esecuzione di contratti di fornitura di servizi sui sistemi informatici dei clienti.

Responsabile area tecnica e responsabile procedure privacy e trattamento dei dati

Reporting dell'ODV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Organo Amministrativo della Kiratech S.p.A.;
- la seconda, nei confronti dell'AdS.

In particolare, l'OdV presenta una relazione semestrale sulle attività svolte corredata dalle segnalazioni di eventuali criticità emerse nelle attività di monitoraggio e nelle verifiche.

Formazione e comunicazione

Formazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.

La Direzione Risorse Umane, in collaborazione con l'OdV, è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. A tal fine, Kiratech S.p.A. organizza seminari ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, per divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello e dei principi del Codice Etico.

I programmi formativi devono essere condivisi con l'OdV. I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
- deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.

La formazione può essere classificata in generale o specifica. In particolare, la **formazione generale** deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- dei precetti contenuti nel D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- del sistema disciplinare;
- delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
- dei poteri e compiti dell'OdV;

- del sistema di reporting interno riguardante l’OdV.

La **formazione specifica**, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell’attività stessa, come il personale che opera nell’ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l’attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l’attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità d’individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l’implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all’interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli d’approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Saranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio.

Informativa a collaboratori e interlocutori

Ai fini dell’efficace attuazione del Modello è necessario che la conoscenza e l’osservanza del Modello siano promosse ed assicurate anche nei confronti dei Collaboratori. Si prevedono per tutti i Collaboratori, Fornitori e gli Interlocutori, opportune clausole contrattuali che impongano il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico. Ogni comportamento posto in essere dai partners commerciali e finanziari, dai consulenti, dai fornitori e dai collaboratori a vario titolo, in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice Etico, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale e l’eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società.

Kiratech S.p.A. rende disponibile il proprio Codice Etico a tutti i soggetti terzi con i quali venga in contatto nella propria operatività. Ad ognuno di essi è chiesto inoltre, l’accettazione del modello.

Comunicazione

In linea con quanto disposto dal Decreto, la Società darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutti gli stakeholders siano a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione avviene mediante consegna di documentazione e note informative interne dedicate all’argomento, ovvero tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso l’accettazione che ne assicura la divulgazione.

Tutti i Dipendenti e prestatori di lavoro temporaneo prendono visione del Modello e del Codice Etico e si adeguano all’osservanza delle procedure e delle regole predette.

Aggiornamento del Modello

Il Modello deve essere regolarmente tenuto in stato di verifica periodica/eventuale modifica, vale a dire in buono stato di manutenzione (controllo/aggiornamento).

L'opera di aggiornamento deve conseguire, in particolare, ai seguenti casi:

- cambiamenti interni e/o esterni all'ente che possano avere rilevanza sul modello adottato;
- notizie/esperienze di tentativi di commissione di reati considerati dal modello;
- notizie/esperienze di nuove possibili modalità di commissione dei reati considerati dal modello;
- modifiche normative.

Lo strumento più appropriato per realizzare l'obiettivo dell'aggiornamento del modello è costituito dal riesame periodico, la cui frequenza deve essere stabilita in funzione delle esigenze dell'ente e comunque in misura non inferiore, di norma, ad un riesame all'anno. In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla Società – e in particolare dei relativi flussi informativi a tali fini con continuità assicurati in favore dell'Organismo – identifica e segnala all'Organo Amministrativo l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

L'Organo Amministrativo valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e, sentito il Collegio Sindacale, delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- emanazione e modifica di linee guida da parte dell'associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, l'Organo Amministrativo identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

Approvazione e modifica del Modello

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del vertice aziendale. Pertanto, l'approvazione del presente Modello e dei suoi elementi costitutivi è prerogativa e responsabilità dell'Assemblea dei Soci della Kiratech S.p.A. (di seguito, anche, "AdS"). La formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni del Modello è responsabilità in via esclusiva dell'AdS, anche su segnalazione dell'OdV, per i seguenti elementi:

- la modifica della configurazione e dei compiti dell'OdV;
- l'inserimento/integrazione di principi del Codice di Condotta;
- le modifiche o integrazioni al Sistema Disciplinare;
- l'adeguamento del presente documento denominato "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001".

E' in capo all'Organo Amministrativo la responsabilità di eventuali modifiche o integrazioni ai seguenti elementi:

- mappatura delle attività sensibili;
- procedure aziendali e relativi riferimenti.

Termini, definizioni e acronimi

Termini e definizioni

- **Pubblico ufficiale (PU):** soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (dall'art. 357 c.p.).
- **Incaricati di un pubblico servizio:** coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale (dall'art. 358 c.p.).
- **Aree Sensibili:** aree di attività aziendale ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati previsti nel D.lgs.231/2001 e successive integrazioni.
- **Collaboratori Esterni:** tutti coloro che agiscono per conto di Kiratech S.p.A. sulla base di un contratto di lavoro autonomo o, comunque, non sulla base di un rapporto di lavoro subordinato.
- **Dipendenti:** tutti i dipendenti di Kiratech S.p.A. compresi i dirigenti.
- **Organi societari:** CdA, Collegio Sindacale, Assemblea dei soci di Kiratech S.p.A...

- *OdV*: Organismo di Vigilanza, cui Kiratech S.p.A. ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, ai sensi dell'art.6, lett. b del Decreto.
- *Reati*: I reati la cui commissione è contemplata nel D.Lgs. 231/01 ai fini della responsabilità diretta degli enti.

Acronimi

<i>Descrizione</i>	<i>Acronimo</i>	<i>Categoria</i>
Collegio Sindacale	CS	Sindaci
Responsabili di Settore	RdS	Dirigenti apicali
Amministrazione e personale	AM	Dipendente
Pubblico Ufficiale	PU	
Consulenti esterni	CON	Terzi destinatari
Assemblea dei Soci	AdS	Assemblea dei Soci
Organo Amministrativo	OA	CdA
Organismo di Vigilanza	OdV	Organo di controllo

Struttura Organizzativa

Organigramma

La struttura organizzativa generale della Società e le sue eventuali modifiche sono sottoposte dall'Organo Amministrativo all'approvazione del AdS. Eventuali modifiche attinenti a missione, funzioni e composizione delle unità afferenti a ciascuna Area aziendale sono apportate da AU in forza dei poteri allo stesso delegati. Al fine di garantire e favorire un'efficace gestione del servizio sono state definite e rese note le funzioni e le interrelazioni, nonché relative responsabilità e autorità del Personale che opera in Azienda, le cui attività hanno diretta influenza sulla qualità del servizio erogato.

Allegato A - Testo del Decreto Legislativo n. 231/2001

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

aggiornato al 31.12.2021

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000 n. 300 che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14 comma 1 della citata legge 29 settembre 2000 n. 300;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2001; sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE

DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 1 (Soggetti)

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2 (Principio di legalità)

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3 (Successione di leggi)

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4 (Reati commessi all'estero)

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5 (Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente)

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Articolo 7 (Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente)

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8 (Autonomia delle responsabilità dell'ente)

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

SANZIONI IN GENERALE

Articolo 9 (Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria)

- 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
- 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille.
- 3. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.
- 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11 (Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria)

- 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
- 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
- 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di € 103,00.

Articolo 12 (Casi di riduzione della sanzione pecuniaria)

- 1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- 2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- 3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
- 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00.

Articolo 13 (Sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 14 (Criteri di scelta delle sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15 (Commissario giudiziale)

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16 (Sanzioni interdittive applicate in via definitiva)

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17 (Riparazione delle conseguenze del reato)

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Articolo 18 (Pubblicazione della sentenza di condanna)

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Articolo 19 (Confisca)

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Articolo 20 (Reiterazione)

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21 (Pluralità di illeciti)

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22 (Prescrizione)

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 2 (Inosservanza delle sanzioni interdittive)

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1 l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

Articolo 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-ter (Delitti di criminalità organizzata)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 44

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Articolo 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Articolo 25-bis1 (Delitti contro l'industria e il commercio)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25-ter (Reati societari)

(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Articolo 25-quater1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-sexies (Abusi di mercato)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articolo 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25 octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Articolo 25-undecies (Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25-terdecies (Razzismo e xenofobia)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25-quinquiesdecies (Reati tributari)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 25-sexiesdecies (Contrabbando)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 26 (Delitti tentati)

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE

Articolo 27 (Responsabilità patrimoniale dell'ente)

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Articolo 28 (Trasformazione dell'ente)

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Articolo 29 (Fusione dell'ente)

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30 (Scissione dell'ente)

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31 (Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione)

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32 (Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione)

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33 (Cessione di azienda)

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34 (Disposizioni processuali applicabili)

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35 (Estensione della disciplina relativa all'imputato)

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Articolo 36 (Attribuzioni del giudice penale)

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 37 (Casi di improcedibilità)

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Articolo 38 (Riunione e separazione dei procedimenti)

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39 (Rappresentanza dell'ente)

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40 (Difensore di ufficio)

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41 (Contumacia dell'ente)

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42 (Vicende modificative dell'ente nel corso del processo)

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 43 (Notificazioni all'ente)

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

PROVE

Articolo 44 (Incompatibilità con l'ufficio di testimone)

1. Non può essere assunta come testimone:
 - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

MISURE CAUTELARI

Articolo 45 (Applicazione delle misure cautelari)

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Articolo 46 (Criteri di scelta delle misure)

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47 (Giudice competente e procedimento di applicazione)

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48 (Adempimenti esecutivi)

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49 (Sospensione delle misure cautelari)

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Articolo 50 (Revoca e sostituzione delle misure cautelari)

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51 (Durata massima delle misure cautelari)

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno..
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi..
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Articolo 52 (Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari)

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Articolo 53 (Sequestro preventivo)

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Articolo 54 (Sequestro conservativo)

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Articolo 55 (Annotazione dell'illecito amministrativo)

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Articolo 56 (Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari)

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57 (Informazione di garanzia)

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58 (Archiviazione)

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 59 (Contestazione dell'illecito amministrativo)

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 60 (Decadenza dalla contestazione)

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Articolo 61 (Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare)

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

PROCEDIMENTI SPECIALI

Articolo 62 (Giudizio abbreviato)

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Articolo 63 (Applicazione della sanzione su richiesta)

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Articolo 64 (Procedimento per decreto)

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

GIUDIZIO

Articolo 65 (Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato)

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Articolo 66 (Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente)

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Articolo 67 (Sentenza di non doversi procedere)

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Articolo 68 (Provvedimenti sulle misure cautelari)

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Articolo 69 (Sentenza di condanna)

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Articolo 70 (Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente)

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

IMPUGNAZIONI

Articolo 71 (Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente)

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 72 (Estensione delle impugnazioni)

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Articolo 73 (Revisione delle sentenze)

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

ESECUZIONE

Articolo 74 (Giudice dell'esecuzione)

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Articolo 75 (Esecuzione delle sanzioni pecuniarie)

(Abrogato dall'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

Articolo 76 (Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna)

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Articolo 77 (Esecuzione delle sanzioni interdittive)

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Articolo 78 (Conversione delle sanzioni interdittive)

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 79 (Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto)

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Articolo 80 (Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

Articolo 81 (Certificati dell'anagrafe)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

Articolo 82 (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Articolo 83 (Concorso di sanzioni)

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Articolo 84 (Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza)

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Articolo 85 (Disposizioni regolamentari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - b) abrogata dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
 - c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

*Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni*

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021

PARTE SPECIALE

Applicazione operativa all'interno dell'azienda delle previsioni del D. Lgs 231/2001

- **Categorie di reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01**

Al fine di dare attuazione al Modello, si è reso necessario esaminare le singole fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231/2001 – di seguito anche *Decreto* – e verificare quali di esse risultino applicabili alla Kiratech S.p.A... Le fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa sono stabilite dagli artt. da 24 a 25 del Decreto.

La previsione delle fattispecie di reato è stata sviluppata in seguito all'analisi della struttura societaria, delle aree e relative funzioni aziendali a rischio, delle procedure organizzative già esistenti e costantemente aggiornate, nonché in seguito ai colloqui con i soggetti responsabili delle specifiche funzioni: ciò al fine di effettuare una concreta valutazione del *rischio-reato* presente all'interno della società.

L'individuazione delle funzioni aziendali a rischio in relazione a ciascuna delle fattispecie di reato esaminate nell'ambito della presente *Parte Speciale*, è stata preceduta ed effettuata sulla base di un'approfondita attività di mappatura, realizzata mediante l'analisi delle procedure organizzative già operative, mediante la distribuzione di appositi questionari, seguite da interviste ai soggetti apicali e/o preposti a determinate funzioni, volta a determinare, nell'ambito delle attività cui è in concreto preposta ciascuna delle funzioni aziendali della Kiratech S.p.A., le specifiche operazioni che costituiscono potenziali occasioni di commissione di reato.

- **Soggetti Destinatari delle previsioni contenute nella *Parte Speciale***

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, dalle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa, nonché dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, cioè degli Apicali ed i Sottoposti, tutti definiti i "*Destinatari*". Le previsioni della Parte Speciale si applicano ai Destinatari operanti nelle aree di attività e relative funzioni aziendali a rischio, come di seguito individuate in relazione a ciascuna fattispecie ed occasione di reato di seguito illustrata. I Destinatari hanno l'obbligo di adottare una condotta conforme alla presente Parte Speciale e comunque idonea ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. In particolare, ed in relazione ad ogni tipologia di reato contemplata nella presente Parte Speciale i Destinatari hanno il divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;

Nello svolgimento delle rispettive attività si attengono:

- alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- al Codice Etico;
- alle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- alla policy ed alle procedure aziendali;
- alle disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

- ***Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza***

L'Organismo ha il compito di:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai protocolli di cui alla Parte Speciale del presente Modello. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico in luogo accessibile a tutti i soggetti a ciò legittimamente interessati;
- b) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di gestione in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai soggetti indicati come responsabili di operazioni o procedimenti;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:
 - I. l'osservanza da parte dei *Destinatari* delle disposizioni del Decreto;
 - II. la possibilità da parte della Kiratech S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - III. l'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali l'attuazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti e la risoluzione contrattuale nei riguardi di Partners o di Consulenti) qualora si accertino violazioni delle relative prescrizioni.

- ***Attività a rischio: individuazione del responsabile***

In relazione alla struttura societaria, sono state individuate 4 aree (Direzione Aziendale/Strategica, Amministrazione e Finanza, Commerciale, Settore tecnico); la valutazione dei rischi non ha comunque subito variazioni rispetto all'analisi iniziale.

Le diverse aree di operatività si identificano come segue:

- 1) Direzione Aziendale/Strategica, Commerciale, Amministrazione e Finanza - per quanto riguarda i rapporti con la PA;
- 2) Amministrazione e Finanza, Direzione Aziendale/Strategica, Direzione Commerciale - per quanto riguarda i reati societari;
- 3) Direzione Aziendale/Strategica - per quanto riguarda la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori;
- 4) Area tecnica e direzione Aziendale/strategica - per quanto riguarda i reati in materia di privacy e reati in materia informatica.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 64

Di ogni operazione rientrante tra quelle a rischio alto (es. partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici da parte di organismi nazionali o comunitari) occorre dare debita evidenza. A tal fine il l'Organo Amministrativo della Società o un Responsabile da questi incaricato nel caso di compimento di una delle indicate operazioni è tenuto ad individuare un soggetto interno responsabile ("*Responsabile Interno*").

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno un'apposita *Scheda di Evidenza* (di seguito la "*Scheda*") da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento dell'operazione.

Dalla scheda dell'operazione risulteranno:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- il nome del Responsabile Interno dell'operazione con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la Società nella partecipazione alla procedura (con la sommaria indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori Esterni riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi, tra cui quelli imposti dal modello, da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Partners individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con la sommaria indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partners, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partners stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, verifica che il partner rientri nelle c.d. white list previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partners riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge.

Il Responsabile:

- diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

I controlli interni all'azienda nelle diverse aree di attività

• **Controlli interni aziendali: linee guida**

In relazione alle categorie di Reato e alle aree di attività esposte al rischio sopra descritte, lo schema dei controlli interni ha la funzione di:

- individuare i processi aziendali, di business e di supporto, a presidio delle aree di attività a *rischio-reato*;
- indicare le regole di comportamento cui i Destinatari devono attenersi nell'espletamento delle attività di competenza, che completino i principi generali e le regole di comportamento già sanciti dal Codice etico e dai protocolli/procedure in essere presso la Società;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, le indicazioni operative per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste;
- assicurare che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto.

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi costituisce un obbligo per tutti i destinatari ed è perseguito con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Eventuali violazioni del codice etico e/o delle regole e dei principi possono comportare l'adozione di opportune misure sanzionatorie da parte della Kiratech S.p.A..

• **Schema di controllo interno processi di business e di supporto**

In relazione alle aree a rischio individuate nel presente Modello, sono individuati i processi aziendali al cui interno la costante attuazione del sistema di controllo interno concorre a mitigare i rischi.

Si riportano i processi aziendali aventi particolare rilevanza, ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001:

1. gestione approvvigionamenti;
2. acquisizione servizi in outsourcing;
3. rapporti contrattuali con clienti privati e Pubblica Amministrazione;
4. gestione e sviluppo del personale;
5. processi commerciali e di partecipazione alle gare d'appalto;
6. gestione delle attività produttive, ivi inclusi i processi autorizzativi;
7. gestione amministrativa;
8. formazione del bilancio;
9. gestione della sicurezza informatica;
10. gestione dei rapporti con l'organo di controllo, revisori e soci;
11. operazioni straordinarie.

Costituirà un capitolo a parte la Gestione adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Circa i flussi informativi che in relazione a tali processi debbono essere inoltrati all'Organismo di Vigilanza da parte della funzione responsabile del processo si rimanda al Manuale 231.

Gestione Approvvigionamenti

Il processo di acquisizione di beni e servizi si articola nelle seguenti macro-fasi:

- richiesta della fornitura;
- effettuazione dell'acquisto da fornitori qualificati secondo la norma ISO-9001;
- certificazione dell'esecuzione del servizio/consegna del bene.

Attività di controllo

Il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- tutti gli acquisti in nome e/o per conto della Kiratech S.p.A. devono essere effettuati nel rispetto delle Procedure di qualità e istruzioni lavorative emanate dalla società;
- è individuato il responsabile del Procedimento (Addetto Ufficio Acquisti), cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria e ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento di acquisizione secondo quanto previsto dal sistema qualità;
- la Richiesta di acquisto deve essere effettuata all'Amministrazione e archiviata, in modo da tenerne traccia (procedura già prevista dal sistema qualità);
- le singole fasi del processo (relative ad acquisti di importo significativo) quali valutazione delle offerte, di aggiudicazione della gara, devono essere tracciabili (attraverso documentazione a supporto, livello di formalizzazione, ecc.) per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte;
- la scelta tra i diversi offerenti deve essere fatta attraverso l'obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili) per ogni singolo acquisto;
- devono essere utilizzati idonei dispositivi contrattuali;
- è individuato nella persona dell'Amministratore pro-tempore il responsabile del contratto, al quale è attribuita la responsabilità della fase di esecuzione del contratto stesso;
- ai Collaboratori e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Codice Etico da parte della Kiratech S.p.A. la cui conoscenza ed osservanza costituisce un espresso obbligo contrattuale sanzionato con apposita clausola risolutiva espressa secondo le formule esemplificative allegate al Modello.

Acquisizione servizi in outsourcing

Per quanto concerne l'acquisizione dei servizi di subappalto e di consulenza, il processo prevede la valutazione di offerte/CV ed infine la stipula di un contratto avente ad oggetto il conferimento di esecuzione attività/lavori oppure un incarico di collaborazione e/o consulenza per prestazioni di servizi.

Attività di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, 'Modello') e nei suoi protocolli (Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di stipulazione ed esecuzione di contratti di outsourcing sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto Legislativo, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale processo e secondo i punti della ISO-9001. Le procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. formalizzazione delle attività svolte e delle modalità di esecuzione dei controlli, al fine di documentare e rendere trasparenti i motivi dell'attivazione dell'outsourcing ed i criteri di scelta del fornitore;
2. inserimento nel contratto della clausola di rispetto del Codice Etico adottato dalla Kiratech S.p.A., al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
3. qualora l'incarico comporti il trattamento di dati personali, inserimento nel contratto dell'atto di nomina del fornitore quale responsabile del trattamento dei dati;
4. evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta, prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la qualità del servizio reso.

Sottoscrizione di contratti a seguito di gara d'appalto

Kiratech S.p.A. opera su più divisioni produttive. Il processo di sottoscrizione dei contratti è articolato nelle seguenti fasi:

- partecipazione alla gara d'appalto, previa verifica del possesso dei requisiti tecnici ed economici;
- sottoscrizione dei contratti con il cliente;
- mantenimento dei requisiti durante tutta la durata del contratto;
- esecuzione dell'attività;
- rendicontazione delle attività e fatturazione.

Attività di controllo

Il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- presentazione di regolare offerta, secondo i requisiti cogenti espressi nel bando di gara, e archiviazione della pratica secondo la metodologia indicata dal sistema qualità;
- regolarità e massima disponibilità, anche all'integrazione della documentazione, nella fase contrattuale, rispettando i principi sanciti nel codice comportamentale aziendale;
- a fronte dell'ottenimento del lavoro, l'azienda garantisce e gestisce, secondo il sistema di archiviazione stabilito nel sistema qualità aziendale, i rapporti contrattuali con il cliente al fine di acquisire la dichiarazione di avvio lavori;
- registrazione puntuale, sia nella contabilità aziendale che nelle pratiche amministrative, dei lavori eseguiti e delle prestazioni erogate anche ai fini della successiva rendicontazione delle stesse secondo contratto.

Gestione e sviluppo del personale (selezione e assunzione)

Nell'ambito della gestione e sviluppo del personale i processi rilevanti ai fini della prevenzione di rischi reato di cui al Decreto, sono:

- selezione e assunzione del personale;
- gestione contrattuale;
- gestione degli adempimenti in materia previdenziale e assistenziale.

Attività di controllo

Il sistema di controllo, oltre a prevedere il rispetto delle procedure interne e delle direttive in materia, deve essere basato sui seguenti elementi chiave:

- nella fase di “*acquisizione e Gestione dei curricula*” le fonti di reperimento degli stessi devono essere tracciabili attraverso la conservazione di tutti i curricula ricevuti indipendentemente dall’esito dei colloqui;
- nella fase di selezione devono essere previste almeno due valutazioni distinte, "attitudinale" e "tecnica", del candidato: tali valutazioni devono essere formalizzate e la loro responsabilità deve essere affidata a soggetti distinti;
- previsione dell’acquisizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, o acquisizione di un’autocertificazione sull’ assenza di precedenti penali o iscrizioni nel registro degli indagati,
- nella fase di assunzione del candidato selezionato, è assicurato il pieno rispetto della normativa vigente;
- i benefit aziendali, qualora ne venga prevista una attribuzione, devono essere gestiti attraverso criteri formalizzati di assegnazione;
- tutti gli adempimenti in materia previdenziale e assistenziale devono essere svolti nel rispetto della normativa in materia; su tali adempimenti deve essere eseguita e formalizzata un’attività di controllo di supervisione.

Processo commerciale (trattativa privata)

Con tale paragrafo si intendono delineare le responsabilità, i ruoli e le attività del processo commerciale nei confronti del cliente della Kiratech S.p.A. Il processo è costituito dalle seguenti fasi:

- a) predisposizione dell’offerta al cliente che richiede preventivo;
- b) comunicazione con il cliente;
- c) presentazione dell’offerta;
- d) accettazione e stipula del contratto;
- e) modifiche al contratto in corso d’opera.

Attività di controllo

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (Sistema Disciplinare, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni commerciali e di contatto con il pubblico sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti. Distinguiamo due tipologie di clienti:

1. Clienti che richiedono una offerta per l’esecuzione di un lavoro o per un particolare servizio: in tal caso le attività di controllo riguardano le seguenti indicazioni:
 - l’anagrafica clienti è gestita in accordo con le direttive in materia di Privacy secondo il Regolamento dell’U.E 679/2016 (G.D.P.R).
 - il commerciale che prende in carico il cliente comunica tempestivamente all’area amministrativa, l’apertura della pratica relativa al cliente;
 - il commerciale, al termine dell’incontro con il cliente, in caso di esito positivo, comunica all’amministrazione la necessità di formalizzare gli accordi contrattualmente;
 - il responsabile amministrativo aggiorna il database aziendale e procede alla stesura del contratto;
 - Il commerciale conclude l’accordo con la firma e l’archiviazione del contratto;
 - l’Amministrativo, sulla base degli accordi contrattuali, emette la fatturazione prevista;

- l'archiviazione della documentazione a supporto delle fatture è gestita dall'Area Amministrazione;
- gli incassi delle fatture, inviati dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinati automaticamente con i crediti. Le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate;
- mensilmente viene effettuata adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto.

Tale attività è regolata da quanto stabilito dalle procedure aziendali secondo il sistema qualità ISO-9001.

2. Clienti che richiedono una prestazione di servizio:

- Il cliente è informato dei servizi erogati dalla Kiratech S.p.A. dagli addetti deputati al contatto con gli stessi;
- Il cliente è informato circa il trattamento dei dati sensibili come previsto dal regolamento dell'U.E 679/2016 (G.D.P.R.);
- gli addetti riesaminano la documentazione contestualmente alla fase di accettazione della richiesta. L'apposizione del timbro di Kiratech S.p.A. (o altro sistema condiviso e riconosciuto) valgono quale evidenza e registrazione dell'avvenuta attività di riesame.

Tale attività è regolata da quanto stabilito dalle procedure aziendali secondo il sistema qualità ISO-9001 è assicurata la tracciabilità e la regolarità del processo a fronte della documentazione prevista dal sistema di gestione per la qualità aziendale.

Il sistema di controllo deve essere inoltre basato sui seguenti elementi:

- le attività relative al processo vanno espletate nel rispetto della divisione dei compiti attraverso lo svolgimento delle seguenti fasi:
 - l'Ufficio Amministrazione (contabilità) predispone la lista delle fatture in pagamento;
 - l'Ufficio Amministrazione (contabilità) effettua tutte le operazioni relative al pagamento previa autorizzazione secondo il sistema di deleghe in essere;
 - l'Ufficio Amministrazione (contabilità) effettua le riconciliazioni sulla base degli e/c bancari ricevuti;
- il potere di firma deve essere espletato in linea alle autorizzazioni emanate nei confronti degli Organi Amministrativi;
- a livello di gestione della tesoreria deve essere seguito il principio di segregazione delle responsabilità tra chi predispone mandati di pagamento e chi li controlla prima di sottoporli all'autorizzazione secondo i poteri di firma in essere;
- deve essere effettuata attività periodica di riconciliazione sui conti intrattenuti con le banche sulla base degli estratti conto ricevuti e la documentazione relativa deve essere archiviata.

Formazione del bilancio

Le macro-attività in tale ambito si possono così sintetizzare:

- redazione del bilancio della Kiratech S.p.A.;

Attività di controllo

Oltre al rispetto dei principi contabili e della normativa in materia il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- le attività relative al processo vanno effettuate rispettando la separazione dei ruoli tra chi effettua le registrazioni contabili e chi effettua controlli sulle stesse e predispone i prospetti contabili;

- deve essere predisposta e accessibile ai dipendenti la procedura per la redazione del bilancio che definisca le fasi del processo e le responsabilità relative;
- il sistema contabile deve permettere la tracciabilità di tutte le operazioni e l'identificazione dell'utente che le ha effettuate;
- gli accessi ai sistemi contabili devono essere stabiliti in base ai ruoli aziendali;
- i responsabili degli uffici coinvolti nell'elaborazione del bilancio e delle comunicazioni sociali (ad esempio relativamente a poste di bilancio soggette a stima) devono sottoscrivere una dichiarazione attestante la veridicità, la completezza e la precisione dei dati e delle informazioni di competenza della propria funzione contenuti/e in tali documenti.

In particolare, i destinatari del Modello in relazione ai flussi informativi che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo devono determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e eventuali stime, nonché la tempistica per la loro consegna all'ufficio responsabile, ai fini della redazione del bilancio:

- deve essere messa a disposizione di tutti i componenti dell'organo amministrativo, con congruo anticipo rispetto alla riunione programmata, la bozza di bilancio, con idonea attestazione dell'avvenuta consegna della stessa;
- deve essere predisposto un programma di formazione di base rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella redazione del bilancio e degli altri documenti equiparati, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili, ivi inclusi corsi di aggiornamento periodici.
- in generale, tutto il personale coinvolto nella predisposizione dei bilanci ed altre comunicazioni sociali deve mantenere un comportamento finalizzato a fornire sempre informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Gestione dei rapporti con l'organo di controllo, soci e autorità di vigilanza

Il processo si riferisce all'insieme delle attività riguardanti la gestione dei rapporti con i soggetti preposti al controllo societario, i soci e le Autorità di Vigilanza.

In particolare, in occasione di:

- redazione di documentazione utile all'organo di controllo, ai soci e alle Autorità di Vigilanza;
- richiesta di chiarimenti/delucidazioni da parte degli organi di controllo, soci, Autorità di Vigilanza;
- visite ispettive da parte delle Autorità di Vigilanza.

Attività di controllo

Il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- deve essere assicurato il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; a tal fine, e fatto espresso divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'organo di controllo o del revisore o dei soci;
- devono essere effettuate con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non

frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate ovvero alla corretta ed informata formazione della volontà degli organi sociali; in ordine a tale punto è fatto divieto di:

- esporre, in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- organi Sociali, Dipendenti e Collaboratori a vario titolo della Kiratech S.p.A.. devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli dell'azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa;
- chiunque si trovi ad operare in situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, ovvero nutra dei dubbi sull'esistenza di un simile conflitto, è tenuto a dichiarare tale circostanza ai propri superiori gerarchici che, a loro volta, hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le azioni messe in atto ed atte ad escludere l'incidenza del conflitto medesimo sulla gestione societaria;
- è fatto obbligo di cooperare con l'organo di controllo ottemperando tempestivamente ad ogni legittima richiesta proveniente da tale organo ed evitando comportamenti omissivi ed ostruzionistici;
- chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico o presente Modello, è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite l'applicazione dedicata;
- nell'ambito di eventuali verifiche da parte dell'azionista o degli Organi Sociali devono:
 - individuare con esattezza i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dall'azionista o dagli Organi Sociali, nell'ambito delle funzioni coinvolte;
 - prevedere specifici sistemi di controllo e attestazione che garantiscano, tracciabilità della provenienza e la completezza dei dati;
 - monitorare le richieste di informazioni pervenute alla Società, dall'azionista o dagli Organi Sociali, e le relative risposte fornite dalla società.

E' fatto altresì obbligo di assicurare:

- la trasmissione all'organo di controllo, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni di Assemblea o dell'organo amministrativo o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la visione, ai membri dell'organo amministrativo, di copia delle pagine del libro delle assemblee dell'organo amministrativo contenenti il verbale della riunione precedente.

Operazioni straordinarie

Il processo riguarda l'insieme delle attività relative alle operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale (fusioni, scissioni, conferimenti di ramo d'azienda, riduzione del capitale sociale).

Attività di controllo

Il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni vengano effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle regole di corporate governance;
- nel rispetto delle regole di cui sopra, deve essere mantenuta la tracciabilità di tutte le attività svolte (ad es. stime, perizie) e, da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte, controllarne ogni singola fase;
- devono essere rispettate le prescrizioni previste dalla legge per le modifiche dell'atto costitutivo (approvazione assemblea straordinaria, relazioni di esperti, ecc) e dalle procedure aziendali e direttive di gruppo che disciplinano le operazioni di carattere straordinario;
- devono essere osservate scrupolosamente tutte le norme che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale; a tal fine, è fatto divieto di:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - procedere, con qualsiasi modalità, a formazione o aumento fittizi del capitale sociale.

Reati contro la Pubblica Amministrazione - Art. 24 D.Lgs. 231/01

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni Pubbliche.

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con enti o società che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

In via generale, occorre ricordare che l'ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, mentre sono enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali. Gli enti pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, INPDAP, INPS, ANAS, etc.).

L'oggetto giuridico dei reati in esame è il regolare svolgimento, la corretta gestione patrimoniale e l'imparzialità della funzione statale ad opera degli enti pubblici e di quelle persone che di quegli enti fanno parte: la responsabilità da reato per le imprese si colloca dunque nell'alveo di questa tutela rafforzata dell'apparato e della funzione statale. I principali delitti contro la P.A., rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti, riguardano l'indebita percezione di erogazioni, malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art.24 del D.Lgs. 231/2001). Un ruolo di particolare importanza è affidato alle fattispecie di concussione e di corruzione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001). Rilevano al riguardo i reati di corruzione per un atto d'ufficio, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione e concussione.

Novità dopo l'entrata in vigore della Legge 190/2012

Il catalogo dei reati presupposto inclusi nell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 ha subito numerose variazioni a seguito dell'approvazione della cosiddetta *legge anticorruzione* (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012. Le principali novità interessano il reato di *concussione* (circoscritto ai soli casi in cui il pubblico ufficiale esercita una costrizione finalizzata a ricevere denaro o altre utilità) e l'introduzione nel codice penale italiano del reato di *induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-*quater*), che è stato anche inserito nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Aree a rischio

- 1) Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse;
- 2) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 74

- 3) partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
- 4) gestione dei rapporti con soggetti pubblici nel caso di esecuzione di convenzioni o accordi di programma;
- 5) assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
- 6) gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici nella redazione e nell'esecuzione dei contratti d'appalto;
- 7) gestione della liquidità e contabilità;
- 8) gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- 9) gestione degli affari legali e di attività giudiziali e stragiudiziali;
- 10) gestione dei controlli/ispezioni esterni e rapporti con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 11) acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Pubbliche Amministrazioni;
- 12) ottenimento di permessi/licenze/autorizzazioni;
- 13) rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale;
- 14) gestione di omaggi/pubblicità;
- 15) gestione di agenti e procacciatori d'affari;
- 16) gestione dei rapporti con le Autorità Doganali in presenza di importazioni di beni da Paesi extra-europei;
- 17) gestione dei rapporti con gli Uffici Brevetti ed Invenzioni;
- 18) gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- 19) gestione della tesoreria di enti pubblici e, in genere, di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione;
- 20) negoziazione/preventivazione/assunzione/stipula di polizze, con riferimento a polizze agevolate o a polizze emesse nei confronti dello Stato;
- 21) liquidazione di sinistri, erogazione di rimborsi alla Pubblica Amministrazione;
- 22) negoziazione e gestione contrattuale connesse all'attività di compravendita e locazione immobiliare con la P.A.;
- 23) società a partecipazione statale o del debito pubblico (SGR, SIM);
- 24) partecipazione a procedure pubbliche di gara e, in genere, a procedure competitive per la stipulazione di contratti di leasing finanziario a favore di enti pubblici;
- 25) partecipazione a procedure pubbliche di gara e, in genere, a procedure competitive per la fattorizzazione di crediti a favore di enti pubblici (società di factoring);
- 26) rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività finanziaria;
- 27) attività occasionali ad alta interazione con la P.A. (ad esempio, progetti di ricerca e sviluppo, convenzioni con la P.A. per stage e tirocini).

Divieti

Divieti generali



	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 75

Espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Kiratech S.p.A.] in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partners tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:

- a) effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partners e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- b) effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, la promessa di assunzione) a funzionari pubblici;
- c) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo, elargizione o promessa di denaro o di una qualsiasi utilità nei confronti di funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società o che sia anche solo temporalmente ricollegabile all'esercizio di una funzione del pubblico ufficiale. Sono consentiti solo i regali "d'uso" connotati da un valore assolutamente esiguo e limitati a normali rapporti di cortesia. La nozione di pubblico ufficiale deve essere intesa in senso ampio comprensivo dei soggetti incaricati di un pubblico servizio, nonché di soggetti che operano in società con una forma giuridica privata, ma che abbiano una partecipazione pubblica e perseguano finalità pubbliche¹². In ogni caso la politica aziendale di Kiratech S.p.A., in conformità col suo codice etico, è contraria all'elargizione di liberalità di qualsiasi tipo a soggetti che operano nella Pubblica amministrazione o in società con partecipazione e finalità pubbliche.
- d) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

¹² Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 20 novembre 2014, n. 48036

- g) abusare dei propri poteri nell'ambito dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità in cui la Società può essere coinvolta in qualità di autorità espropriante, costringendo o inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altre utilità;
- h) corrispondere compensi agli intermediari o ai professionisti operanti per l'ente che non siano giustificati in relazione al servizio svolto. Potranno essere utilizzate, a scopo di cautela e di confronto tra la prestazione ricevuta e il compenso pagato, le tariffe professionali, eventualmente previo procedimento di liquidazione da parte del competente ordine professionale.
- i) Ogni regalo o vantaggio patrimoniale (tra cui viaggi, cene aziendali, inviti a rinfreschi o attività ludiche) elargito nei confronti di soggetti terzi dovrà in ogni caso essere previamente essere autorizzato dall'ODV.

Procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali¹³, di:

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- gestione di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio.

1. Gli accordi di associazione con i Partners devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati o approvati da Kiratech S.p.A.;
2. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da Kiratech S.p.A.;
3. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
4. su ogni singola attività sensibile è opportuno predisporre e formalizzare *flow chart* procedurali con relativa evidenza dei controlli in essere ed effettuare un monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;
5. verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla

¹³ Per Esponenti aziendali si intendono, sia i dirigenti e gli amministratori, che i dipendenti a qualunque titolo che operino in ambito Kiratech S.p.A., in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, nonché i Collaboratori esterni e i Partners,

valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indice il relativo bando;

6. verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;

7. effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi sia direttamente che tramite outsourcer, sugli enti contattati, sulle verifiche effettuate dall'ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;

8. procedere alla tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni, fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;

9. verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi *step* procedurali istituiti;

10. monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa;

11. è necessario protocollare procedure che disciplinino le partecipazioni alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro;

12. è necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro, partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Procedure specifiche per operazioni a maggior rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza, di ogni operazione a maggior rischio alla quale occorre dare debita evidenza. A tal fine l'Organo Amministrativo della Kiratech S.p.A., o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (il "*Responsabile Interno*") responsabile per ogni singola operazione. Tale soggetto sarà solitamente coincidente con colui che gestisce tale operazione e ne costituisce quindi il referente.

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'*operazione a rischio*;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Si considerano operazioni con la Pubblica Amministrazione che determinano un maggior rischio di reati le seguenti:

- procedure di gara per appalti con la Pubblica Amministrazione;
- procedure di chiamata diretta per contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione;
- stipulazione di contratti di fornitura di beni o di servizi con società a partecipazione Pubblica;
- richieste di finanziamenti pubblici;
- gestione di risorse conseguenti a finanziamenti pubblici;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 78

Gli indici predetti dovranno essere periodicamente aggiornati dall'ODV di concerto con i responsabili delle aree soggette a rischio di illeciti nei rapporti con la P.A.

Per ogni singola operazione a maggior rischio di reato, deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza, che dovrà essere trasmessa all'ODV prima dell'inizio dell'operazione, e dovrà essere aggiornata nel corso dello svolgimento della operazione stessa, avvalendosi, a tal fine, di un'apposita "check list" da cui risulti:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- le P.A. coinvolte nell'operazione;
- il nome del Responsabile Interno dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) a cui - fermo restando la responsabilità di quest'ultimo - vengono sub-delegate alcune funzioni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- la dichiarazione rilasciata dai Sub-Responsabili Interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi nei Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Partners individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partners, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partners stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partners e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il **Responsabile Interno** dovrà in particolare:

1. informare l'OdV della Società in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività) attraverso l'inoltro periodico del riepilogo aggiornato delle Schede di Evidenza;
2. tenere a disposizione dell'OdV della Società, la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'OdV della Società della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve essere fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), della Scheda di Evidenza.

È demandato all'OdV della Società, in casi eccezionali che abbiano il connotato di emergenza e mancanza di valide alternative, stabilire una deroga all'osservanza del requisito della dichiarazione.

Tale deroga sarà possibile qualora l'Amministratore e l'OdV della Kiratech S.p.A. abbiano maturato il motivato convincimento che la controparte (Consulente o Partners) e le operazioni in questione non comportino comunque concreti elementi di rischio. La motivazione di tale convincimento dovrà essere formulata per iscritto.

L'OdV della società predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esse contenute proponendo eventuali modifiche e integrazioni.

Quale ulteriore disincentivo a comportamenti illeciti nei rapporti con la P.A, Kiratech non potrà determinare i compensi a favore del personale o dei dirigenti parametrando alla conclusione di contratti di appalto con la P.a o con soggetti giuridici privati soggetti a disciplina pubblica. Kiratech non potrà in ogni caso affidare le procedure di appalto interamente a consulenti esterni e non potrà incaricare agenti o a procacciatori di affari di svolgere trattative commerciali con soggetti giuridici a partecipazione pubblica.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Attività OdV

E' compito dell'OdV della Kiratech S.p.A. curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:

- 1) una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
- 2) i comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- 3) i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza;
- 4) tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- 5) Nelle operazioni a maggior rischio di reati l'ODV dovrà, prima dell'inizio dell'operazione, confermare l'idoneità delle specifiche verifiche e delle procedure indicate nella "check list" trasmessa dal responsabile del procedimento.
- 6) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni) o ai Sub-Responsabili Interni;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 80

7) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei *Destinatari* delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- alla possibilità per la Kiratech S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei *Destinatari* del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali, ad esempio, il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

8) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

9) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita);

10) verificare che gli accordi di associazione con i Partners siano stati definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e siano stati proposti, verificati o approvati da Kiratech S.p.A.;

11) verificare che gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e siano proposti o verificati o approvati da Kiratech;

12) accertare che la procedura aziendale assicuri che i pagamenti in contanti rispettino i limiti previsti dalla normativa anticiclaggio;

13) effettuare interviste a coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc., per verificare se abbiano posto particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e se abbiano riferito immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

14) effettuare un monitoraggio periodico delle procedure aziendali di controllo al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;

15) accertare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare ai bandi;

16) verificare che siano state protocollate procedure che disciplinino le partecipazioni alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di Vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro.

Repertorio dei reati

Art. 316-bis c.p. - Malversazione in danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Fattispecie

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente che deve comunque essere un soggetto estraneo alla Pubblica

Amministrazione. Presupposto della condotta è l'avvenuta erogazione ad un determinato soggetto, da parte di un ente pubblico, di sovvenzioni, contributi o finanziamenti:

- a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;
- in vista di un fine di pubblica utilità.

I contributi e le sovvenzioni sono erogazioni a fondo perduto, che possono avere carattere periodico od occasionale - "una tantum"-, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all' "an" o al "quantum" o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri, come cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati, mutui agevolati o cessioni di credito aventi condizioni di ripagamento particolarmente vantaggiose. La condotta criminosa si sostanzia nella mancata destinazione delle risorse ottenute alle attività di pubblico interesse per le quali sono state concesse.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di non destinare le somme ricevute alla soddisfazione delle finalità di pubblico interesse. Quanto al momento consumativo, il reato, in quanto condotta omissiva, si consuma alla scadenza del termine previsto nell'atto di erogazione.

Considerazioni applicative

Il reato è ipotizzabile per Kiratech S.p.A., in considerazione del fatto che la società può essere destinataria di erogazioni pubbliche e/o di commesse pubbliche. Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possano essere individuate quali efficaci e sufficienti misure di prevenzione:

- la stretta osservanza delle regole dettate dalla policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione,
- l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel Codice Etico, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione e di approvazione da parte dell'ODV per le operazioni a maggior rischio di illeciti con la P.A;
- la rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o dell'Unione Europea

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Fattispecie

Si tratta di un reato comune per la cui consumazione è richiesto l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, mediante l'utilizzo o la presentazione di documentazione falsa, a nulla rilevando l'eventuale induzione in errore del soggetto passivo, ovvero la causazione di un danno.

Per la commissione del reato si richiede che le somme ricevute a titolo di contributo, finanziamento o sovvenzione non siano dovute, in quanto manchino gli estremi per poter aspirare o pretendere di ottenerle e quindi manchi la giustificazione di un pubblico interesse.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente (art. 316-*bis*), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ottenere somme destinate a soddisfare un pubblico interesse pur non avendo titolo a richiederle e ad ottenerle.

Quanto al momento consumativo, il reato si consuma all'atto dell'ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute.

Considerazioni applicative

Vale quanto detto per l'art. 316-*bis* c.p. Peraltro, il reato ha latitudine più ampia perché può coinvolgere una pluralità di enti erogatori e la sua struttura intrinseca lo rende un reato di difficile applicazione preventiva. Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possano essere individuate quali efficaci e sufficienti misure di prevenzione:

- la stretta osservanza delle regole dettate dalla policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione,
- l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel Codice Etico, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione e di approvazione da parte dell'ODV per le operazioni a maggior rischio di illeciti con la P.A;
- la rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare .

Art. 640 c.p. - Truffa ai danni dello Stato

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 ad € 1.032 (art. 640 comma1). La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o altra circostanza aggravante”.

Fattispecie

La condotta del reato di truffa si sostanzia nell'indurre taluno (mediante artifici o raggiri) al compimento di un atto di disposizione patrimoniale determinante un profitto per l'agente ed un danno per la vittima. Il D.Lgs. n. 231/01 considera la norma con esclusivo riguardo alle ipotesi aggravate di cui al comma 2, n.1, ossia nel caso in cui il reato sia stato commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione

Europea, ovvero nel caso (di scarso interesse per quanto qui in esame) in cui sia stato compiuto con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Pertanto, l'ipotesi di reato essenzialmente rilevante ai fini del Modello si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il dolo è (comunemente ritenuto) generico: tutti gli elementi oggetto del dolo devono quindi concretamente verificarsi perché il reato si perfezioni, né la rappresentazione di uno qualsiasi di essi deve costituire motivo della condotta dell'agente.

Quanto al momento consumativo, il reato si considera consumato nel momento e nel luogo in cui l'agente, a seguito dell'attività dolosa, consegue la materiale disponibilità del bene oggetto del reato. L'assunzione da parte del soggetto passivo di una semplice obbligazione non seguita dall'adempimento e dal correlativo acquisto della disponibilità della cosa da parte dell'agente realizza la figura della truffa tentata e non quella della truffa consumata.

Considerazioni applicative

Il reato interessa solo per la fattispecie di cui al n. 1 del secondo comma dell'art. 640. Si tratta di un reato ad ampio spettro, che può essere commesso attraverso le più diverse modalità e da diversi **soggetti appartenenti ad ogni area societaria**. Il rischio di verificazione del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possano essere individuate quali efficaci e sufficienti misure di prevenzione:

- la stretta osservanza delle regole dettate dalla policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione,
- l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel Codice Etico, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione e di approvazione da parte dell'ODV per le operazioni a maggior rischio di illeciti con la P.A.;
- la rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare.

Modalità di commissione del reato

Presentazione alla Pubblica Amministrazione di documenti falsi, attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, stipulare o prorogare un contratto, ottenere licenze, autorizzazioni, il pagamento di corrispettivi contrattuali, etc.

Esemplificazioni

Presentazioni all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici di documentazione falsa.

Controlli Preventivi

Adozione di misure di controllo standard per le funzioni aziendali che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Esemplificazioni

1. Separazione delle attività fra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
2. regolamentazione delle attività sensibili mediante disposizioni aziendali;

3. formalizzazione dei poteri di firma e di autorizzazione;
4. tracciabilità delle fonti e degli elementi informativi utilizzati per le comunicazioni scritte con la Pubblica Amministrazione;
5. divieto di stipulare contratti in autonomia a carico del soggetto che cura i rapporti, anche negoziali, con la Pubblica Amministrazione;
6. divieto di conferire contratti di consulenza, intermediazione ed affidamento di prestazioni professionali in autonomia;
7. trasmissione preventiva della “*check list*” di ogni operazione a maggior rischio dal responsabile all’ODV e comunicazione di ogni successivo elemento rilevante;
8. valutazione preventiva della “*check list*” dell’operazione da parte dell’ODV;
9. adozione di misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.

Fattispecie

Per quanto concerne la fattispecie prevista dall’art. 640-bis, si tratta di una truffa avente ad oggetto erogazioni pubbliche finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico. L’elemento di distinzione fra tale reato e quello, già esaminato, di malversazione in danno dello Stato, è stato individuato dalla Giurisprudenza nel fatto che nella malversazione la condotta punibile si sostanzia nel non aver destinato i fondi ottenuti alle finalità per le quali sono stati erogati, mentre in caso di truffa l’azione delittuosa consiste nell’essersi procurato con frode (mediante artifici o raggiri) prestazioni alle quali non si avrebbe avuto diritto, non rilevando la differente destinazione dei fondi a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi. (v. Cass. Pen., Sez. I 98/ 211494).

La condotta costitutiva del reato coincide con quella della truffa. È indifferente, oltre alla qualità del destinatario, lo scopo a cui tali attribuzioni sono finalizzate.

Soggetti eroganti possono essere, oltre allo Stato, altri enti pubblici o le Comunità europee. Quanto ai precedenti, il fenomeno ha avuto un certo rilievo nelle frodi per l’ottenimento di sovvenzioni e contribuzioni comunitarie, specialmente nel settore agricolo.

Considerazioni applicative

Vale, in via di principio, quanto detto sub art 640 c.p. e sub artt. 316-bis e 316-ter c.p. Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possano essere individuate quali efficaci e sufficienti misure di prevenzione:

- la stretta osservanza delle regole dettate dalla policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione,
- l’osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel Codice Etico, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione e di approvazione da parte dell’ODV per le operazioni a maggior rischio di illeciti con la P.A.;
- la rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032 . La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero uno del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

Fattispecie

Si tratta di un particolare tipo di truffa, introdotta dall’art. 10 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, nella quale *“l’attività fraudolenta dell’agente investe non il soggetto passivo del reato, bensì il sistema informatico di pertinenza del medesimo, attraverso la manipolazione di detto sistema”* (Cass. Pen., Sez. IV, 99/3065).

La condotta punibile può consistere sia in un intervento volto ad adibire il sistema informatico a scopi diversi da quelli per i quali esso è stato destinato (alterazione del funzionamento), sia nel manipolarne arbitrariamente i contenuti (intervento su dati, informazioni e programmi), mentre la duplicazione è da considerarsi condotta tipica del reato di cui all’art. 615-ter c.p., potendo l’*“intrusione informatica”* sostanziarsi sia in una semplice *“lettura”* dei dati, sia nella *“copiatura”* degli stessi.

Ai fini della responsabilità ex Decreto n. 231, peraltro, il fatto deve essere commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Quanto all’elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell’altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare. Quanto al momento consumativo, il reato si consuma con la realizzazione dell’ingiusto profitto.

La frode realizzata attraverso collegamenti o trasmissioni di dati su supporti informatici per alterarne il contenuto. Le modalità di condotta del reato possono consistere, ad esempio, nella manipolazione dei dati destinati all’elaborazione (input), dei programmi o dei dati provenienti dall’elaborazione (output).

Considerazioni applicative

Il reato interessa la Kiratech S.p.A. con particolare riferimento all’eventuale alterazione di flussi di informazione e dati destinati alla Pubblica Amministrazione. Il rischio di verificazione del reato (delitto) è considerato medio alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l’osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare.

Alterare un sistema informatico significa intervenire sull’hardware o sul software per rendere impossibile o difficoltoso il suo corretto funzionamento. Alterare un sistema telematico significa incidere negativamente sulla trasmissione o sulla ricezione di dati. Intervenire su dati, informazioni o programmi

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 86

significa alterare l'oggetto sul quale il sistema informatico o telematico lavora, in modo che l'output ne sia reso impossibile o viziato nel contenuto.

Modalità di commissione del Reato / Esemplicazioni

Alterazione di registri informatici per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare o per la produzione successiva di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati fiscali o previdenziali dell'ente.

Controlli preventivi / Esemplicazioni

- Sistema di Controlli interni di Kiratech S.p.A. e, in particolare, previsione di un duplice livello di controlli in materia informatica, in conformità anche al codice privacy.
- Predisposizione, verifica e periodica revisione del disegno generale del sistema informatico dell'ente (persone che utilizzano gli strumenti informatici collegati all'esterno, modalità di trasmissione telematica dei dati, credenziali di autenticazione, etc.).
- Verifica delle procedure che producono i dati dell'ente aventi rilevanza all'esterno.

Principi e Procedure adottate dalla Kiratech S.p.A.

I rapporti della Kiratech S.p.A. con la Pubblica Amministrazione, rappresentano operazioni sensibili, poiché esposte alla commissione dei reati previsti dal Decreto. Tali rapporti, sono gestiti nel rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico, delle procedure e delle policy aziendali, delle regole contenute nel presente modello, nonché dei principi di formalizzazione, trasparenza e comunicazione. La presente Parte Speciale prevede l'obbligo a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni, fornitori e partners, tramite apposite clausole contrattuali di:

- a) stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- b) instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Parte Speciale prevede, altresì, l'esplicito divieto a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni e partners, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- d) porre in essere qualsiasi condotta contraria alla policy aziendale dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra Kiratech S.p.A., non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali, Collaboratori esterni, Fornitori o Partners che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera e del presente Modello Organizzativo.

Il Sistema Organizzativo attuato dalla Kiratech S.p.A.

Oltre ai principi e alle procedure descritte al paragrafo precedente Kiratech S.p.A. ha attuato un sistema organizzativo interno, in grado di rendere il controllo sulle attività poste in essere con la Pubblica Amministrazione efficace e dettagliato. E' stata infatti prevista un'apposita procedura per ogni diversa tipologia di contatto e/o rapporto con la Pubblica Amministrazione tali da garantire:

- la segregazione delle decisioni;
- l'individuazione di un responsabile
- un sistema di reporting preventivo all'organo di controllo
- un sistema di reporting preventivo all'organo di controllo per le operazioni a maggior rischio;
- un sistema di tracciabilità delle operazioni.

Sono state individuate e regolamentate le seguenti attività:

- a) partecipazione a Gare Pubbliche;
- c) rapporti con Autorità di Vigilanza Pubblica;
- d) rapporti con Autorità Giudiziarie, Enti Ispettivi ed Enti Territoriali;
- e) relazioni Istituzionali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della Società, nonché, in generale, la normativa applicabile.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01). <ul style="list-style-type: none"> • Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.); • Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); 	<ul style="list-style-type: none"> • Ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze o certificati; • Gestione della negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con Enti pubblici; • Gestione di certificazioni, dichiarazioni e accertamenti sanitari; • Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione di controlli e/o verifiche: tale area di rischio attiene ai rapporti che possono insorgere tra Kiratech S.p.A. e pubblici ufficiali: <ul style="list-style-type: none"> ○ in sede di verifiche e ispezioni da parte di funzionari pubblici; ○ in sede di applicazione di sanzioni amministrative o previste dalla normativa. • Gestione degli adempimenti in materia di retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti e collaboratori: Il rischio reato per tale area si delinea, durante l'attività di gestione dei rapporti con funzionari degli enti previdenziali, assistenziali, sanitari (INPS, INAIL, ASL, ecc.) in occasione di ispezioni e controlli anche in materia di predisposizione delle denunce agli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, ecc.) relative a variazioni dei rapporti di lavoro. • Cassa Integrazione. • Gestione delle comunicazioni alle autorità competenti in materia di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro per il personale 	✓ Alta	CdA Responsabile Amministrativo Responsabile Commerciale

	<p>appartenente alle categorie protette. Sono esempi di attività a rischio relative a tale area:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ la predisposizione e trasmissione agli Enti competenti di: ○ comunicazioni per l'ottenimento della certificazione di ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio (personale appartenente alle categorie protette), nonché dell'autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette; ○ elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL; ○ la gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni (esempio: piano formativo, durata, ecc.) richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate e assunzioni obbligatorie (categorie protette). <ul style="list-style-type: none"> ● Gestione dei rapporti con gli Organismi di Vigilanza preposti al controllo delle attività regolate dalla legge sulla privacy. Tale area di rischio attiene alla gestione dei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la Guardia di Finanza (Nucleo speciale finzione pubblica e privacy) ed altre competenti autorità in occasione di verifiche/ispezioni in materia. ● Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es: civili, tributari, giuslavoraistici, amministrativi, penali, ecc), nomina dei legali e coordinamento attività: alcune attività specifiche nello svolgimento delle quali vengono intrapresi rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari: <ul style="list-style-type: none"> ○ ricorsi dei contribuenti; ○ cause di natura fiscale; ○ cause di natura giuslavoristica; ○ cause di natura civilistica. ● Gestione delle attività di riversamento agli Enti delle somme riscosse; ● Gestione delle comunicazioni agli Enti relative alla rendicontazione delle somme incassate; ● Gestione delle comunicazioni agli Enti relative ai ruoli "inesigibili" (comunicazione di inesigibilità, domande di discarico/rimborso) e delle attività connesse all'ottenimento del discarico/annullamento dei ruoli. ● Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software e di dati di soggetti pubblici: ovvero installazione, governo, manutenzione, sviluppo di soluzioni applicative, aggiornamento di software per le attività svolte per conto degli Enti impositori (Agenzia delle Entrate, INPS, Enti Locali, ecc.). 		
--	--	--	--

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Molto Alto	5	10	15	20	25
-------------------	---	----	----	----	----

Legenda

Impatto	5						<table border="1"> <tr><td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">16-25</td><td>Molto Alto</td></tr> <tr><td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">9-15</td><td>Alto</td></tr> <tr><td style="background-color: yellow; text-align: center;">5-8</td><td>Medio</td></tr> <tr><td style="background-color: cyan; text-align: center;">2-4</td><td>Basso</td></tr> <tr><td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">1</td><td>Molto Basso</td></tr> </table>	16-25	Molto Alto	9-15	Alto	5-8	Medio	2-4	Basso	1	Molto Basso
	16-25	Molto Alto															
	9-15	Alto															
	5-8	Medio															
	2-4	Basso															
	1	Molto Basso															
Alto 4	4	8	12	16	20												
Medio 3	3	6	9	12	15												
Basso 2	2	4	6	8	10												
Molto Basso 1	1	2	3	4	5												
	Molto Basso 1	Basso 2	Medio 3	Alto 4	Molto Alto 5												
	Probabilità																

Altre fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione: Reati di Concussione, induzione a dare o promettere utilità e Corruzione - Art. 25 D.Lgs. 231/01

I reati elencati nell'art. 25 del D.Lgs. 231/01, rubricato "Concussione, induzione a dare o promettere utilità e Corruzione", appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

In diritto penale il concetto di pubblica amministrazione assume un significato molto ampio, abbracciando tutta l'attività dello Stato e degli altri enti pubblici: oltre all'attività esecutiva, anche l'attività legislativa e quella giudiziaria.

Il privato deve dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio affinché questi compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri di ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio. La dazione o la promessa non richiedono alcuna forma particolare e devono essere determinate o determinabili. Il reato non si configura se la condotta del privato resta ignota al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Al contrario, per la sussistenza del reato a carico del corruttore, qualora sia certo il concorso del funzionario corrotto, è irrilevante che questi resti ignoto o che il medesimo sia o non sia conosciuto e nominativamente identificato o designato per grado e mansioni. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di compensare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio con doni o promesse per il compimento dell'atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio. Le responsabilità del corrotto e del corruttore sono indipendenti.

Nella concussione la condotta assume i caratteri dell'abuso e della prevaricazione, essendo diretta a strumentalizzare l'ufficio pubblico per coartare la volontà altrui al fine di ottenere, indebitamente, la

dazione o promessa di denaro od altra utilità. Il soggetto pubblico, pertanto, si giova dello stato di paura o timore creato nel soggetto passivo.

Nella corruzione, invece, la condotta si concretizza in un accordo tra privato e funzionario, teso a scambiare l'atto d'ufficio con un corrispettivo in denaro o altra utilità (mercimonio).

Repertorio dei Reati

Art. 317 c.p. – Concussione

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver commesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

Art. 319-terc.p. – Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni dell'artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'Art. 318, nell'Art. 319, nell'Art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'Art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di un pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bisc.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Occasioni di reato

Rapporti con la Pubblica Amministrazione finalizzati a:

- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 92

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali ed attività strumentali, e per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano.
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad esempio il D.Lgs. 81/08) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relativi alla produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/ elettromagnetico;
- gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali;
- gestione di attività istituzionali presso soggetti pubblici italiani e stranieri.

Aree aziendali a rischio

Tutte le aree aziendali che, in ragione dello svolgimento delle attività del gruppo, hanno contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione (Direzione, Amministrazione, Approvvigionamento, Commerciale, Ufficio Tecnico).

Considerazioni applicative

I reati (delitti) sono ipotizzabili per la Kiratech S.p.A. in considerazione dei rapporti che la società intrattiene con la Pubblica Amministrazione, sia ad esempio in relazione alla partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione sia in relazione alle richieste di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività proprie della società. Il rischio di verificazione del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possano essere individuate quali efficaci e sufficienti misure di prevenzione:

- la stretta osservanza delle regole dettate dalla policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione,
- l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel Codice Etico, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione e di approvazione da parte dell'ODV per le operazioni a maggior rischio di illeciti con la P.A.;
- la rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare.
- il divieto di determinare i compensi a favore del personale o dei dirigenti parametrando alla conclusione di contratti di appalto con la P.A. o con soggetti giuridici privati soggetti a disciplina pubblica.
- Il divieto Kiratech di affidare le procedure di appalto interamente a consulenti esterni e
- Il divieto di incaricare agenti o a procuratori di affari per ogni attività commerciali con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica.

Modalità di commissione del Reato / Esempificazioni

Corruzione attiva:



1. vendere beni o fornire servizi alla Pubblica Amministrazione o realizzare opere per la stessa;
2. ottenere licenze, autorizzazioni o concessioni dalla Pubblica Amministrazione;
3. ottenere trattamenti privilegiati da parte della Pubblica Amministrazione (agevolazione di una pratica, conciliazione di sanzioni amministrative, etc.);
4. ottenere un risultato favorevole nell'ambito di un processo;
5. ottenere erogazioni pubbliche agevolate o il corrispettivo contrattuale;
6. evitare provvedimenti di natura sanzionatoria o comunque pregiudizievoli ovvero accertamenti amministrativi.

Nelle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto, ad esempio, ipotesi di corruzione sono configurabili, in astratto, nelle diverse fasi di predisposizione degli atti di gara, di valutazione delle domande di partecipazione alle offerte, di sottoscrizione del contratto: si corrompe il funzionario affinché venga predisposto un bando di gara favorevole all'impresa, si ignorano cause di esclusione dalla gara, etc.

Altre ipotesi di corruzione possono verificarsi, ad esempio, nei rapporti con la Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, ASP, ARPA, Registro delle Imprese e CCIAA, etc.

Corruzione passiva:

1. Acquistare beni e servizi funzionali al pubblico servizio esercitato dall'ente;
2. assumere o mantenere in servizio dipendenti destinati al pubblico servizio in assenza dei requisiti prescritti, purché l'atto sia compiuto anche nell'interesse dell'ente o a vantaggio del medesimo.

Controlli preventivi / Esempificazioni

Adozione di misure di controllo standard per le funzioni aziendali che curano i rapporti, anche negoziali, con la Pubblica Amministrazione:

- separazione delle attività fra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- regolamentazione delle attività sensibili mediante disposizioni aziendali;
- formalizzazione dei poteri di firma e di autorizzazione;
- tracciabilità delle fonti e degli elementi informativi utilizzati per le comunicazioni scritte alla Pubblica Amministrazione;
- divieto di stipulare contratti in autonomia;
- divieto di accedere a risorse finanziarie e di autorizzare disposizioni professionali in autonomia;
- divieto di concessione di utilità in autonomia;
- divieto di determinare i compensi a favore del personale o dei dirigenti parametrando alla conclusione di contratti di appalto con la P.A. o con soggetti giuridici privati soggetti a disciplina pubblica.
- divieto di incaricare agenti o a procacciatori di affari per ogni attività commerciali con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica.
- obbligo di trasmettere preventivamente all'ODV la check list per le operazioni a maggior rischio;
- separazione dei ruoli nella gestione dei finanziamenti agevolati (richiesta, gestione, rendicontazione);

Ad Esempio:

- Specifica previsione del Codice Etico;
- diffusione del Codice Etico fra tutti i dipendenti;
- programma di informazione / formazione periodica del dipendente;
- controllo della formazione della volontà aziendale nelle operazioni attive e passive;

- controllo di tutti i flussi finanziari dell'ente;
- controllo dei collaboratori esterni;

In relazione ad operazioni commerciali consistenti nell'acquisto o vendita di beni e servizi:

- controllo della controparte commerciale;
- controllo della normalità, effettività e necessità della transazione commerciale;
- controllo dell'effettivo scambio di beni e servizi;
- controllo della correttezza degli adempimenti contabili e fiscali.

Attività OdV


I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i delitti di concussione, induzione a dare o promettere utilità e corruzione sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) fornire il parere preventivo sulla check list per tutte le operazioni a maggior rischio;
- c) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24-ter del D. Lgs 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente parte speciale e proporrà ai soggetti competenti di Kiratech S.p.A. eventuali azioni migliorative o modifiche;
- d) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01) <ul style="list-style-type: none"> ● Concussione (art. 317 c.p.); ● Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); ● Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); ● Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); ● Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); ● Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); ● Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); ● Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); ● Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ● Peculato, concussione, corruzione, e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322-bis c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'amministrazione tributaria e gli organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti. Le attività a rischio relative a tale area sono: <ul style="list-style-type: none"> ○ la gestione dei rapporti con la Guardia di finanza in occasione di ispezioni/ accertamenti; ○ la gestione dei rapporti con i funzionari della Direzione delle Entrate in caso di verifiche fiscali. ● Acquisizione di contratti con enti pubblici per l'erogazione di servizi, mediante partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o trattative private. Le attività a rischio relative a tale area risultano: ● Predisposizione e presentazione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiesta dal bando di gara pubblicato dall'Ente Committente; ● Gestione delle trattative commerciali per la vendita di prodotti/ servizi e stesura del contratto. ● Gestione delle attività tipiche di riscossione. ● Gestione della notifica delle cartelle di pagamento, dell'invio degli avvisi di pagamento; 	✓ Alto	Direzione Aziendale Responsabili di Funzione

	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle procedure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca, ecc.) ed esecutive (pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi, ecc.), comprese le azioni di riscossione attivate nei confronti di soggetti in procedura concorsuale; • Partecipazione a gare indette da enti della Pubblica Amministrazione. 		
--	--	--	--

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



Reati contro l'industria ed il commercio - Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/01

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia - in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", ha introdotto l'art.25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" il quale richiama fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio sono di natura pecuniaria (- fino a 500 quote per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater; - fino a 800 quote per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514) e di natura interdittiva (nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) comma 1, art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001), quali:

- ❖ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ❖ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

❖ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

❖ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

❖ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per una durata non superiore a 24 mesi.

Aree a rischio

Il rischio di verificazione del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare.

Le aree potenzialmente a rischio reato

1) L'area che intrattiene i rapporti con i fornitori operativi e che gestisce e custodisce la merce di soggetti terzi;

2) area commerciale e tecnica;

3) svolgimento delle attività di gestione dei nuovi prodotti collocati dalla società;

4) svolgimento delle attività connesse alla stipula di nuovi accordi commerciali con altre società;

5) svolgimento delle attività connesse alla fase dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento, identificazione e registrazione del cliente;

6) attività di back office relative al controllo antecedente le delibere di liquidazione dei finanziamenti;

7) attività di selezione dei collaboratori esterni (es. rete agenti/mediatori) e/o stipula convenzioni con soggetti esterni (società, amministrazioni pubbliche, ecc);

8) attività di produzione e commercio di prodotti;

9) concessione di finanziamenti o prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione;

10) partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a comportamenti illeciti nei confronti dei partecipanti;

11) approvvigionamento o utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della Kiratech S.p.A. o destinati ad omaggi per la clientela;

12) eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a *rischio-reato* potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo della Kiratech S.p.A., di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art.25-*bis*.1 del D.Lgs. 231/2001;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25-*bis*.1 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 97

Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:

- a. rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- b. violare le procedure aziendali in vigore;
- c. fabbricare o utilizzare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur conoscendo l'esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione.

Procedure specifiche per aree sensibili

Evitare, mediante verifiche preventive, possibili implementazioni di soluzioni coperte da brevetti altrui e in particolare:

- 1) monitorare l'attività dei concorrenti, individuando linee di sviluppo tecnologico, analizzando brevetti pubblici di aziende leader con l'obiettivo di ridurre il rischio di contraffazione di diritti di terzi;
- 2) prevedere un sistema di sorveglianza brevettuale periodico;
- 3) verificare la presenza di brevetti affinché il prodotto non sia in violazione degli stessi (c.d. "libertà di operare o di attuazione");
- 4) verificare la presenza di brevetti che siano venuti a scadere e la cui tecnologia è ormai di dominio pubblico;
- 5) definire policy o indicazioni operative che consentano di documentare l'autenticità dell'invenzione (registri aggiornati, firmati, datati, ecc.) in caso di contenzioso;
- 6) definire una policy per l'utilizzo di soluzioni tecniche coperte da diritti esclusivi altrui e per la conseguente stipulazione di licenze o concessioni;
- 7) monitorare le clausole di gestione di proprietà intellettuale in contratti e licenze;
- 8) prevedere che il fornitore/partners che si trovi nella necessità di utilizzare una qualche soluzione tecnica di cui una terza parte detenga i relativi diritti di proprietà intellettuale, debba preventivamente informare la società qualora intenda utilizzare tale soluzione, ottenendo, a proprie spese una licenza d'uso dalla parte titolare di detti diritti di proprietà intellettuale;
- 9) prevedere che, in caso di contestazione da parte di terzi, dell'uso di particolari prodotti progettati autonomamente dal fornitore, quest'ultimo provveda a tenere indenne e a manlevare la società da ogni pretesa, danno e/o da qualsiasi provvedimento che possa limitare la produzione e/o la vendita del prodotto da parte della società, nella misura che la stessa riterrà più opportuna;
- 10) prevedere obblighi di riservatezza nei confronti del fornitore/partners, affinché tratti come confidenziali tutte le informazioni tecniche, ricevute dalla società e non utilizzi, per attività diverse da quelle di cui all'accordo, informazioni di qualsiasi genere relative alle attività svolte, di cui venga a conoscenza durante il periodo di validità dell'accordo;
- 11) definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi mediante disposizioni organizzative e procedure;

12) individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio nonché in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove l'azienda intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio;

13) monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili rispetto ai marchi di cui la società sia titolare; in particolare, i nuovi marchi che vengono di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti;

14) qualora la verifica di anteriorità riveli l'esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi/mercati di interesse della società, la stessa provvede a valutare l'opportunità e la possibilità di chiedere e ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza) all'utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non può essere utilizzato, la proposta di nuovo marchio, dovrà essere pertanto abbandonata;

15) prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare la società ed assicurare la gestione delle domande di registrazione ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali;

16) accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;

17) nell'attività di realizzazione e commercializzazione di soluzioni software, applicazioni e altri prodotti informatici accertare preventivamente l'assenza di diritti di proprietà industriale a favore di terzi su soluzioni analoghe a quelle oggetto di realizzazione anche avvalendosi di consulenti esterni;

18) l'attività di realizzazione e commercializzazione di cui al punto che precede dovrà essere considerata operazione a maggior rischio per la quale dovrà venire stilata la "check list" da sottoporre all'ODV;

19) prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore;

20) qualora nell'ambito di collaborazioni con società terze, si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui la società sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione, clausole e procedure che impediscano l'utilizzo degli stessi in modo non conforme alle policy della società titolare o in violazione dei diritti di terze parti;

21) astenersi dal porre in essere pratiche che turbino l'esercizio di un'industria o di un commercio;

22) astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare il delitto di frode nell'esercizio del commercio.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, anche tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

a) improntare a onestà, correttezza professionale e trasparenza ogni rapporto e contatto con la clientela;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 99

b) nel rapporto con i clienti, seguire le procedure interne finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti stessi, offrendo assistenza e supporto professionale.

Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole con cui i medesimi si impegnano a garantire che la qualità dei prodotti oggetto del contratto sia conforme a:

a) quanto previsto dalle norme tecniche in vigore presso la società, da ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione nei paesi nei quali il prodotto dovrà essere commercializzato;

b) standard, capitolati, norme, circolari, procedure ed altra simile regolamentazione, di volta in volta comunicata o resa conoscibile al fornitore;

c) nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole che consentano alla società o a persone/enti delegati dalla stessa, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo utilizzati dallo stesso, ivi compreso, fra gli altri, ogni controllo e/o ispezione concernente l'adempimento di quanto previsto in tema di eventuale certificazione/omologazione del prodotto;

d) nei contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i consulenti, fornitori e/o partners, prevedere apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Etico e del Modello adottati dalla società e delle loro implicazioni per quest'ultima, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di partnership).

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partners i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché del Modello.

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) valutare le check list trasmesse per i progetti di realizzazione e commercializzazione di software, applicativi e altri prodotti informatici;

c) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25- bis.1 del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente parte speciale e proporrà ai soggetti competenti della Kiratech S.p.A. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui delitti contro l'industria e il commercio, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- d) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- e) effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente parte speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- f) verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati.

Repertorio dei Reati

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

“Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 2.065,83. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Occasioni di reato

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato di contraffazione ed alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali oppure nell'utilizzare marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Area Aziendale a rischio

L'area di rischio aziendale individuata è quella che intrattiene i rapporti con i fornitori operativi.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare.

Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 2.065,83. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente”.

Occasioni di reato

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*.

Area Aziendale a rischio

L'area di rischio aziendale individuata è quella che intrattiene i rapporti con i fornitori.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare.

Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito a querela della persona offesa se il fatto non costituisce un più grave reato con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a 1032”.

Occasioni di reato

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*.

Area Aziendale a rischio

Area commerciale ed ufficio tecnico.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare.

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Occasioni di reato

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*. Intrattenimento di relazioni con i clienti, intimando ai medesimi di utilizzare i servizi della Kiratech S.p.A. e non quelli della concorrenza ricorrendo alla minaccia e alla violenza.

Area Aziendale a rischio

Area commerciale ed ufficio tecnico.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Occasioni di reato

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*.

Area Aziendale a rischio

Area commerciale ed ufficio tecnico.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare.

Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 2.065,83. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore ad euro 103,29”.

Occasioni di reato

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*.

Area Aziendale a rischio

Area commerciale ed ufficio tecnico.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare.

Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro”.

Occasioni di reato

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*.

Area Aziendale a rischio

Area commerciale ed ufficio tecnico.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare.

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali
"Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, o altresì, al fine di trarne profitto, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione dei beni di cui sopra".

Occasioni di reato

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*.

Area Aziendale a rischio

Area commerciale ed ufficio tecnico.

Considerazioni applicative


Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato medio alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione ai rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace misura di prevenzione la valutazione preventiva delle operazioni di sviluppo e commercializzazione di prodotti informatici sotto il profilo dei diritti di proprietà industriale, nonché il controllo della regolarità dell'operazione tramite trasmissione di check list all'ODV prima della commercializzazione del prodotto.

L'ODV inoltre garantirà l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del sistema disciplinare.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09] <ul style="list-style-type: none"> • Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 	<ul style="list-style-type: none"> - intrattenere rapporti con i fornitori operativi e che gestisce e custodisce la merce di soggetti terzi; - area commerciale e movimento; - svolgimento delle attività di gestione dei nuovi prodotti collocati dalla società; s- volgimento delle attività connesse alla stipula di nuovi accordi commerciali con altre società; 	✓ Medio	Direzione Aziendale Responsabile Commerciale Direzione Tecnica

<ul style="list-style-type: none"> • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); • Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.); • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). 	-svolgimento delle attività connesse alla fase dell’istruttoria delle pratiche di finanziamento, identificazione e registrazione del cliente; - attività di back office relative al controllo antecedente le delibere di liquidazione dei finanziamenti; - attività di selezione dei collaboratori esterni (es. rete agenti/mediatori) e/o stipula convenzioni con soggetti esterni (società, amministrazioni pubbliche, ecc); - attività di produzione e commercio di prodotti; - concessione di finanziamenti o prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione; - partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a comportamenti illeciti nei confronti dei partecipanti.		
--	--	--	--

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



Reati Societari - Art. 25-ter D.Lgs. 231/01

Premessa

Il D.Lgs. 61/2002 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla commissione di reati societari da parte di amministratori, direttori generali o liquidatori nonché, in taluni casi, anche da loro sottoposti o altri soggetti che intrattengono rapporti qualificati con la Società (ad es. i suoi revisori). In particolare, come previsto dall’art. 25-ter del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 61/2002, la società può essere chiamata a rispondere nei casi di commissione dei reati in materia societaria previsti dal codice

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 105

civile agli articoli 2621 – 2641. La norma precisa che la responsabilità è estesa alla società ove detti reati siano commessi nell'interesse della società stessa¹⁴.

In proposito, si ritiene fondato recepire l'orientamento di autorevole dottrina, secondo cui non tutti i reati societari comportano profili di responsabilità per la società: infatti, vi sono alcuni reati la cui commissione risulta in ogni caso dannosa per la società, la cui economia sarà impoverita o comunque danneggiata, *“con l'effetto che, relativamente ad essi, non si potrà configurare il presupposto di fatto della responsabilità amministrativa della società, cioè la loro commissione nell'interesse della società”*¹⁵: trattasi in particolare dei reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), ripartizione illegale degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) e illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), nonché infedeltà patrimoniale (art. 2634 e 2635 c.c.). Inoltre, come sottolineato anche da Confindustria¹⁶, *“la riforma dei reati societari e, soprattutto, la previsione di sanzioni a carico delle imprese, ripropone in modo evidente le questioni relative all'autonomia, alla collocazione nell'organizzazione aziendale, ai poteri ed alla comunicazione”* da e verso l'Organismo; *“tali questioni diventano ancora più delicate con riferimento ai reati in esame, configurabili quali reati “propri”*¹⁷. Questa circostanza rende infatti problematica la mera previsione che la comunicazione delle predette anomalie sia rivolta proprio agli “unic” soggetti (apicali) che potrebbero commettere i reati che si tenta di evitare con la medesima comunicazione”. Uno dei maggiori problemi del diritto penale dell'impresa è quello dell'individuazione del soggetto che deve essere considerato destinatario delle norme penali all'interno delle organizzazioni complesse. E' opportuno premettere come il sistema penale dell'impresa sia caratterizzato dalla massiccia presenza dei c.d. reati propri, ovvero quei reati che possono essere realizzati solo da soggetti che rivestono particolari qualifiche extra-penali richiamate dalle norme incriminatrici. Tuttavia, l'art. 2639 c.c. equipara al soggetto formalmente investito della qualifica richiesta ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato anche *“chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”*, pertanto anche tali soggetti potrebbero essere ritenuti responsabili dei reati in esame. L'ente è pertanto responsabile se i reati sono commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza e, nel caso in cui, se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, il fatto non si sarebbe realizzato.

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto l'applicazione di sanzioni interdittive o accessorie, ma solo di sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs. 231/2001, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

¹⁴ A questo riguardo va notata la diversa formulazione dell'art. 5 D. Lgs. 231/2001, il quale prevede che l'ente è responsabile per i reati commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio”. Secondo la dottrina (cfr. nota successiva), “l'agire nell'interesse di taluno suggerisce l'idea che l'azione, già nel suo muoversi, sia diretta a realizzare quel ben determinato interesse; laddove la nozione di “vantaggio” appare più obiettiva, potendosi il vantaggio di taluno realizzare anche indipendentemente dall'intenzione di chi compie l'azione vantaggiosa. Nell'un caso si richiede un'intenzionalità riscontrabile ex ante; nell'altro un effetto giuridico rilevabile ex post.” (Rordorf “La responsabilità amministrativa delle società. D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231” in Le Società, n. 11/2001, pag. 1297). Secondo tale dottrina, quindi, il D. Lgs. 6/2001 circoscrive la responsabilità amministrativa della società per reati societari alle sole ipotesi di reati commessi con l'intenzione, rilevabile ex ante, di realizzare un'utilità per la società, non assumendo rilievo, invece, le ipotesi in cui il vantaggio dell'ente sia mera conseguenza obiettiva della fattispecie.

¹⁵ V. Salafia, “La responsabilità delle società alla luce del D.M. n. 201/2003 e delle modifiche al D. Lgs. n. 231/01”, in Le Società, n. 11/2003, pag. 1434

¹⁶ Cfr. Confindustria, “Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D. Lgs. n. 61/2002,” Roma, 3 ottobre 2002.

¹⁷ L'art. 25-ter fa infatti espresso riferimento a “amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza”.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d'ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.

E' opportuno infine ricordare che, per espressa previsione dell'art.25-ter del D.Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell'ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell'interesse dell'ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi - anche illeciti - e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l'ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.

La "Legge Anticorruzione" (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto la rubrica e il contenuto dell'art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di "Corruzione tra Privati". Recependo le misure previste dagli articoli 7 e 8 della *Convenzione Penale sulla Corruzione* (firmata dall'Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge 110/2012), la nuova norma punisce:

- I soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla propria società (commi 1 e 2);
- Chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3.)

La legge 190/2012 ha infine introdotto nel comma 1 dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 (Reati societari), la lettera s-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle condotte illecite di cui al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile (vale a dire alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell'interesse del proprio Ente.

Da ultimo, si segnala che, con la **Legge 27 maggio 2015, n. 69** (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2015 ed entrata in vigore il 14 giugno 2015, sono state introdotte alcune disposizioni di particolare rilevanza in materia di reati societari.

Ai fini che rilevano in questa sede, giova precisare che il provvedimento ha operato una significativa modifica degli artt. 2621 - 2622 c.c., in materia di falso in bilancio, ed introdotto l'art. 2621-bis c.p.

E' stato, inoltre, modificato l'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, che ha recepito le modifiche relative, appunto, al cosiddetto falso in bilancio.

Si riporta il testo del comma I dell'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, come modificato dalla L. 69/2015:

"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 107

Aree a rischio

- Predisposizione di comunicazioni dirette al socio unico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, relazioni, ecc.);
- predisposizione di prospetti informativi;
- predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società;
- gestione del magazzino;
- tenuta della contabilità;
- gestione dei rapporti con l'incaricato del controllo contabile e degli altri organi societari;
- predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
- attività relative alle riunioni assembleari;
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate (fusioni, scissioni etc.);
- tutte le attività aziendali, in cui è richiesto di relazionarsi con soggetti apicali, dirigenti e organismi di controllo di altre società;
- attività commerciali, che prevedono la vendita di beni o servizi a società;
- stipula e gestione di accordi di partnership con altre società;
- operazioni di modifica degli assetti societari;
- attività dell'ufficio acquisti.

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di contabilità generale;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 108

- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento di eventuali attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del socio;
- produrre e diffondere studi e ricerche in violazione delle norme, interne ed esterne, specificamente dettate per tale attività e, in particolare, senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente sussistenti;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità di vigilanza tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore; nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e nella documentazione trasmessa alle stesse, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- restituire conferimenti al socio o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società o dell'eventuali società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura all'organo amministrativo o ai liquidatori di altre società;
- effettuare con società terze accordi lesivi della concorrenza;
- offrire denaro o altre utilità ai vertici aziendali, ai liquidatori o ai dipendenti di altre società.

Procedure specifiche per aree sensibili

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito di Kiratech

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 109

S.p.A.], in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di:

- conoscere e rispettare i principi di *Corporate Governance* che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
- conoscere e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa di Kiratech S.p.A. ed il sistema di controllo di gestione;
- conoscere e rispettare le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- conoscere e rispettare le norme interne inerenti l'uso ed il funzionamento del sistema informativo di Kiratech S.p.A..

Procedure specifiche per operazioni a maggior rischio

Per ogni singola operazione a maggior rischio di reato, i principi procedurali dovranno essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. nelle attività di predisposizione di comunicazioni dirette al socio ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Kiratech S.p.A., anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, relazione trimestrale e semestrale, ecc.) dovranno essere osservate le seguenti procedure:

a) il Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari o il responsabile della funzione Amministrazione (o funzione simile per competenze), se istituiti, o, in mancanza dei primi, l'Amministratore della Società:

I. cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e, ove previsto, nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema:

- le procedure amministrativo - contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
- il risk assessment;
- la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave;
- il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni.

II. rilascia in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni della Società indirizzate al mercato che espongono dati contabili relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ed ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali della Società, una a alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della Società stessa.

III. verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:

a) l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci o della relazione semestrale nel corso del periodo,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 110

nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società; che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui si è esposti;

b) l'Organo Amministrativo della Società deve garantire al Responsabile Amministrativo di Kiratech S.p.A., per l'esercizio dei compiti attribuiti, la disponibilità di adeguati poteri e mezzi;

c) nell'espletamento delle proprie attribuzioni, l'intero reparto amministrativo:

- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
- riferisce periodicamente all'Organo Amministrativo;
- predispone una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio;
- predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che contribuiscono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neoassunti che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

Le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio, i bilanci d'esercizio e le relazioni trimestrali e semestrali) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri seguiti nella valutazione delle poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi e oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di riconoscimento dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;

- prevedano la trasmissione di dati e informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;

-verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste, ecc., nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata e in uscita tra Kiratech S.p.A. e gli organi esterni.

Nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le seguenti procedure:

- a) acquisizione - ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne - di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- b) accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla predisposizione di tali documenti.

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;

b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);

c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso ai precedenti punti dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;

b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;

c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

2. Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate i seguenti principi procedurali:

a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta all'Amministratore della Società;

b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

Rapporti con parti terze: nei contratti con i Consulenti ed i Partners deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché dei principi contenuti nel Modello organizzativo. In ogni caso:

a) tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto di Kiratech S.p.A. è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla Società;

b) è fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto di Kiratech S.p.A. di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 112

regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la Società.

Procedure specifiche per aree sensibili

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Kiratech S.p.A.;
 - tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Kiratech S.p.A. nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
 - assicurare il regolare funzionamento di Kiratech S.p.A. e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
 - astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da Kiratech S.p.A.;
 - assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
 - monitorare costantemente i report gestionali relativi ai flussi in entrata e in uscita dal magazzino;
 - verificare le modalità di applicazione dei criteri di valutazione del magazzino;
 - verificare che regolarmente sia effettuata la conta fisica del magazzino;

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) (nell'eventualità in cui il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sia sottoposto a verifica di una società di revisione) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio ed il bilancio

consolidato è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

c) con riferimento alle altre attività a rischio:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Repertorio dei reati

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote”.

Art. 2621-bis c.c - Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 200 quote”.

Fattispecie

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore. Il novero dei soggetti attivi è esteso dal successivo art. 2369 c.c. a “*chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione*” nonché a “*chi è legalmente incaricato dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni gestiti dalla stessa*”. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell’ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell’illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La condotta criminosa è duplice e si concretizza:

- 1) nella esposizione non veritiera di fatti materiali. Tali informazioni possono anche essere frutto di valutazioni;
- 2) nella omissione di informazioni imposte *ex lege*.

La falsità delle comunicazioni deve cadere sui bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. In particolare, vengono in considerazione:

Relazioni:

- relazione degli amministratori e dei sindaci al bilancio (artt. 2428 e 2429 c.c.);
- relazione per la distribuzione degli acconti dividendo (art. 2433-bis);
- relazione sulla situazione patrimoniale per la riduzione del capitale a seguito di perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.);
- relazione al bilancio liquidazione e bilancio finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.);

Bilanci:

- di esercizio (art. 2423 c.c.);
- finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.);
- straordinari, redatti in occasione di particolari circostanze;

Comunicazioni sociali:

- tutte le comunicazioni (anche verbali) previste dalla legge o genericamente dirette ai soci o ai terzi.

Le comunicazioni false assumono rilievo penale solo ove:

- da un lato, contengano falsità o omissioni che incidano sul risultato economico di esercizio o sul patrimonio netto;
- dall’altro, siano idonee ad indurre in errore i destinatari. Tale caratteristica andrà accertata diversamente, a seconda che i destinatari siano il pubblico ovvero i soci. Quanto all’elemento soggettivo del reato, la norma richiede “l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico” ovvero il “fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”, e quindi la presenza di un dolo specifico.

Il reato si consuma nel momento in cui la falsa comunicazione idonea ad ingannare il pubblico giunge a conoscenza dei destinatari; con particolare riferimento al bilancio, tale momento consumativo va individuato, per quanto riguarda i soci, nel relativo deposito per l’approvazione da parte dell’assemblea; per quanto riguarda il pubblico, col deposito successivo alla sua approvazione. La fattispecie è contravvenzionale ed è punita con l’arresto sino a cinque anni. La sanzione pecuniaria a carico della società varia da duecento a quattrocento quote.

Occasioni di reato

1. Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società:
 - a) figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravalutazione);
 - b) figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 115

- c) omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;
 2. dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 600 quote”.

Fattispecie

La fattispecie è identica a quella di false comunicazioni sociali di cui all'art 2621; l'unico elemento aggiuntivo è dato dalla presenza di un danno per i soci o i creditori destinatari delle comunicazioni. Per quanto riguarda la condotta di reato valgono quindi le considerazioni sopra riportate *sub art.* 2621 c.c.

Occasioni di reato

1. Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società:
 - a) figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravvalutazione);
 - b) figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni);
 - c) omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;
2. dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 116

cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Fattispecie

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di “responsabile della revisione”. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell’ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell’illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La società di revisione o il revisore sono chiamati a verificare (art. 1555 T.U.F.):

- a) che nel corso dell’esercizio siano regolari la tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano. Per l’esercizio dei suoi compiti, la società di revisione contabile ha diritto di ottenere dagli amministratori della società sottoposta a controllo documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli.

Il reato può essere posto in essere mediante due condotte, alternative ed equivalenti:

- a) mediante l’attestazione del falso (ad es. i revisori attestano, contrariamente, al vero, che la contabilità è stata tenuta in maniera regolare, che il bilancio corrisponde alle scritture contabili, che in conformità tra le norme dettate per la redazione del bilancio i criteri concretamente seguiti nella compilazione, ecc), ovvero
- b) mediante l’occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione (ad es. non sono resi noti i dati relativi allo stato economico, patrimoniale o finanziario della società sottoposta a controllo).

In entrambi i casi la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società soggetta a revisione. La condotta è sanzionata sia ove abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione (delitto, punito con la reclusione da uno a quattro anni); sia ove tale danno non sia stato cagionato (contravvenzione, punita con l’arresto fino ad un anno). Il bene giuridico tutelato è dunque l’interesse patrimoniale dei destinatari delle relazioni o comunicazioni. Quanto all’elemento soggettivo del reato, sono richiesti da un lato la generica consapevolezza della falsità e di ingannare i destinatari delle comunicazioni; dall’altro l’intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico). La sanzione pecuniaria a carico della società varia da cento a centocinquanta quote per la fattispecie contravvenzionale e da duecento a quattrocento quote nell’ipotesi di delitto.

Occasioni di reato

Redazione del bilancio

Considerazioni applicative

In base alla normativa, trovandoci di fronte ad un reato proprio, l’unico soggetto attivo ipotizzabile è il revisore dei conti. Tuttavia, dato che l’attività di revisione si fonda sulle documentazioni che vengono redatte dalla società sottoposta a controllo, il settore preposto ai rapporti con il revisore può essere considerato come un’area critica ai fini della prevenzione di questo reato.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 117

“Gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

Fattispecie

Il reato si configura quale reato proprio, che può essere commesso solo da chi riveste la carica di amministratore; l'art. 2369 c.c. estende l'ambito dei soggetti attivi a coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla carica di amministratore. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La condotta di reato si concretizza:

- 1) nell'occultamento di documenti;
- 2) nella realizzazione di altri artifici idonei, ove con artificio si intende una condotta di alterazione della realtà esterna ottenuta o simulando l'inesistente, o dissimulando l'esistente.

Le suddette condotte devono consistere nell'impedire o, comunque, nell'ostacolare l'esercizio dell'attività di controllo o di revisione che la legge demanda ai soci ovvero ad organi di controllo interni o esterni.

Si ritiene che non integrino il reato di impedito controllo tutte le ipotesi di ostruzione o impedimento delle funzioni di controllo, che si esauriscano in un rifiuto di informazione doverosa o in una falsa comunicazione; tali ipotesi saranno piuttosto sanzionate ex art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) o 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori).

Per quanto riguarda le attività di controllo, il cui impedimento concretizza la fattispecie in esame, si avrà riguardo a:

- a) per quanto riguarda i controlli demandati ai sindaci, l'art. 2403 c.c. individua questi ultimi con riferimento alla generale amministrazione della società, all'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, alla regolare tenuta delle scritture contabili ed alla corrispondenza del bilancio alle risultanze di queste, all'osservanza delle disposizioni codicistiche in tema di valutazione del patrimonio sociale, alla consistenza di cassa, all'esistenza di titoli di pegno, cauzione e custodia. Va considerato che, poiché i sindaci possono avvalersi di dipendenti ed ausiliari (art. 2403-bis c.c.), assume rilievo penale anche l'impedimento recato allo svolgimento delle funzioni demandate a tali coadiutori;
- b) per quanto riguarda l'attività di controllo dei revisori, l'art. 155 D.Lgs. 58/98 considera la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti oltre che la conformità alle norme che li disciplinano;
- c) con riferimento, infine ai controlli operati dal socio, consistenti nella richiesta di informazioni agli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e nella consultazione di libri sociali e documenti, va ricordato che questi ultimi vengono in rilievo solo nelle società prive di collegio sindacale.

La fattispecie è sanzionata sia che ad essa segua, sia che ad essa non segua un danno ai soci. Quanto all'elemento soggettivo del reato, l'illecito in esame postula la coscienza e volontà di impedire o ostacolare il controllo della gestione per effetto della condotta di occultamento (dolo generico) con la consapevolezza e la volontà di cagionare con tale condotta un danno ai soci (dolo eventuale, essendo

sufficiente la rappresentazione della possibilità di cagionare il detto danno). La sanzione pecuniaria a carico della società varia da cento a centottanta quote.

Occasioni di reato

Impedimento od opposizione alle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o al revisore, in particolare mediante occultamento di documenti, simulazione di circostanze inesistenti o dissimulazione di circostanze esistenti.

Considerazioni applicative

La fattispecie assume rilievo con riferimento al controllo esercitato sulla gestione della società dall'organo di controllo o dai Soci; assume rilievo, altresì, in ipotesi di controllo sui bilanci da parte di società di revisione.

Art. 2626 c.c - Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione sino ad un anno”.

Fattispecie

La norma si pone a tutela dell’integrità e dell’effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi. E’ reato proprio, commesso dagli amministratori fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale non avendosi in questo caso una concreta lesione del bene giuridico tutelato.

La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata, sotto qualsiasi forma (in modo diretto o indiretto, integrale o parziale), dei conferimenti ai soci, ovvero, vi può essere la liberazione dei soci dall’obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può avvenire anche in via simulata e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci. L’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono punite con l’arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

Fattispecie

L’articolo è posto a tutela dei soci e dei terzi da indebite erosioni del patrimonio sociale, che avvengono con la distribuzione di utili non realmente acquisiti o che devono, per legge, essere iscritti a riserve obbligatorie, arrecando così pregiudizio ai creditori che si vedono diminuire le risorse economiche utili al soddisfacimento del loro credito. La norma contiene una clausola di riserva: “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, ciò vuol dire che l’illegale ripartizione di utili o riserve può integrare anche un reato più grave quale può essere quello disciplinato dall’art 646 c.p. (appropriazione indebita). La norma si estende anche alla ripartizione di acconti su utili, ma solo quando essi non siano effettivamente conseguiti e non siano destinati a riserva legale. La fattispecie criminosa, di carattere contravvenzionale

apparentemente di natura strutturalmente dolosa, la si ritiene punibile anche a titolo di colpa, non risultando difficile ipotizzare una ripartizione di utili dovuta a negligenza, incompetenza, imperizia degli amministratori. Infine, la norma prevede una causa di estinzione del reato, consistente nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima dell'approvazione del bilancio.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Fattispecie

Il reato in esame è reato di danno che lede l’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La norma si riferisce alle operazioni illecite effettuate sulle azioni, sulle quote sociali, sulle azioni o quote della società controllante, dalle quali possa derivare una limitazione della sfera patrimoniale tutelata. L’obiettivo principale della fattispecie criminosa è quello di evitare *“l’annacquamento”* del patrimonio nei casi in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, fuori dai casi stabiliti dalla legge.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società e scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Fattispecie

Si tratta di reato proprio, che può essere commesso da chi riveste la carica di amministratore; per estensione ai sensi dell’art. 2369, il reato può essere commesso anche da chi esercita tale funzione in via di fatto, ovvero da coloro che sono legalmente incaricati di amministrare i beni della società o i beni dalla stessa posseduti dall’autorità giudiziaria o dall’autorità di pubblica vigilanza. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell’ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell’illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La norma tutela i creditori socialmente, assicurando l’effettività ed integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria. La condotta tipica si concretizza nell’effettuare operazioni sul capitale (fusione, scissione, riduzione) in violazione delle norme poste a tutela dei creditori. Il reato in esame è quindi integrato nelle ipotesi seguenti, ove ad esse segua un danno per i creditori:

a) riduzione del capitale:

- in caso di omissione nell’avviso di convocazione e dell’assemblea delle ragioni e modalità della riduzione;
- in violazione dei limiti minimi di capitale;
- in violazione dei limiti ex art. 2412 (quando la società, avendo emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate);

- con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti;
- facoltativa per perdite al solo fine di ripartire utili in danno dei creditori sociali (cfr. art. 2433 c. 3: in caso di perdite non può farsi luogo a c ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente);
- allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate;
- con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile (considerato che l'imputazione a riserva è potenzialmente lesiva delle ragioni dei creditori);
- in violazione del divieto di cui all'art. 2420-*bis* (che fa obbligo alle società che hanno emesso obbligazioni convertibili in azioni di non procedere ad operazioni di riduzione, fino a quando non diano scaduti i termini fissati per la conversione);
- in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese;
- malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza autorizzazione del tribunale);
- in presenza di autorizzazione del tribunale ma senza prestazione di garanzia.

b) fusione o scissione:

- in assenza di iscrizione nel registro delle imprese;
- eseguita prima che siano trascorsi i due mesi previsti dal codice (o vi sia stato preventivo consenso o deposito preventivo o garanzia o ricorra ipotesi per cui la garanzia non è richiesta);
- eseguita malgrado l'opposizione dei creditori.

Il dolo è generico e consiste nella volontà di effettuare una riduzione, fusione o scissione con la consapevolezza di violare le prescrizioni di legge previste a tutela dei creditori sociali. Perché il reato si configuri, è necessario che la condotta degli amministratori cagioni un danno ai creditori. Il reato si consuma al momento del verificarsi di tale danno. Il reato si estingue se prima del giudizio il danno cagionato viene risarcito. La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentocinquanta quote.

Occasioni di reato

- a) esposizione di dati non veritieri nella situazione patrimoniale di fusione/scissione;
- b) indicazione di dati non veritieri nella relazione di fusione/scissione;
- c) attuazione della delibera di riduzione del capitale prima del decorso del termine di opposizione per i creditori/malgrado l'opposizione dei creditori legittimati/senza autorizzazione del tribunale/ senza prestazione della garanzia;
- d) attuazione della delibera di fusione/scissione in assenza di iscrizione al registro delle imprese, o prima del decorso di due mesi dall'iscrizione/senza preventivo consenso dei creditori/ senza prestazione di garanzia;

Considerazioni applicative

La fattispecie può assumere rilievo per la società ove essa sia interessata da operazioni straordinarie sul capitale.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o

di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Fattispecie

Si tratta di un reato proprio, i cui soggetti attivi possono essere gli amministratori o i soci conferenti. Per estensione ai sensi dell’art. 2369 c.c. il reato può essere commesso anche da quei soggetti che, per incarico dell’autorità giudiziaria o pubblica, svolgono le funzioni di amministrazione o che comunque le svolgevano di fatto con continuità ed in modo significativo rispetto ai poteri tipici della funzione stessa. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell’ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell’illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La fattispecie vuole tutelare l’effettiva ed integrale formazione del capitale sociale; ciò che si vuole garantire, cioè, è il principio di effettività del capitale, destinato ad operare nelle fasi di costituzione della società e di aumento del capitale sociale. Il reato, quindi, è integrato solo ove si verifichi l’evento di “formazione fittizia del capitale”. Tre sono le condotte incriminate che possono portare al verificarsi di tale evento:

- a) la prima condotta incriminata consiste nell’attribuire azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale;
- b) la seconda condotta incriminata è descritta come sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Il requisito della reciprocità richiede l’esistenza di uno specifico accordo, avente di mira lo scambio di azioni o quote; non si presuppone, invece, la contemporaneità o la connessione delle due operazioni;
- c) la terza condotta incriminata concerne la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

La dottrina precisa che deve intendersi rilevante ogni valutazione che abbia ecceduto i limiti di una ragionevole discrezionalità tecnica debordando in modo eccessivo e quindi arbitrario.

In tutti e tre i casi, il reato si consuma nel momento di effettiva formazione del capitale sociale, ossia, come precisato dalla dottrina, nel momento della formale dichiarazione, effettuata attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo della società o degli atti che attestano l’effettuazione di un aumento di capitale. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le specifiche modalità di comportamento descritte nella fattispecie criminosa. La fattispecie è sanzionata con la reclusione sino ad un anno; la società è punita con sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote.

Occasioni di reato


- a) conferimento di beni in natura/crediti non accompagnato da relazione giurata dell’esperto nominato dal tribunale;
- b) mancato controllo delle valutazioni contenute nella relazione;
- c) esposizione di dati non veritieri nella situazione patrimoniale;

Considerazioni applicative

La fattispecie è configurabile, in sede di aumento del capitale come di trasformazione della società.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori, sono puniti,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 122

a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Fattispecie

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di liquidatore della società. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell’ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell’illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La condotta incriminata consiste nel ripartire i beni sociali tra i soci prima di avere pagato i creditori sociali, ovvero prima di avere accantonato le somme necessarie a soddisfare i medesimi. La fattispecie è integrata solo ove la condotta cagioni un danno ai creditori. La *ratio* incriminatrice va ravvisata, quindi, nell’esigenza di proteggere le ragioni dei creditori, i quali hanno diritto ad essere soddisfatti sui beni sociali, prima che questi vengano ripartiti tra i soci.

Il reato richiede il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di procedere alla ripartizione dei beni sociali fra i soci, pur nella consapevolezza che i creditori sociali non sono stati pagati per intero (né sono state accantonate le somme necessarie per pagarli) oltre alla coscienza e volontà di arrecare, mediante tale condotta, un pregiudizio economico alle ragioni di uno o più creditori. Il reato si consuma nel momento in cui è cagionato un danno ai creditori;

il reato è procedibile a querela. La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentocinquanta quote.

Considerazioni applicative

La fattispecie viene in rilievo solo nel caso in cui la società venga messa in liquidazione.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra Privati (nuova lett s-bis, comma 1, art. 25-ter, del D.Lgs. 231/2001)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumeto alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”.

Fattispecie

L’art. 1, comma 76, della legge 190/2012, è intervenuto sull’art. 2635 c.c. modificandone in primo luogo la rubrica da delitto di “infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità e corruzione” a delitto di “corruzione tra privati”. La condotta tipica consiste nel compimento o l’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumeto alla società. Tali comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri. Laddove venga accertata una responsabilità, la Società può essere soggetta ad una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull’assemblea

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 123

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Fattispecie

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva. Di fatto, peraltro, sarà difficile che il reato sia commesso da soggetti che non rivestano almeno la qualità di socio. La norma tutela l’interesse al corretto funzionamento dell’assemblea ed in particolare il rispetto del principio, maggioritario. La condotta di reato consiste nell’adozione di atti simulati o fraudolenti; perché si configuri il reato tali condotte devono determinare la maggioranza in assemblea. Quanto all’elemento soggettivo, devono sussistere la coscienza e volontà di determinare la maggioranza in assemblea nonché il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo specifico). Il reato si consuma col verificarsi dell’evento. La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentocinquanta quote.

Occasioni di reato

- a) Falsificazione del verbale di assemblea al fine di far figurare presenti e votanti soggetti che in realtà non sono intervenuti, o che non hanno votato, o che hanno votato in maniera diversa;
- b) c.d. mercato di voto;
- c) ricorso a prestanome al fine di ammettere al voto in assemblea soggetti non legittimati;
- d) impiego di azioni non collocate;
- e) attribuzione di voto plurimo;
- f) computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale.

Aree aziendali a rischio

Adempimenti in materia di funzionamento dell’assemblea (convocazione; deposito – ove previsto - delle partecipazioni presso la sede della società; verifica della regolare costituzione; esercizio del diritto di voto; verbalizzazione).

Considerazioni applicative

La fattispecie può astrattamente essere integrata in ogni occasione di assemblea della società, ordinaria o straordinaria.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o di enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine occultano con altri mezzi fraudolenti o in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

Fattispecie

Si tratta di reato proprio, per la cui commissione è necessaria la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore, nonché i soggetti tenuti per legge a determinati obblighi nei confronti delle pubbliche autorità di vigilanza. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La fattispecie tutela l'interesse al corretto svolgimento delle funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza. La condotta criminosa è duplice, potendo concretizzarsi:

- a) nella esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione; ovvero
- b) nell'occultamento con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Quanto all'elemento soggettivo di reato, è richiesto il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di ostacolare, con la propria condotta, le funzioni degli organismi, di vigilanza. La fattispecie è sanzionata con la reclusione da uno a quattro anni. La sanzione pecuniaria a carico della società varia da duecento a quattrocento quote.

Principi e procedure adottati da Kiratech S.p.A.

In relazione ai reati elencati ai paragrafi precedenti e con specifico riferimento alle attività di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, Kiratech S.p.A. è dotata di politiche che si applicano al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e consolidato (se applicabile) e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme vengono tempestivamente integrate e aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati. Sono inoltre impartite istruzioni contabili rivolte alle Funzioni con cui si è stabilito quali dati e notizie debbano essere forniti all'Area Amministrativa, con quali modalità e la relativa tempistica.

Il sistema di reportistica impiegato e il sistema utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni garantiscono la tracciabilità dei singoli passaggi. Il responsabile di ciascuna Funzione coinvolto nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie. La procedura concernente la circolazione di tali dati e informazioni finanziarie prevede che la mera trasmissione degli stessi comporti l'automatica attestazione del mittente in merito alla completezza e veridicità dei medesimi. Su tali dati vengono inoltre attuati specifici ed ulteriori controlli da parte dell'Area Amministrativa.

In relazione alla attività di gestione dei rapporti con le società di revisione sono stati previsti ruoli e compiti dei responsabili coinvolti e sussiste l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza. In via generale le procedure adottate e idonee alla prevenzione dei reati societari consistono nell'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio.


Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
----------------------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------------------

<p>Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p> <ul style="list-style-type: none"> False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.); Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.); Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.). 	<ul style="list-style-type: none"> Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo (imputazione delle scritture contabili e verifiche dei dati contabili messi a sistema) Predisposizione delle relazioni allegare ai prospetti economico patrimoniali di bilancio (redazione sulla gestione e nota integrativa), da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo; Collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento delle funzioni riguardanti la destinazione dell'utile di esercizio. gestione rapporti con i responsabili della revisione Gestione dei rapporti con i soci, con il CS e con la Società di revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della Società. attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci; liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite. Acquisto o sottoscrizione di quote emesse dalla società, fuori dai casi previsti dalla legge, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Compimento di atti simulati o fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea (ad es., facendo intervenire soggetti non legittimati a partecipare) diffusione di notizie false; realizzazione di operazioni simulate (ad es., compravendita di azioni o altri strumenti con mutamento soltanto apparente della proprietà degli stessi); compimento di altri artifici (ad es., diffusione di una serie di comunicazioni idonee ad ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie). 	<p>✓ Medio</p>	<p>CdA Direzione Aziendale Direttore Amministrativo Direttore Commerciale Direttore Personale Direttore Tecnico</p>
--	--	----------------	---

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Molto					
-------	--	--	--	--	--

Legenda



Reati contro la personalità individuale - Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente parte speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile).

Anche se va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Vi sono poi ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. È il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un'impresa che, operando nel settore editoriale o dell'audiovisivo, pubblica materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti Internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblichino annunci pubblicitari riguardanti i materiali descritti.

Al riguardo, è importante considerare che l'introduzione della nuova fattispecie di "*pedo-pornografia virtuale*" prevista dall'art. 600-*quater*, comma 1, c.p., estendendo l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse, amplia anche l'ambito delle aree aziendali di attività a rischio di commissione di reati di questo tipo.

La società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi particolarmente esposte a fattispecie criminose di questo specie, per cui sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno al fine di individuare le aree, i processi ed i soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi così identificati.

Nella pratica, il nuovo reato di "*pedo-pornografia virtuale*" si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).

Pertanto, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Le pene - di natura esclusivamente pecuniaria - applicabili all'ente per le ipotesi delittuose in esame variano in considerazione delle concrete modalità di realizzazione degli illeciti, per cui si avrà una sanzione pecuniaria:

- da trecento a ottocento quote nei casi previsti dall'art. 600-*ter*, comma 1 e 2, c.p. (esibizioni pornografiche o materiale pornografico realizzati utilizzando minori; commercio di materiali di pornografia minorile), anche se relativi al materiale di "*pornografia virtuale*" di cui all'art. 600-*quater*, comma 1, c.p.;
- da duecento a settecento quote nelle ipotesi previste dall'art. 600-*ter*, comma 3 e 4, c.p. (distribuzione, diffusione o pubblicizzazione del materiale pornografico relativo a minori; divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori; offerta o cessione, anche a titolo gratuito, di materiale di pornografia minorile) e dell'art. 600-*quater* c.p. (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale di "*pornografia virtuale*" di cui all'art. 600-*quater*, comma 1, c.p.

Quanto all'altra fattispecie di reato, quello delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi.

Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo proposito sarà opportuno svolgere

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 128

controlli sulle aree aziendali a rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet, per richiamarne alcune) e predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti descritti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Legge 172/2012 – Convenzione di Lanzarote

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° Luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, con l'uso di forza, costrizione o minacce ed è stata approvata dal Senato della Repubblica dopo un lungo iter parlamentare lo scorso 19 settembre 2012 con il D.D.L. 1969-d.

Fra le misure preventive enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con minori;
- l'educazione dei minori, affinché ricevano informazioni sui rischi che possono correre e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime e invita gli Stati a incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale e creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori. Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La Convenzione di Lanzarote penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on-line o nei siti di giochi. Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata. La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 c.p.- Art. 24-ter (associazione per delinquere), 600-bis (prostituzione minorile) e 600-ter (pornografia minorile) – Art. 25-quinquies, già inclusi nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

Aree a rischio



	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 129

- A. Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con Kiratech S.p.A.;
- B. conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Divieti specifici

Procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Kiratech S.p.A.], in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di:

- a. conoscere e rispettare con riferimento alla rispettiva attività tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico;
- b. Le seguenti procedure aziendali:
 - procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
 - il regolamento acquisti;
 - i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Kiratech S.p.A.. la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola *Area a Rischio* gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV:

- si deve richiedere l'impegno dei Partners, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partners o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partners o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex-ante;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte delle Società, deve essere verificato il rispetto delle norme gius-lavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 130

Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

- qualora un Partners abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di Kiratech S.p.A., il Partners dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973", "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile", Convenzione di Lanzarote);
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partners, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
- nei contratti con i Partners, Fornitori, Consulenti e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati dalla presente Allegato ovvero, in caso contrario, di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione da parte di Kiratech S.p.A.. in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;
- deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dal presente documento;
- la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
- Kiratech S.p.A. periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- nel rispetto delle normative vigenti, Kiratech S.p.A. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
- Kiratech S.p.A. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, la Società è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partners i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:



- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Repertorio dei Reati

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la donazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile

“E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto”;*
- 2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona d'età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Articolo 600-quater del codice penale. Detenzione di materiale pornografico

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 1.549 ”.

Art. 600-quater.1 c.p. – Pornografia virtuale

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937”.

Art. 601 c.p. – Tratta di persone

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Considerazioni applicative

Il rischio di commissione dei reati in esame è alquanto remoto per la Kiratech S.p.A., essendo difficile individuare la sussistenza di un interesse o di un vantaggio per l’ente, che è una delle condizioni al verificarsi della quale è subordinata la responsabilità amministrativa dell’ente.

Controlli Preventivi / Esempificazioni

Alcuni strumenti di prevenzione che l'ente potrà predisporre per prevenire la commissione delle condotte rilevanti:

- applicare il codice di condotta dell'industria turistica italiana;
- adottare strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- dettare disposizioni nette ed inequivocabili in merito ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte dei dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo a quelle note per il fenomeno del turismo sessuale;
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti nei settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree richiamate nel punto precedente;
- prevedere nel Codice Etico uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in materia di salute e sicurezza.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]. <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); • Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); • Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); • Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); • Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); • Tratta di persone (art. 601 c.p.); • Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). 		✓ Molto Basso	

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Molto Alto 5	5	10	15	20	25
Alto 4	4	8	12	16	20

Legenda

16-25	Molto Alto
9-15	

Impatto							Alto
	Medio 3	3	6	9	12	15	5-8 Medio
	Basso 2	2	4	6	8	10	2-4 Basso
	Molto Basso 1	1	2	3	4	5	1 Molto Basso
		Molto Basso 1	Basso 2	Medio 3	Alto 4	Molto Alto 5	
							Probabilità

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Art. 25-septies D.Lgs. 231/01

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- Omicidio colposo, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei luoghi di lavoro (art. 589 – 2° comma c.p.); tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro ed in materia di tutela dell'igiene e della salute dei luoghi di lavoro segua la morte di un lavoratore e/o di terzi.
- Lesioni colpose gravi o gravissime, causate con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei luoghi di lavoro (art. 590 – 3° comma c.p); tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro ed in materia di tutela dell'igiene e della salute dei luoghi di lavoro segua una lesione personale, grave o gravissima, del lavoratore e/o di terzi.

In base all'art. 583 c.p. la lesione personale e grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale e gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà di favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 135

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, e richiama l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori.

Destinatari e Principi Generali di Comportamento

La presente regolamentazione si riferisce a comportamenti posti in essere da chiunque, in ambito della Kiratech S.p.A. sia preposto a dare attuazione, a vari livelli, alle norme (interne e non) adottate in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (qui di seguito, i "Destinatari").

Obiettivo è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati dal Decreto.

Pertanto, è sancito, a carico dei Destinatari il divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano comunque potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua Unità Organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale.

Segnatamente, anche alla luce di quanto prescritto dal Codice Etico adottato dalla Kiratech S.p.A., ai Destinatari è fatto obbligo di:

- promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la Società;
- provvedere al costante e tempestivo adeguamento delle norme interne alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza;
- sviluppare e mantenere un rapporto di costruttiva collaborazione con le Istituzioni Pubbliche preposte ad effettuare attività di controllo in tema di Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro;
- sviluppare programmi di formazione (e di informazione) specifici sulle tematiche della Salute e Sicurezza, diversamente modulati a seconda della popolazione aziendale destinataria ed effettuare specifici controlli mirati a verificare l'effettiva fruizione degli stessi;
- effettuare periodiche attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- adottare specifiche politiche di selezione delle società esterne cui possono essere affidati appalti di lavori/servizi;
- promuovere e garantire, nella gestione di attività affidate in appalto a terzi, la cooperazione ed il coordinamento tra l'attività propria della Società e quella della società appaltatrice;
- garantire il rispetto della normativa in materia organizzazione del lavoro, con particolare riferimento ai tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale del personale dipendente.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la Società, in particolare, assicurerà:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 136

- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e, ove necessario, addestramento, rivolte ai dipendenti per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi;
- progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;
- l'introduzione e l'applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, dovrà essere contenuta un'apposita clausola regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Principi ed elementi applicativi del Modello

La gestione delle tematiche di salute e sicurezza è attuata dalla Kiratech S.p.A. attraverso:

- predisposizione del Documento di Valutazione Rischi e relativo programma di attuazione;
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- istituzione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- nomina del medico competente;
- nomina e formazione del personale incaricato di applicare le misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.

Le risorse economiche impiegate per la gestione del sistema di salute e sicurezza sono dimensionate in modo da attuare una strategia che vede nella prevenzione il primo elemento di gestione ottimale dei rischi.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'Azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, la Kiratech S.p.A.:

- verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Inoltre, la Società:

- coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il personale dell'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Istruzioni e Verifiche dell'OdV

In aggiunta ai compiti di vigilanza già descritti, l'OdV per quanto concerne specificatamente i Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve:

- coordinarsi con il **RSPP** per l'individuazione di eventuali integrazioni alle procedure esistenti volte a rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate;
- inviare all'Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale un report con cadenza annuale sullo stato d'attuazione del sistema predisposto per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25-*septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art.300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del Codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-*septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "*colpa specifica*" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di Kiratech S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Aree a rischio

Ruoli aziendali coinvolti

Datore di Lavoro, Dirigenti, Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposti Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili. In relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., le aree ritenute più a rischio risultano essere, ai fini del presente modello organizzativo, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali, validi per tutti i dipendenti, apprendisti, terzi e visitatori, come individuato nel documento di Valutazione dei Rischi, che risulta essere a tutti gli effetti un Manuale della gestione dei principali aspetti di sicurezza nella Società:

- attività di affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne;
- valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza;
- formazione ed informazione del personale;
- gestione delle emergenze;
- gestione della conformità di macchine ed impianti;
- acquisto di servizi - affidamento di lavori in appalto ad aziende esterne;
- manutenzione delle attrezzature antincendio.

- formazione del personale sulla Sicurezza.
- manutenzione autobus.

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25-*septies* del D.Lgs. 231/2001;
- in particolare, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nel presente Allegato.

Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:

- aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;
- mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo la attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori della Kiratech S.p.A. e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro della Società.

Procedure specifiche per aree sensibili

Mantenere aggiornato il documento di Valutazione dei Rischi e a seguirne le indicazioni per la mitigazione dei rischi;

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di:

- conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse;
- verificare l'adempimento delle misure indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi e la loro efficacia;
- verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di appalti;
- verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di cantieri;
- verificare periodicamente lo stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti applicabili;
- verificare la corretta manutenzione programmata delle macchine/attrezzature;
- verificare il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio;
- verificare l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori.

Nella selezione dei fornitori di prestazioni d'opera e nella valutazione delle relative competenze tecnico-professionali, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni nella presente area strumentale, sono tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza in merito alla gestione degli appalti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 139

Tali disposizioni oltre a definire ruoli e responsabilità, prevedono il controllo, da parte dell'azienda, delle competenze tecnico-professionale del personale esterno incaricato.

Il personale aziendale coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane verifica che:

- il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;
- il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il personale addetto alle squadre di emergenza sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;
- tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste;
- il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla Direzione sia attuato;
- la manutenzione delle macchine ed attrezzature è effettuata a cura dei Responsabili d'officina.

Il responsabile del SGI Q.A. e Sicurezza periodicamente verifica l'avvenuta registrazione delle manutenzioni come da programma di manutenzione e secondo le Istruzioni aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), tutto il personale aziendale è tenuto al rispetto di tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ✓ il Codice Etico;
- ✓ il Documento di Valutazione dei Rischi;
- ✓ tutte le procedure, istruzioni o disposizioni aziendali poste in essere dal Datore di Lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, compresa la documentazione in materia di appalti.

Ai Partners, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Kiratech S.p.A., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nei contratti con i Partners e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.

I responsabili del SPP devono essere dotati di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, del potere di impulso nei confronti del datore di lavoro;

Attività OdV

- Verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati art.25-septies, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

a) incontrare periodicamente il Responsabile della Sicurezza Aziendale;

b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito della Società (ad esempio: il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

Repertorio dei Reati

1. *"In relazione ai delitti di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura par a 1000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".*

Fattispecie

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 141


L'art. 300 D.Lgs. 81/2008 prevede oggi l'inserimento tra i cosiddetti reati presupposto per la responsabilità degli enti anche l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La Legge 3 agosto 2007 n. 123, che ha in prima battuta introdotto la fattispecie in commento, ha determinato un cambiamento radicale nell'ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori spostando l'accento dalle responsabilità penali di singoli soggetti, quali il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i singoli lavoratori, alla responsabilità "amministrativa" della società che viene chiamata a rispondere dell'illecito, quale soggetto giuridico autonomo, in aggiunta all'autore materiale dell'illecito stesso. Il datore di lavoro è destinatario di uno specifico obbligo legale di garanzia, in virtù del quale deve adottare tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza dei lavoratori impiegati in azienda. In particolare, a mente della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica (D.Lgs 81/2008), il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 comma 2 c.p., secondo cui *"non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*. È opportuno sottolineare che il datore di lavoro ha un obbligo di tutela non solo dei lavoratori, bensì, anche di coloro che si trovino in una situazione analoga ad essi e che siano presenti sul luogo di lavoro per qualsiasi ragione, purché a questo connessa. I nuovi reati-presupposto previsti dall'art. 25-septies sono l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, *"commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"*. Per quanto concerne il delitto di lesioni colpose, la norma in primo luogo circoscrive l'ambito d'applicazione esclusivamente alle sole fattispecie di lesioni gravi, che abbiano messo in pericolo la vita delle persone offese ovvero per la malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, e gravissime, in cui vi è stato un indebolimento permanente di un senso o di un organo, secondo la definizione dell'art. 583 c.p.

L'intervento normativo assume particolare rilevanza perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa. Non pochi problemi possono sorgere nel doveroso coordinamento con gli artt. 5 e 6 D.Lgs 231/2001 che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente. Il Modello, per essere efficacemente attuato, deve essere integrato con il complesso sistema degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo ed anche dalle procedure eventualmente già presenti. Il richiamo alle procedure già esistenti e l'integrazione del Modello con le stesse appare inevitabile ed in osservanza con quanto predisposto altresì dalle Linee Guida di Confindustria, ove si sottolinea anche l'importanza di evitare inutili e costose duplicazioni.

Considerazioni applicative

Il rispetto della disciplina normativa, dettata in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tuttavia, non elimina, in modo assoluto, gli obblighi e la responsabilità del datore di lavoro. Ne segue che il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che tali condizioni di sicurezza siano mantenute in maniera efficiente. In particolare, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza affinché il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza e, a tal fine, è tenuto ad adottare tutte quelle

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 142

misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità del lavoratore.

Principi adottati dalla Kiratech S.p.A.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa in esame la Società ha introdotto l'obbligo - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, Fornitori e Partners, tramite apposite clausole contrattuali di:

- a) stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) prevedere un processo di valutazione dei rischi, comprendente anche la verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica, igiene e salute sul lavoro, nonché l'analisi dell'evoluzione giurisprudenziale in materia ed altresì lo studio degli accadimenti potenzialmente riconducibili alle fattispecie di reato colpose;
- d) applicare in modo rigoroso il sistema sanzionatorio a fronte di condotte poste in essere dal dipendente che integrino comportamenti atti a porre a rischio la salute ovvero la sicurezza propria ovvero di altri dipendenti.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico di tutti i dipendenti di rispettare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente lavorativo e, di conseguenza, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti Kiratech S.p.A...


Per conseguire gli obiettivi prefissati nella presente Parte Speciale la Società dovrà assicurare:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- la messa a disposizione delle risorse necessarie e sufficienti per realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali finalizzati a conseguire l'obiettivo del miglioramento continuo dei livelli di sicurezza sul lavoro;
- le attività di formazione e informazione dei dipendenti;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione dei fornitori e di tutti i collaboratori esterni, affinché adeguino le proprie condotte agli standard di sicurezza della Kiratech S.p.A.;
- prevenzione ed attenuazione dei rischi per la salute e la sicurezza di dipendenti, collaboratori e clienti;
- lo sviluppo dei processi produttivi nel rispetto delle prerogative della sicurezza e salute sul lavoro e nel rispetto delle normative in materia;
- attenzione ed attivazione per le indicazioni ed i suggerimenti provenienti da ogni settore di attività dell'azienda;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze;
- l'applicazione di procedure di verifica dell'attuazione della politica aziendale in tema di sicurezza e salute sul lavoro.

Destinatari e prescrizioni

In tema di salute e sicurezza si deve ritenere che siano Destinatari della Parte Speciale relativa al contenimento del rischio del verificarsi dei reati colposi tutti i dipendenti sia in posizione subordinata che



	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 143

apicale. Obiettivo primario delle misure di precauzione e prevenzione della presente sezione del Modello deve essere individuato nell'attendersi da parte di tutti i destinatari alle norme di condotta in essa elaborate ovvero richiamate al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di potenziali situazioni di rischio per il verificarsi dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. Vengono pertanto individuati i principi generali e procedurali specifici ai quali tutti i dipendenti ed i collaboratori esterni debbono attenersi scrupolosamente per dare piena attuazione agli obiettivi di tutela che si prefigge il Modello di organizzazione aziendale. Parimenti vengono forniti gli strumenti necessari per il controllo e la conformità delle condotte alle regole, ai principi ed ai precetti specifici dettati in materia di salute e sicurezza del lavoro. Sul punto l'Organismo di Vigilanza unitamente ai responsabili delle altre funzioni aziendali dovranno operare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste nel presente Modello. Tutti i dipendenti della Kiratech S.p.A. devono pertanto conoscere ed osservare i principi generali e le regole contenute nel Codice Etico, in tutte le procedure aziendali in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro.

Regolamentazione dei rapporti tra Organismo di Vigilanza e dipendenti – dirigenti (Processo Informativo)

Al fine della migliore e completa attuazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione è fatto obbligo al dipendente - dirigente di segnalare mediante comunicazione scritta tutti gli eventi accaduti durante l'esecuzione dell'attività lavorativa, gli eventuali interventi delle autorità in materia di sicurezza e le eventuali prescrizioni comminate all'azienda o al responsabile della sicurezza e prevenzione o direttamente all'OdV. Parimenti il Responsabile della Sicurezza (RSPP) dovrà inviare con cadenza semestrale una relazione avente ad oggetto:

- episodi rilevanti in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza sul lavoro;
- interventi di autorità ispettive ed eventuali prescrizioni comminate;
- verifica dell'effettiva attuazione del Modello nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza dovrà prevedere e definire le specifiche casistiche per le quali il flusso informativo debba essere attuato in modo tempestivo ed immediato e provvedere a darne comunicazione a tutti i destinatari. Particolarmente importanti e rilevanti sono i compiti dell'Organismo di Vigilanza per quel che concerne l'osservanza del Modello in relazione ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quel che concerne la presente parte speciale avrà compiti di proposta e verifica dell'adozione di principi e condotte nelle diverse aree di rischio, predisponendo forme di conservazione delle istruzioni impartite. Dovrà altresì svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del Documento di Valutazione dei rischi, anche fruendo dell'ausilio delle strutture aziendali. Dovrà altresì esaminare le segnalazioni ricevute, predisponendo le necessarie verifiche ed i controlli opportuni.

Dovrà verificare la funzione del DDLP (Datore di lavoro a fini prevenzionistici) quale Responsabile Interno del Modello. Viene dunque a strutturarsi un integrato sistema di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente responsabile ed equivalente) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di secondo grado.

Poteri di delega



La delega di funzioni nell'ambito della sicurezza sul lavoro dovrà rispondere ai requisiti previsti dall'art. 16 d.lgs 81/2008, che si elencano di seguito:

- ogni atto di delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata per iscritto.

La Kiratech S.p.A. si impegna a rispettare il conferimento delle deleghe di funzioni in ottemperanza ai precetti normativi sopra riportati. L'Organismo di Vigilanza effettuerà verifiche periodiche in ordine al rispetto dei requisiti normativamente imposti per l'effettività delle deleghe di funzioni.

Mappatura delle attività a Rischio di reato

L'impresa deve individuare le attività nel cui ambito i reati possono essere commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza; occorre:

- monitorare la normativa applicabile in azienda in tema di salute e sicurezza;
- individuare i soggetti destinatari delle norme, che sono i potenziali soggetti attivi dei reati;
- individuare le attività in cui le norme, in quanto applicabili, possono essere violate.

Per questa mappatura, il documento programmatico aziendale di sicurezza, prescritto dall'articolo 28 del d.lgs. 81/2008, rientra fra gli strumenti utili, purché redatto correttamente ed aggiornato periodicamente. Il documento parte dalla valutazione dei rischi (DVR), che è un "check-up" aziendale propedeutico all'adozione delle misure necessarie per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, che compongono il documento sulla sicurezza. La valutazione identifica i pericoli ed i rischi associati e ne valuta probabilità e magnitudo, sulla base di una indagine che comprende fattori diversi; ad esempio:

- l'ambiente nel quale si svolge il processo produttivo;
- strutture, attrezzi, apparecchi, macchine, impianti;
- materiali (materie prime, sottoprodotti, reflui, rifiuti, prodotti finali, etc);
- attività del processo produttivo;
- fattori ed agenti inquinanti;
- gli uomini che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nelle attività aziendali e la struttura organizzativa (organigramma, mansionario, posizioni direttive ed operative, deleghe, poteri di spesa, eccetera);
- livelli di addestramento, formazione ed informazione;
- regolamentazione di legge, norme di buona tecnica ed altra documentazione similare (registro infortuni; statistiche e pubblicazioni INAIL, ISPESL, eccetera; studi di settore; fonti bibliografiche);
- misure preventive e protettive in essere;

Tuttavia, la mappatura delle attività a rischio di reato è cosa parzialmente diversa dalla mappatura delle attività a rischio di infortuni e tecnopatie. Ad esempio, fra le attività a rischio di reato è da includere la sorveglianza sanitaria, in relazione alle omissioni del medico competente che potrebbero avere rilevanza causale nella produzione dell'evento; lo stesso vale per l'attività di amministrazione della società, in relazione, ad esempio, alla rilevanza causale che potrebbe avere l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza e

controllo che residua in capo agli amministratori non delegati. Quindi, per l'individuazione delle attività a rischio di reato è necessario integrare il DVR con l'analisi dei reati in esame, soprattutto in relazione ai potenziali soggetti attivi, tenuto conto anche degli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.


La mappatura delle attività a rischio non deve escludere alcun ambito di operatività, in quanto i reati in esame possono investire la totalità delle componenti aziendali. Quindi, le attività nelle quali vigono obblighi di sicurezza la cui violazione può comportare la commissione dei reati in esame sono, in parte, comuni a tutti i settori produttivi, e, in parte, specifiche del settore; ad esempio:

- obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (articoli 16, 17, 18 e 19 d. lgs. 81/2008): valutazione dei rischi, elaborazione del documento programmatico aziendale di sicurezza, designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nomina del medico competente, designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, adozione delle misure necessarie per la salute e sicurezza dei lavoratori, obblighi di formazione, informazione ed addestramento, esercizio corretto della delega di funzioni, vigilanza e controllo sull'operato del delegato, eccetera;
- obblighi degli amministratori non delegati: vigilanza e controllo sull'operato dell'amministratore con delega;
- servizio di prevenzione e protezione (38 e seguenti d.lgs. 81/2008);
- gestione delle emergenze (articoli 43 e seguenti d. lgs. 81/2008);
- gestione dei contratti di appalto e dei contratti d'opera (articolo 26 d.lgs. 81/2008);
- informazione, formazione ed addestramento (articoli 36 e 37 d.lgs. 81/2008);
- manutenzione del parco mezzi;
- gestione ambientale per le modalità che possono avere conseguenze su salute e sicurezza;
- attività amministrativa/impiegatizia per l'uso di videoterminali (rischi connessi alla vista, all'affaticamento fisico-mentale, alle condizioni ergonomiche, eccetera).

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].	<ul style="list-style-type: none"> • adempimenti ed incombenze dipendenti e connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 106/09 e successive modifiche e integrazioni. 	✓ Molto basso	CdA RSPP Direttore Tecnico

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Molto Alto						Legenda Molto Alto
5	5	10	15	20	25	
Alto						
4	4	8	12	16	20	

Impatto	Medio						
	3	3	6	9	12	15	
	Basso						
	2	2	4	6	8	10	
	Molto Basso						
1	1	2	3	4	5		
	Molto Basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto		
	1	2	3	4	5		

Probabilità

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Art. 25-octies D.Lgs. 231/01


I reati di riciclaggio (di seguito i “*Reati di Riciclaggio*”) sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all’art. 25-octies, attraverso il D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito “*Decreto Antiriciclaggio*”).

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei *Reati di Riciclaggio* prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l’altro l’effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi¹⁸ ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Da ultimo, si segnala che la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Trattasi di una relevantissima innovazione, destinata ad incidere sullo stesso catalogo dei reati disciplinato dal D.Lgs. 231/01, il cui articolo 25-octies è stato, infatti, modificato. L’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra

¹⁸ E’ previsto ad esempio il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione è pari o superiori a Euro 3000,00. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 147

soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Aree a rischio

1. Rapporti con fornitori e partners a livello nazionale e transnazionale;
2. flussi finanziari in entrata;
3. rapporti con soggetti terzi relativi a:
 - contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
 - transazioni finanziarie con controparti;
 - investimenti con controparti;
 - sponsorizzazioni;
 - acquisto di beni e servizi;
 - pagamenti ed incassi;
 - gestione fatturazione;
 - marketing e commerciale;
 - processo di erogazione del credito.

Eventuali integrazioni delle suddette *Aree a Rischio* potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di Kiratech S.p.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

- **Ricettazione, riciclaggio e reimpiego;**
- **Trasferimento fisico di denaro frutto di proventi illeciti;**
- **Emissione di fatture false per riciclaggio;**
- **Acquisto di beni strumentali provenienti da reato;**

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies* del Decreto;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi superiori a 2.999,99 eu;
- di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Divieti specifici



	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 148

Procedure specifiche per aree sensibili

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Kiratech S.p.A.], sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

(i) il Codice Etico;

(ii) le regole interne per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi come trattate dalle procedure e protocolli interni aziendali.

Ai Consulenti, Partners e Fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte dell'Ente.

I *Destinatari* sono in particolare tenuti a provvedere - prima di compiere un'operazione ritenuta sospetta a trasmettere la segnalazione all'OdV per ricevere indicazioni in merito.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/ operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- effettuare verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- prevedere regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- determinare dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- prevedere regole di trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*);
- verificare il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 149

- applicare controlli preventivi specifici (*protocolli*) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di *market abuse*;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 2.999,99, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 2.999,99;
- verificare il rispetto da parte della Banca delle norme dettate per gli intermediari da Banca d'Italia e Consob in materia di riciclaggio;
- prevedere ed implementare procedure formalizzate di istruttoria per la valutazione dei clienti e delle attività da essi svolte in Italia e all'estero;
- effettuare controlli specifici sui soggetti che gestiscono le operazioni di finanziamento;
- verificare il rispetto da parte della società delle norme dettate per il settore assicurativo dalle autorità di vigilanza in Materia di riciclaggio e segnalazione di operazioni sospette;
- sono individuati uno o più Responsabili Interni per ciascuna area a rischio diretto di reato: essi coincidono con i ruoli aziendali individuati in fase di *assessment* quali soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili proprie delle aree di rischio.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i *Reati di Riciclaggio* sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale; tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati qui monitorati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

Con riferimento alle altre attività a rischio:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati qui monitorati;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Repertorio dei Reati

Art. 648 c.p. - Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Fattispecie

Il reato presuppone l'esistenza di un delitto anteriore che non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti dagli atti processuali. Sotto il profilo oggettivo la condotta criminosa può concretarsi nell'acquisto, nella ricezione e nell'occultamento di cose o denaro proveniente da delitto oppure nell'intromissione finalizzata all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento degli stessi beni. Per la configurabilità della ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto senza che sia necessario conoscere le circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. Quanto all'elemento del profitto, la cui presenza connota la ricettazione come reato a dolo specifico, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, né si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.

Fattispecie

Sotto il profilo dei soggetti attivi, il riciclaggio è reato comune, potendo essere commesso da chiunque. Il reato di riciclaggio si distingue dalle ipotesi di concorso nel reato sulla base di un criterio di carattere temporale (avente, però, solo valore indicativo), per cui si configurerà il concorso quando l'accordo per riciclare i proventi illeciti sia intervenuto prima della commissione del fatto e, viceversa, si configurerà il reato di riciclaggio nell'ipotesi in cui l'accordo intervenga successivamente alla commissione del delitto dal quale provengono i proventi illeciti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 151

La condotta tipica del reato di presenta una triplice modalità di commissione, ossia la sostituzione, il trasferimento (di beni o utilità) ovvero il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o utilità.

Elemento comune delle tre tipologie di condotta consiste nell'idoneità delle stesse a causare il verificarsi di un ostacolo all'identificazione di cui sopra, e non la semplice finalità di intralcio, circostanza che costituisce l'evento del reato. Oggetto della sostituzione o del trasferimento possono essere "denaro, beni o altre utilità" che provengano da un precedente reato non colposo, circostanza che costituisce, di fatto, il presupposto materiale della fattispecie di reato in esame. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il riciclaggio è reato doloso e presuppone, pertanto, la volontaria esecuzione di una delle operazioni tipiche con la consapevolezza della (generica) provenienza del bene riciclato. Ai fini della consumazione del delitto è necessario che alla condotta di sostituzione, trasferimento o altre operazioni di "travestimento" consegua il verificarsi di un effettivo occultamento della provenienza illecita.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".

Fattispecie

La fattispecie assicura, nella repressione delle operazioni di riciclaggio, una forma di tutela anche nella fase finale delle operazioni di *recycling*, ossia l'integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici attuata proprio attraverso l'immissione nelle strutture dell'economia legale dei capitali così preventivamente ripuliti. La norma, che interessa, pertanto, la fase del collocamento di proventi illeciti già "lavati", ha, peraltro, un ambito di applicabilità piuttosto limitato, stante la triplice clausola di sussidiarietà, contenuta nella disposizione stessa, rispetto al concorso nel reato base nonché alle disposizioni di cui agli artt. 648 e 648-bis del c.p.

La condotta tipica è incentrata sul concetto di "impiego in attività economiche o finanziarie" che si presta ad interpretazioni più o meno restrittive; la dottrina prevalente adotta, in proposito, un'interpretazione piuttosto restrittiva identificando il concetto con quello di investimento – intrinsecamente caratterizzato da uno scopo di profitto – in attività che non costituiscono operazioni di carattere occasionale o sporadico. L'impiego di capitali illeciti è reato doloso e presuppone, pertanto, la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.

Aree aziendali a rischio

L'Area Amministrativa riguardo alla gestione dei flussi finanziari aziendali e la selezione dei fornitori, consulenti e nella selezione dei clienti e nella gestione dell'anagrafica stessa.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. In particolare, occorre osservare come nella storia di Kiratech S.p.A. non si ravvisino episodi di coinvolgimenti di dipendenti per i reati ex artt. 648 c.p., 648-bis c.p. e 648-ter c.p. posti in essere nell'interesse della società ovvero a suo vantaggio.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Kiratech S.p.A. del Sistema Disciplinare.

Principi adottati da Kiratech S.p.A.

Con riferimento alla categoria dei reati previsti dall'art. 25-*octies* la Società, nell'espletamento della propria attività ha adottato una serie di principi e procedure che devono essere osservati da tutti i Destinatari del presente Modello: tutte le attività e le operazioni devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza; devono essere rispettate le procedure aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali; devono essere rispettate le procedure sulle modalità di incasso in filiale, limiti di accettazione e la gestione dei versamenti degli incassi; deve essere rispettata ogni procedura impartita da Kiratech S.p.A.. per la gestione di flussi finanziari aziendali; deve essere rispettata ed osservata ogni procedura prevista a livello aziendale richiamata dal presente Modello ed in quanto tale da considerarsi parte integrante del medesimo.

Controlli Preventivi


- Inserimento nel Codice Etico di specifiche previsioni comportamentali, chiarendo la posizione aziendale in merito ai reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego e fornendo esempi pratici di ciò che non è accettabile (cultura della legalità).
- Comunicazione a tutte le parti interessate degli elementi costitutivi del modello organizzativo finalizzati alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego: codice etico, protocolli, poteri dell'organismo di vigilanza, sistema disciplinare, sistemi di formazione ed informazione.
- Formazione del personale sulla rilevanza penalistica delle condotte vietate e sui controlli preventivi di riferimento.
- Controlli periodici ed indipendenti per verificare l'assenza di alterazioni/anomalie finalizzate all'occultamento di trasporti illegali (ad esempio, doppi fondi o altri nascondigli).
- RegISTRAZIONI relative all'uso del parco mezzi (autista, percorrenze chilometriche, spostamenti, percorsi, etc).
-
- Controllo degli accessi ed ispezioni periodiche, con riferimento particolare alle sedi periferiche.
- Registrazione delle attività aziendali per assicurarne la rintracciabilità (chi, quando, come, dove, etc).
- Regolamentazione dei flussi finanziari in entrata (ciclo attivo). Ad esempio:
 - divieto di accettare pagamenti in contanti, entro il limite consentito di 1.000,00 euro, ovvero limitazione alla possibilità di accettare questa forma di pagamento;
 - obbligo di fare transitare ogni entrata su un conto corrente bancario o postale e di procedere alle relative registrazioni contabili;
 - attribuzione al vertice aziendale del potere di individuare l'istituto bancario/gli istituti bancari (ovvero conferimento di delega espressa al responsabile amministrativo) e comunicazione all'organismo di vigilanza;
 - regolamentazione dei controlli necessari per autorizzare il flusso in entrata: poteri di firma per l'incasso, titoli di pagamento, verifica dei documenti di riferimento, etc;
- controllo di conformità dell'operazione anche rispetto alle voci di budget;

- approvazioni specifiche, limitazioni e cautele per il ricorso a strumenti diversi da conti correnti aziendali, quali, ad esempio, libretti al portatore ed intestazioni fiduciarie.
- Regolamentazione dei flussi finanziari in uscita (ciclo passivo). Ad esempio:
- formalizzazione del sistema di autorizzazioni e di procure (poteri di spesa e di firma);
- verifica di conformità fra richiesta di acquisto e voci di budget;
- verifica di conformità rispetto alla procedura di approvvigionamento: qualifica del fornitore, ordine di acquisto, controllo al ricevimento, attestazione dell'avvenuta consegna del bene o dell'erogazione del servizio, etc;
- divieto di effettuare pagamenti in contanti, entro il limite consentito di 2.999,99 euro, ovvero limitazione alla possibilità di ricorrere a questa forma di pagamento;
- registrazione delle scritture contabili.
- Adozione dei controlli finalizzati alla prevenzione dei reati di falso in bilancio e dei reati di corruzione, già descritti nelle rispettive schede. Questi controlli sono finalizzati a monitorare la formazione della volontà aziendale nelle operazioni attive e passive e la veridicità, completezza e correttezza del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. In questo modo si contrasta il ricorso ad espedienti tipici del riciclaggio, quali, ad esempio, l'emissione di fatture false, l'emissione di fatture per importi superiori a quelli effettivi (sovrapproduzione), l'erogazione di servizi senza fattura, pagamenti a fronte di fatture passive fittizie. Ad esempio, per le operazioni commerciali consistenti nell'acquisto o vendita di beni e servizi:
- definizione dei requisiti minimi richiesti agli offerenti e dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile: della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard; dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- controllo dell'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partners commerciali/finanziari, sulla base di indici rilevanti (acquisizione di informazioni commerciali sulla controparte, sui soci e sugli amministratori; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori di mercato; etc);
- controllo della normalità e necessità della transazione commerciale (procedure di approvvigionamento);
- controllo della documentazione dell'intero processo commerciale;
- controllo dell'effettivo scambio di beni e servizi;
- controllo della corrispondenza fra contratti stipulati ed ammontare delle risorse finanziarie movimentate;
- controllo della correttezza degli adempimenti fiscali e contabili. Ad esempio, per accordi o *joint venture* con altre imprese: determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti (trasparenza, tracciabilità, etc);
- verifica sulla congruità economica di investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*, etc). Ad esempio, per la veridicità, correttezza e completezza del bilancio: principi di trasparenza, collaborazione, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni; norme interne sulle registrazioni contabili, sulle modalità di definizione e contabilizzazione delle poste di bilancio; istruzioni di chiusura contabile; lettere di attestazione sulla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni; tracciabilità di dati ed informazioni; verifiche sulla tesoreria per controllare il rispetto, ad esempio, delle soglie per i pagamenti in contanti, ove consentiti, e del divieto di utilizzare libretti al portatore o anonimi per la gestione della

liquidità); regolamentazione e controllo delle risorse finanziarie (vedi *infra*); in particolare, i controlli dei pagamenti infragruppo e di quelli verso terzi devono tenere conto della sede legale della società controparte (paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo, eccetera), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie; verifica del livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)</p> <p>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricettazione (art. 648 c.p.) • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). 		<p>✓ Basso</p>	<p>Direzione Aziendale</p> <p>Direzione Amministrazione e Finanza</p> <p>Direzione Commerciale</p> <p>Direzione Approvvigionamenti</p>

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



Reati in materia di violazione del diritto d'autore - Art. 25-novies D.Lgs. 231/01

Il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma 7) definitivamente nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Tale articolo contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore sono di natura pecuniaria fino a 500 quote e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

Aree a rischio

Si considerano a rischio tutte le aree della Società che potenzialmente nell'esercizio delle proprie funzioni potrebbero violare il diritto di autore di un altro soggetto, legalmente tutelato. In particolare, possiamo individuare un maggior rischio in quelle aree che utilizzano sistemi informatici i quali, generalmente sono protetti da un *copyright*.

Vengono individuate le seguenti aree:

- 1) tutte le attività aziendali svolte dai *Destinatari* del Modello Organizzativo tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- 2) gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- 3) gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione;
- 4) utilizzo di software e banche dati;
- 5) gestione dei contenuti del sito Internet aziendale;
- 6) area che si occupa della gestione dei sistemi informatici e area della comunicazione;
- 7) area relativa all'approvvigionamento o all'utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della Società o destinati ad omaggi per la clientela.

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art.25-novies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25-novies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:

- a) connettere ai sistemi informatici della Kiratech S.p.A., personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'area tecnica;
- b) procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- c) modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa autorizzazione;
- d) acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- e) ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Kiratech S.p.A.;
- f) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Kiratech S.p.A. le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- g) accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- h) manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- i) sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- j) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- k) accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- l) comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a Kiratech S.p.A. i controlli sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- m) inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Procedure specifiche per aree sensibili

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola *Area a Rischio*, gli Esponenti Aziendali¹⁹ sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV:

¹⁹ per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Kiratech S.p.A..]

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 157

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
 - adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima;
 - fornire, ai *Destinatari*, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.
 - Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno tutelare il *copyright* su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso:
 - segreto industriale, quando e dove legalmente possibile, e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE;
 - utilizzare *disclaimer* su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del *copyright* e la data di creazione;
 - vietare il download di software coperti da *copyright*;
 - in occasione di interviste, filmati e rappresentazioni fotografiche di eventi, conferenze e manifestazioni, acquisire il consenso ai diritti di sfruttamento dell'immagine dei soggetti interessati,
 - nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
 - prevedere, nei rapporti contrattuali con partners/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
 - prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale;
- Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, la Kiratech S.p.A. si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:
- informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
 - mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
 - utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
 - non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;
 - prevedere attività di formazione periodica in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in favore degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, in modo da diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche dell'azienda;
 - far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 158

- informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, nel momento in cui dovessero allontanarsi dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora i sistemi informatici non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Kiratech S.p.A. e non correlati con l'attività professionale dalla stessa esercitata;
- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Kiratech S.p.A. di software *Peer-to-Peer* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Kiratech S.p.A.;
- prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- provvedere con celerità alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Nei contratti con i Consulenti, i Partners i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art.25-*novies* del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Kiratech S.p.A. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative

delle norme sui Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

d) effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste.

Repertorio dei reati

Art. 171 legge 633/1941 comma 1 lettera a) bis - Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa

“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa”.

Occasioni di reato

Impiego ed utilizzo di sistemi informatici di Kiratech S.p.A. e diffusione di opere dell'ingegno protette o parte di esse.

Area aziendale a rischio

Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici e area della comunicazione.

Considerazioni applicative

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla policy aziendale e dalle procedure relative ai rapporti con i fornitori unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Kiratech S.p.A. del Sistema Disciplinare.

Art. 171-bis legge 633/1941 comma 1 -Abusiva duplicazione per trarne profitto di programmi per elaboratore, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Occasioni di reato

Impiego ed utilizzo di sistemi informatici di Kiratech S.p.A..

Area aziendale a rischio

Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici.

Considerazioni applicative

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policy aziendali e procedure aziendali relative ai rapporti con i fornitori unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Kiratech S.p.A. del Sistema Disciplinare.

Art. 171-ter Legge 633/1941 - Abusiva duplicazione, riproduzione trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento in tutto o in parte di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico.

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa

a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
 a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Occasioni di reato

Impiego ed utilizzo di sistemi informatici di Kiratech S.p.A...

Area aziendale a rischio

Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici.

Considerazioni applicative

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla policy aziendale e dalle procedure relative ai rapporti con i fornitori unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Kiratech S.p.A. del Sistema Disciplinare.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09] <ul style="list-style-type: none"> Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3); 	<ul style="list-style-type: none"> Manutenzione ed aggiornamento della rete informatica aziendale ovvero degli elaboratori utilizzati dai collaboratori; Duplicazione di programmi per elaboratore. Attività di produzione e commercializzazione di programmi software e applicazioni; Esecuzioni di contratti di fornitura di servizi informatici presso terzi. Esecuzione di programmi informatici nell'esercizio dell'attività aziendale. 	✓ Medio	Responsabile Sistemi Informativi Responsabile Qualità Consulenti esterni su EDP e sistemi informativi

<ul style="list-style-type: none"> ● Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1); ● Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2); ● Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); ● Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); ● Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941). 			
---	--	--	--

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Impatto	Molto Alto 5	5	10	15	20	25	Legenda
	Alto 4	4	8	12	16	20	
	Medio 3	3	6	9	12	15	
	Basso 2	2	4	6	8	10	
	Molto Basso 1	1	2	3	4	5	
		Molto Basso 1	Basso 2	Medio 3	Alto 4	Molto Alto 5	
							<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div> 16-25 Molto Alto </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: orange; margin-bottom: 5px;"></div> 9-15 Alto </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; margin-bottom: 5px;"></div> 5-8 Medio </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: cyan; margin-bottom: 5px;"></div> 2-4 Basso </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: green; margin-bottom: 5px;"></div> 1 Molto Basso </div>
							Probabilità

Reati di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Art. 25-decies D.Lgs. 231/01

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art.25-decies del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

Aree a rischio

In relazione al delitto di cui sopra, si considerano "Aree a Rischio" tutte le aree aziendali le quali potrebbero essere chiamate a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria. In particolar modo si segnala il Settore Amministrativo e Tecnico, che, con maggiore frequenza rispetto alle altre aree aziendali, ha rapporti con l'Autorità Giudiziaria. Inoltre:

- 1) gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in Italia e all'estero;

2) eventuali integrazioni delle suddette *Aree a Rischio* potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo della Kiratech S.p.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi;

3) tutte le aree e funzioni che sostengono la gestione del contenzioso;

4) eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a *rischio-reato* potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo della Kiratech S.p.A., di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art.25-*novies* del D.Lgs. 231/2001;
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:

- A. ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie;
- B. tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- C. porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero di dare o di promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato:
 - a. non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
 - b. non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

Procedure specifiche per aree sensibili

Il rischio di verifica del *reato-delinquenza* è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale.

- Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.
- Nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.
- Agli Esponenti Aziendali è fatto espresso obbligo di fornire all'Autorità Giudiziaria informazioni veritiere e di non indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci.
- Obbligo da parte di dipendenti, soci, amministratori o collaboratori di Kiratech di segnalare all'ODV l'invito da parte dell'autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni su fatti che concernono anche indirettamente l'attività di Kiratech S.p.A., sempre che tale atto non sia coperto da segreto di indagine;
- La fattispecie criminosa è ipotizzabile nel caso di pressioni o induzioni poste in essere da un dipendente/consulente della Società nei confronti del soggetto indagato o imputato.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy aziendale* relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e agli obblighi di informazione e controllo da parte dell'ODV, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Kiratech S.p.A. del Sistema Disciplinare.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Kiratech S.p.A.] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV:

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- nei contratti con i Consulenti, i Partners i Fornitori e parti terze dovrà essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001, nonché del Modello.

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione del Reato di cui all'art.25-*decies* del Decreto Legislativo 231/2001;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) aprire una procedura di verifica nell'ipotesi in cui un dipendente, un socio, un amministratore o comunque un soggetto collegato all'azienda sia citato in qualità di testimone dall'autorità giudiziaria;
- e) effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- f) verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione del suddetto reato.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- <i>decies</i> , D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4] <ul style="list-style-type: none"> ● Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). 		✓ Basso	CdA Direzione Aziendale

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Impatto	Molto Alto 5	5	10	15	20	25	Legenda <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> 16-25 Molto Alto </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> 9-15 Alto </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; margin-right: 5px;"></div> 5-8 Medio </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: cyan; margin-right: 5px;"></div> 2-4 Basso </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> 1 Molto Basso </div> </div>
	Alto 4	4	8	12	16	20	
	Medio 3	3	6	9	12	15	
	Basso 2	2	4	6	8	10	
	Molto Basso 1	1	2	3	4	5	
		Molto Basso 1	Basso 2	Medio 3	Alto 4	Molto Alto 5	
		Probabilità					

Reati ambientali - Art. 25-undecies D.Lgs. 231/01

I reati ambientali sono stati inseriti nel D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs 7 luglio 2011 , n. 121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”.

Il D.Lgs 121/2011, ha introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-undecies, che individua i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle aziende in campo ambientale.

Fra i nuovi reati ambientali spiccano, innanzitutto, due articoli del codice penale, introdotti ex-novo:

- **art. 727-bis** - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- **art. 733-bis** - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

I rimanenti reati presupposto provengono da fonti legislative diverse, dal Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" (anche noto come Testo Unico Ambientale) sono stati inseriti gli illeciti di cui i seguenti articoli:

- **Art. 137** - Sanzioni penali, limitatamente alle sanzioni previste per gli illeciti associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari;
- **Art. 192 comma 4** – Abbandono e deposito incontrollato su suolo e sottosuolo di rifiuti;
- **Art. 256** - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- **Art. 257** - Bonifica dei siti;

- **Art. 258** - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- **Art. 259** - Traffico illecito di rifiuti;
- **Art. 260** - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- **Art. 260-bis** - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- **Art. 279** - Sanzioni.

Per quanto concerne, ancora, le specie protette, diventano reati presupposto gli illeciti di cui agli articoli 1, 2, 3-*bis* e 6 della legge 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”, come modifica della legge 13 marzo 1993. Altri reati presupposto (inerenti all'inquinamento dell'atmosfera) derivano dalla legge n° 549 del 28/12/1993, “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”, art. 3 – “Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive”.

Per quanto, infine, concerne l'inquinamento dei mari, si fa riferimento ai seguenti articoli del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”:

- art. 8 - Inquinamento doloso;
- art. 9 – Inquinamento colposo.

Le sanzioni previste per l'Ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente pecuniarie, di entità diversa in relazione alla tipologia di reato. Tuttavia, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti e/o attività che causano inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Da ultimo, si segnala che la Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), entrata in vigore il 29 maggio 2015, ha inserito nel Libro Secondo del Codice Penale il Titolo VI-bis (dei delitti contro l'ambiente), contenente gli artt. 452-*bis* - 452-*undecies* c.p.

Ai fini che rilevano in questa sede, si precisa che i nuovi articoli di legge destinati ad incidere sul D. Lgs. 231/01 - il cui art. 25-*undecies* è stato modificato, appunto, dalla L. 68/2015 - sono i seguenti:

- art. 452-*bis* c.p. (Inquinamento ambientale);
- art. 452-*quater* c.p. (Disastro ambientale);
- art. 452-*quinqies* c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente);
- art. 452-*sexies* c.p. (Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività);
- art. 452-*octies* c.p. (Circostanze aggravanti).

Di seguito, si riporta il testo dell'art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/01, come modificato per effetto della L. 68/2015:

"In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)".

Aree a rischio

Non sono state individuate, vista l'attività svolta da Kiratech S.p.A., aree a rischio.

Divieti

Divieti generali

A tutti gli esponenti aziendali (Amministratori, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo operanti nell'ambito e a nome di Kiratech S.p.A.), ai consulenti esterni e ai *partners* della società è vietato porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
2. comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
3. qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente.

Divieti specifici

E' fatto divieto in particolare di:

- 1) porre in essere attività o processi che possano ledere l'integrità di habitat naturali protetti e il prelievo o l'uccisione di fauna e flora selvatica protetta;
- 2) organizzare manifestazioni che prevedano l'uso o l'esposizione di fauna selvatica protetta;
- 3) organizzazione manifestazioni o eventi (feste, mercati, ecc.) in prossimità di siti ambientali protetti o in prossimità di aree in cui siano presenti specie animali o vegetali protette, senza le dovute cautele ed autorizzazioni, finalizzate a tutelarne l'integrità;
- 4) impedire, con atti od omissione, il regolare svolgimento delle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale;
- 5) durante la conduzione dei processi aziendali, mettere in atto scelte o comportamenti che possano generare il rischio di contaminazione del suolo, delle acque o dell'aria;
- 6) omettere di comunicare alle autorità competenti eventuali eventi, causati dalla società, che possano causare danno all'ambiente;
- 7) falsificare qualsiasi tipo di documento inerente la tipologia di rifiuti prodotta dall'azienda, al fine di non ottemperare agli obblighi di legge, in materia di qualificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- 8) fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti da Kiratech S.p.A.;

9) fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti da Kiratech S.p.A. nell'ambito del MUD/SISTRI;

10) porre in atto comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività organizzate di traffico illecito di rifiuti;

11) porre in atto comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività di traffico illecito di rifiuti.

Procedure specifiche per aree sensibili

L'Organo Amministrativo di Kiratech S.p.A., con propria delega formale, individua e nomina, in seno alla Società, un Responsabile Qualità e Ambiente (RQA), confermando e affidando ad esso ulteriori mansioni all'interno della Società:

1. il RQA approva tutte le attività aziendali che possano avere un impatto ambientale, e vigila sul rispetto della vigente normativa, per prevenire il concretizzarsi di comportamenti illeciti che possano rappresentare un presupposto della responsabilità amministrativa di Kiratech S.p.A. ai sensi dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;

2. al RQA rispondono le funzioni aziendali coinvolte nel processo di scarico delle acque reflue industriali aziendali, che deve essere effettuato secondo le modalità diverse da quelle prescritte all'art. 137 del Testo Unico Ambientale;

3. al RQA rispondono le funzioni aziendali coinvolte nello smaltimento dei rifiuti prodotti da Kiratech S.p.A.;

4. al RQA rispondono le funzioni aziendali incaricate della spedizione e del ritiro dei rifiuti;

5. al RQA rispondono le funzioni aziendali incaricate dell'utilizzo del sistema MUD/SISTRI;

6. il RQA è delegato a partecipare alle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente;


7. il RQA deve prestare la propria collaborazione all'autorità che sta svolgendo l'attività di verifica, astenendosi dal porre in atto comportamenti od omissioni che possono ostacolare il regolare esito dell'ispezione.

- I processi aziendali devono essere condotti in modo tale da non ledere l'integrità dell'ambiente, in particolare gli habitat naturali protetti, la fauna e la flora selvatica protetta.

- I macchinari e gli impianti dei reparti produttivi di Kiratech S.p.A., nonché gli impianti di scarico in acqua e nell'atmosfera, devono essere sottoposti a costante manutenzione, per evitare il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti. Un apposito registro delle manutenzioni effettuate deve essere aggiornato a cura delle funzioni responsabili degli impianti.

- In caso di manifestazioni o eventi (feste, mercati, ecc.) organizzate da Kiratech S.p.A. in prossimità di siti ambientali protetti o in prossimità di aree in cui siano presenti specie animali o vegetali protette, deve essere nominato un responsabile, incaricato di richiedere tutte le autorizzazioni e mettere in atto tutte le azioni preventive, finalizzate a tutelare l'integrità dei siti e delle specie protette.

I soggetti terzi, che si occupano del trasporto dei rifiuti prodotti dalla società, e del trattamento dei rifiuti conferiti dall'azienda, devono prendere visione, accettare ed attenersi al Modello Organizzativo di Kiratech S.p.A., ed attenersi ai divieti e alle procedure della presente Parte Speciale, finalizzati ad impedire la commissione di reati ambientali.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 170

In caso di ispezioni a carico della società l'Organo Amministrativo deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'Autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine.

Azioni preventive

Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, il RQA adotta, sentito l'Organismo di Vigilanza, entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Prima di intraprendere le azioni preventive del caso, il Responsabile Ambientale deve avvisare le autorità competenti (Comune, Provincia, Regione) nonché al Prefetto della Provincia. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare: a) le caratteristiche del sito interessato, b) le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire.

Nel caso in cui si verifichi una emissione in atmosfera oltre i limiti di legge, il Responsabile Ambientale deve predisporre tutti i controlli e gli interventi, per non causare il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Produzione e uso di certificati di composizione dei rifiuti

La documentazione aziendale che certifica la composizione dei rifiuti spediti o trasportati, deve essere firmata per approvazione dal RQA. Nel caso in cui il Responsabile Ambientale rilevi delle irregolarità nella documentazione, avvia una segnalazione all'OdV, per valutare l'adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.

Prevenzione del reato di traffico illecito di rifiuti

Al fine di prevenire, in seno alla Società, attività di traffico illecito di rifiuti, il RQA, in caso di spedizione di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal territorio della Comunità Europea, compila una scheda di evidenza, nella quale sono specificati:

- la data in cui è stata effettuata la notifica di spedizione a tutte le autorità competenti interessate;
- la data in cui le autorità competenti interessate hanno autorizzato la spedizione.

Alla scheda di evidenza deve essere allegato il documento di accompagnamento e tutta la documentazione inerente la spedizione dei rifiuti.

Tutte le attività inerenti la spedizione di rifiuti devono essere svolte nel rispetto della vigente normativa, in particolare regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.

SISTRI. Le informazioni e i certificati gestiti nell'ambito del Sistema SISTRI devono essere visionate e approvate dal Responsabile Ambientale, che predispone una apposita scheda di evidenza, sulla quale annota la data e l'esito dei controlli posti in essere:

- sulle informazioni e i certificati inseriti nel SISTRI;
- sulla corrispondenza fra i dati sui rifiuti inseriti nel SISTRI e i certificati che accompagnano i rifiuti trasportati;
- sull'integrità e veridicità dei certificati che accompagnano i rifiuti trasportati;

I terzi incaricati di trasportare i rifiuti di Kiratech S.p.A. devono prendere visione ed accettare, per iscritto, il contenuto del Codice Etico e delle procedure contenute nella parte speciale del modello di Kiratech S.p.A..

Nel caso in cui il responsabile ambientale rilevi delle irregolarità, avvia una segnalazione all'organismo di vigilanza, per valutare l'adozione delle azioni correttive e dei provvedimenti disciplinari del caso.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 171

La falsificazione della scheda SISTRI Movimentazione ad opera delle ditte di trasporto esterne alla società è sanzionata come violazione contrattuale e causa l'immediata interruzione del contratto in essere con Kiratech S.p.A., e la denuncia del responsabile alle autorità competenti.

Attività OdV

Periodicamente, l'OdV esegue una verifica documentale, per verificare l'applicazione dei protocolli aziendali finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione di reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001). Nel caso in cui dovessero emergere delle criticità, l'OdV convoca il RQA e l'Organo Amministrativo per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.

In caso di ispezioni a carico della società l'Organo Amministrativo deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'Autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine. A conclusione dell'ispezione, l'Organo Amministrativo deve trasmettere all'Organismo di Vigilanza il verbale dell'ispezione effettuata e la relazione redatta dal RQA.

Repertorio dei reati

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 250 a 600 quote. E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs. 231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno".

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 800 quote. E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs. 231/01 per l'azienda".

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 500 quote".

Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti


“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 300 a 1000 quote”.

Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 250 a 600 quote”.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
Reati ambientali		✓ Basso	Area Operativa

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



Reati Transnazionali

Con la Legge 16.03.2006 n. 146 è stata ratificata dal Parlamento italiano la Convenzione dell'ONU che riguarda il crimine organizzato transnazionale che pone fine ad un vuoto normativo nella disciplina della materia.

In particolare, la nuova Legge definisce quale "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Are a rischio

- Tutte le funzioni relative a poteri decisionali e di controllo sui flussi finanziari.
- Tutte le funzioni relative all'area tecnica.
- Tutte quelle relative alla partecipazione ad appalti pubblici o a gare private relativamente a opere/servizi in zone a rischio criminale ambientale.
- Tutte quelle interessate a processi decisionali relativi a scelte di partners (in senso lato) in territori a "rischio criminale".

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): in materia di frode** - Area Tecnica, Area Commerciale, Area Amministrazione e Finanza, Soggetti Apicali;
- **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.):** - Area Tecnica, Area Commerciale, Area Amministrazione e Finanza, Soggetti Apicali;
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando (art. 291-quater DPR 43/1973): trasporto, introduzione, detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando** - Area Tecnica, Area Manutenzione, Area Commerciale, Area Logistica, Area Amministrazione e Finanza, Soggetti Apicali;
- **Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990): trasporto, importazione, esportazione, detenzione di stupefacenti** - Area Tecnica, Area Manutenzione, Area Commerciale, Area Logistica, Area Amministrazione e Finanza, Soggetti Apicali;
- **Traffico di migranti (art. 12 d. lgs. 286/1998) favoreggiamento dell'ingresso illegale:** Area Tecnica, Area Manutenzione, Area Commerciale, Area Logistica, Area Personale, Soggetti Apicali.

Divieti

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 10 L. 146/2006);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscono di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- offrire denaro od altra utilità a qualsivoglia autorità giudiziaria e, più in generale, non relazionarsi con le suddette Autorità senza la preventiva autorizzazione da parte del responsabile;

- avvalersi, nell'espletamento della propria attività ed in maniera diretta o indiretta, della collaborazione di personale clandestino;
- omettere di verificare la regolarità del permesso di soggiorno, in sede di assunzione di personale extracomunitario.
- fornire qualsivoglia dato e/o informazione all'esterno, senza il preventivo vaglio e la preventiva autorizzazione da parte dell'unità organizzativa che ha prodotto il dato o gestito l'informazione;
- ricevere denaro contante da soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) nell'espletamento della propria attività lavorativa;

Procedure specifiche per aree sensibili

Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partners sono tenuti all'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e con eventuali ulteriori Autorità italiane e/o estere sulla base di criteri di correttezza e trasparenza e comunque sempre nell'ottica di uno spirito collaborativo.

I soggetti inseriti nel sistema economico utilizzati dalla Kiratech S.p.A. per le varie operazioni finanziarie (banche, assicurazioni e ogni altro soggetto che offra servizi finanziari, anche come intermediatore).

Di tali soggetti, se inseriti in contesti sociali e territoriali notoriamente condizionati da presenze criminali organizzate, dev'essere essere verificata - caso per caso - la funzione istituzionale e la trasparenza, nonché ogni altro elemento idoneo ad escludere che lo stesso possa essere integrato in realtà criminali.

La scelta dei partners avviene in maniera trasparente e attraverso modalità idonee ad escludere il coinvolgimento di soggetti (enti o persone) riconducibili ad ambienti collegati al cosiddetto "crimine ambientale".

La Società deve dotarsi comunque di una procedura interna che escluda contatti con realtà di tale tipo, soprattutto in contesti sociali ove è nota la presenza di organizzazioni criminali.

Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partners sono tenuti a comunicare immediatamente all'OdV qualsivoglia notizia afferente la commissione di reati transnazionali presi in considerazione nella presente Parte speciale, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa e/ comunque connessa all'attività e/o all'immagine della Società.

Devono essere predisposte specifiche procedure che permettano di identificare, in via preventiva rispetto alla conclusione di ogni singola operazione, l'identità del soggetto (persona fisica e/o giuridica) con cui si tratta.

Regole finalizzate alla prevenzione dei reati transnazionali in genere, per completezza, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- I sistemi informativi devono sviluppare idonei applicativi, che consentano di gestire e controllare qualsivoglia movimentazione di denaro;
- deve essere formalizzata una procedura che consenta di identificare se le eventuali controparti siano mai state oggetto di indagini in procedimenti giudiziari nell'ambito dei reati transnazionali e, in caso di risposta affermativa, prevedano il divieto di contrarre con gli stessi;
- deve essere adottata una procedura che vieti la stipulazione di contratti con controparti note per l'utilizzo, diretto e/o indiretto, di personale clandestino. Al riguardo, Kiratech S.p.A. si impegna a stipulare contratti esclusivamente con soggetti che si avvalgono di manodopera non clandestina e, più in generale, rispettano l'intera normativa giuslavoristica.

Repertorio dei reati



Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Aree aziendali a rischio

Tutte le aree e funzioni che sostengono la gestione del contenzioso.

Considerazioni applicative

La fattispecie criminosa è ipotizzabile nel caso di pressioni o induzioni poste in essere a un dipendente/consulente della Società nei confronti del soggetto indagato o imputato. Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Kiratech S.p.A. del Sistema Disciplinare.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello di cui all'Art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino ad euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il fatto”.

Aree aziendali a rischio

Tutte le aree e funzioni che possano avere rapporti, diretti o indiretti, con organi giudiziari.

Considerazioni applicative

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire chi abbia commesso un fatto delittuoso, come corruzione o concussione. Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Kiratech S.p.A. del Sistema Disciplinare.

Art. 416 c.p.- Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 176

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il frutto, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Art. 291-quater T.U. DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell’art. 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291 bis. 29-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 177

nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione di risorse rilevanti per al commissione dei delitti”.

Art. 74 D.P.R. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Aree a Rischio dei suddetti reati

Si tratta di reati che, punendo l'associazione, sono ipotizzabili in qualsiasi area aziendale.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Kiratech S.p.A. del Sistema Disciplinare.

Principi adottati dalla Kiratech S.p.A.

Con riferimento alla categoria dei reati transnazionali, Kiratech S.p.A., nell'espletamento della propria attività ha adottato una serie di principi che devono essere osservati da tutti i *Destinatari* del presente Modello: tutte le attività e le operazioni devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza:

- devono essere rispettate le procedure aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;
- deve essere evitato qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;

- deve essere mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

Controlli Preventivi


- Inserimento nel codice etico di specifiche previsioni comportamentali, chiarendo la posizione aziendale in merito ai reati transnazionali e fornendo esempi pratici di ciò che non è accettabile (*cultura della legalità*).
- Comunicazione a tutte le parti interessate degli elementi costitutivi del modello organizzativo finalizzati alla prevenzione dei reati transnazionali: codice etico, protocolli, poteri dell’Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, sistemi di formazione ed informazione.
- Formazione del personale sulla rilevanza penalistica delle condotte vietate e sui controlli preventivi di riferimento.
- Separazione di ruoli e responsabilità nelle varie fasi dei processi aziendali.
- Esistenza di deleghe e procure.
- Normative aziendali di riferimento.
- Registrazione delle attività aziendali per assicurarne la rintracciabilità (chi, quando, come, dove, etc).
- Controlli periodici ed indipendenti per verificare l’assenza di alterazioni/anomalie finalizzate all’occultamento di trasporti illegali (ad esempio, doppifondi o altri nascondigli).
- Registrazioni relative all’uso del parco mezzi (percorrenze chilometriche, spostamenti, percorsi, etc).
- Officina Controlli periodici ed indipendenti dei locali di officina per verificare lavorazioni e risorse utilizzate.
- Controllo degli accessi ed ispezioni periodiche, con riferimento particolare alle sedi periferiche.
- Prevedere nel codice etico un impegno specifico a rispettare ed a fare rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, previdenza, assistenza, salute e sicurezza.
- Diversificare i punti di controllo relativi alle condizioni di lavoro.
- Prima dell’ingresso, verificare se le persone sono inserite nelle liste dell’Ufficio Italiano Cambi. Formalizzare le decisioni concernenti l’ingresso di soggetti nel territorio di uno Stato. Prevedere una specifica procedura aziendale che preveda il rispetto della normativa nel territorio degli Stati di destinazione.
- Identificazione di una funzione aziendale destinataria di eventuali segnalazioni da parte del soggetto che ha acquisito la notizia o la notifica dell’indagine.
- Previsione di sanzioni disciplinari per infrazioni consistenti nella violazione dei controlli preventivi concernenti i reati transnazionali.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10). L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c)		Nulla	

ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



Art. 25-duodecies.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'art 25 duodecies del D.LVo 231/2001 sanziona le seguenti fattispecie criminose introdotte dal D.Lgs 286/1998 in materia di lotta ai fenomeni di immigrazione clandestina:

Art 22 comma 12: *“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.”²⁰*

Art 12 comma 3:” *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive²¹.”*

Art 12 comma 3-bis:” *Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. “*

Art 12 comma 3-ter:” *La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

²⁰ 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

²¹ 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. “

Art 12 comma 3-ter: “ La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.²² “

Art 12 comma 5 : “ Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. ²³“

Aree a rischio

In relazione al novero di reati di cui sopra, si considera “Aree a Rischio” il settore di assunzione e di gestione del personale nonché i settori e le funzioni coinvolte nella definizione e stipulazione con contratti di prestazioni d’opera, agenzia e collaborazione.

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- 1) Stipulare contratti di lavoro o di collaborazione sotto qualsiasi forma con soggetti privi di documenti che attestino la regolare permanenza sul territorio Italiano;
- 2) Stipulare contratti di assunzione o collaborazione con soggetti condannati o rinviati a giudizio per reati in materia di immigrazione clandestina
- 3) Stipulare contratti con fornitori che non possano attestare la regolarità retributiva e la regolarità delle condizioni di lavoro del proprio personale lavorativo;

²² 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

²³ 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. ⁽²⁾

(²)

- 4) Stipulare contratti di locazione o comodato d'uso con soggetti privi di documenti che attestino la regolare permanenza sul territorio italiano;

Procedure specifiche per aree sensibili

Il rischio di verifica del *reato-delitto* è considerato basso alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale. In ogni caso il rischio verrà adeguatamente contenuto da Kiratech S.p.A. attraverso le seguenti procedure:

- 1) Acquisizione e controllo della documentazione che attesti la regolare permanenza dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori prima dell'assunzione o prima della stipulazione di contratti di lavoro o di collaborazione;
- 2) Controllo annuale della documentazione che attesti la regolare permanenza dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari;
- 3) Acquisire il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti prima di stipulare contratti di assunzione o di collaborazione o acquisire un'autocertificazione che attesti l'assenza di condanne penali di iscrizioni nel registro degli indagati.
- 4) Obbligo di trasmissione di "check list" e di valutazione da parte dell'ODV prima dell'assunzione di soggetti privi della cittadinanza italiana che non risiedono sul territorio italiano;

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione del Reato di cui all'art.25-*decies* del Decreto Legislativo 231/2001;
- b) verificare il corretto adempimento delle procedure di assunzione del personale privo di cittadinanza italiana.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare L'art 25 duodecies del D.LVo 231/2001 sanziona le seguenti fattispecie criminose introdotte dal D.Lgs 286/1998 in materia di lotta ai fenomeni di immigrazione clandestina: Art 22 comma 12: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Art 12 comma 3:" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza,	Settore assunzioni e gestione del personale, Settore amministrazione e rapporti con i fornitori,	✓ Basso	CdA Direzione Aziendale

finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.”

Art 12 comma 3-bis: “ Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. “

Art 12 comma 3-ter: “ La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. “

Art 12 comma 3-ter: “ La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:


a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto- “

Art 12 comma 5 : “ Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del

<i>presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. “</i>		
---	--	--

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



Razzismo e xenofobia (1) - Art. 25-terdecies.

Dopo il **traffico di migranti**, inserito nell’art 25-duodecies, la legge europea 2017 inserisce nel d.lg. 231 l’art. 25-terdecies (**razzismo e xenofobia**), il quale prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati di cui all’art 3 comma 1²⁴ e art 3 comma 3bis²⁵ della legge 654/1975 (di ratifica della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di **discriminazione razziale**, New York, 7 marzo 1966) che recitano:

Art. 3.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;.

²⁴ 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

²⁵ 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Aree a rischio

In relazione al novero di reati di cui sopra, si considera "Aree a Rischio":

- i comparti che gestiscono la comunicazione e utilizzano le piattaforme social network per scopi aziendali;
- i comparti che gestiscono

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- 1) Divulgare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero
- 2) Istigare a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ;

Procedure specifiche per aree sensibili

Il rischio di verifica del *reato-delitto* è considerato basso alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale. In ogni caso il rischio verrà adeguatamente contenuto da Kiratech S.p.A. attraverso le seguenti procedure:

- 1) Acquisizione e controllo della documentazione che attesti la regolare permanenza dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori prima dell'assunzione o prima della stipulazione di contratti di lavoro o di collaborazione;
- 2) Controllo annuale della documentazione che attesti la regolare permanenza dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari;
- 3) Acquisire il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti prima di stipulare contratti di assunzione o di collaborazione o acquisire un'autocertificazione che attesti l'assenza di condanne penali di iscrizioni nel registro degli indagati.
- 4) Obbligo di trasmissione di "check list" e di valutazione da parte dell'ODV prima dell'assunzione di soggetti privi della cittadinanza italiana che non risiedono sul territorio italiano;

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria sono i seguenti:

- c) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione del Reato di cui all'art.25-*decies* del Decreto Legislativo 231/2001;

d) verificare il corretto adempimento delle procedure di assunzione del personale privo di cittadinanza italiana

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
<p>Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p> <p>L'art 25 duodecies del D.LVo 231/2001 sanziona le seguenti fattispecie criminose introdotte dal D.Lgs 286/1998 in materia di lotta ai fenomeni di immigrazione clandestina:</p> <p>Art 22 comma 12: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>Art 12 comma 3:" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti."</p> <p>Art 12 comma 3-bis:" Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. "</p> <p>Art 12 comma 3-ter:" La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p>	<p>Settore assunzioni e gestione del personale, Settore amministrazione e rapporti con i fornitori,</p>	<p>✓ Basso</p>	<p>CdA Direzione Aziendale</p>

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. “

Art 12 comma 3-ter: “ La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto- “

Art 12 comma 5 : “ Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. “

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



	1	2	3	4	5
--	---	---	---	---	---

Probabilità

Reati tributari – Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/01

L'art. 39, comma 2, del decreto ha introdotto, con efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dello stesso, l'art. 25-*quinquiesdecies* nel D.Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in presenza della commissione di determinati reati tributari.

La norma originaria del D.L. n. 124/2019 restringeva il suo campo applicativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.

Con le modifiche apportate in sede di conversione, la responsabilità amministrativa degli enti e delle società viene estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Responsabilità della società

Per l'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse, anche se non esclusivo, o a suo vantaggio (indipendentemente dalla effettiva realizzazione del vantaggio stesso):

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Ai sensi dell'art. 8, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando la persona fisica che ha commesso il reato non sia identificata o non sia imputabile, ovvero quando il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, invece, è esclusa qualora le persone ritenute responsabili dell'illecito penale abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

Modelli organizzativi

Ai sensi dell'art. 6, l'ente andrà esente da responsabilità, inoltre, nell'ipotesi in cui prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 189

In mancanza dell'adozione dei modelli organizzativi la responsabilità amministrativa della società è sempre sussistente, sulla base dell'inversione dell'onere della prova che grava sulla società (Cass., sentenza n. 3683/2009).

Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Sanzione amministrativa

Nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei reati tributari sopra indicati, il giudice penale irrognerà la sanzione amministrativa, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate "per quote", con un minimo di 100 e un massimo di 1.000 quote (art. 10, comma 2). L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (art. 10, comma 3).

Per le violazioni dipendenti dai reati tributari, il nuovo art. 25-*quinquiesdecies* prevede le seguenti sanzioni:

Reato	Quote	Euro
		Min 25.800
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	da 100 a 500	Max 774.500
		Min 25.800
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000	da 100 a 400	Max 619.600
		Min 25.800
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	da 100 a 500	Max 774.500
		Min 25.800
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	da 100 a 500	Max 774.500
		Min 25.800
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 euro	da 100 a 400	Max 619.600
		Min 25.800
Occultamento o distruzione di documenti contabili	da 100 a 400	Max 619.600
		Min 25.800
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	da 100 a 400	Max 619.600

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 231/2001).

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro (art. 12 D.Lgs. n. 201/2001) se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

In tali casi, le sanzioni interdittive non trovano applicazione (art. 13, comma 3).

La sanzione è ridotta da 1/3 alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (se l'ente ha risarcito in danno e nel contempo ha anche adottato un modello organizzativo idoneo, la riduzione va dalla metà a due terzi).

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

Sanzioni interdittive

Il comma 3 del nuovo art. 25-*quinquiesdecies* stabilisce che nei casi in parola “si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”. Si tratta:

- del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni; può essere definitivo quando l’ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni);
- dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente (art. 14, comma 3).

L’art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 201/2001 prevede, con disposizione di carattere generale, che le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei 5 anni successivi alla condanna definitiva).

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17):

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Pubblicazione della sentenza e confisca

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, che viene eseguita "a spese dell'ente" (art. 18).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede).

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19).

Prescrizione

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo; per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Area Aziendale a rischio

L'area a rischio coinvolta è il settore amministrativo, CFO, CEO, dottore commercialista, consulente del lavoro e collegio sindacale.

Considerazioni applicative

Il rischio di verificazione di un reato tributario è un rischio medio che coinvolge il settore amministrativo della società e la figura apicale referente che a sua volta è autorizzata da un'altra figura.

Procedure adottate da Kiratech S.p.A.

Le fatture della società vengono emesse dalla contabilità avvalendosi del software, con tempistiche diverse a seconda si tratti di rivendita o di consulenza.

- Le fatture inerenti la rivendita, vengono emesse nel lasso di tempo compreso tra la ricezione dell'ordine e la sua relativa evasione.
- Le fatture relative alla consulenza vengono emesse secondo due diverse tipologie:
 - 1) **Prepagato** ovvero anticipato rispetto al momento dell'erogazione del servizio;
 - 2) **Consuntivo** ovvero dopo l'erogazione del servizio.

Le fatture della società vengono ricevute: per posta ordinaria, e-mail e tramite SDI (sistema di interscambio) nel caso di fatturazione elettronica, e gestite con il software della contabilità. Le fatture attive e passive unitamente alle scritture patrimoniali e finanziarie vengono registrate dalla contabilità.

Il documento di sintesi è la bozza di bilancio.

In merito al reato in materia di bilancio, lo stesso viene predisposto dal CFO su indicazione del legale rappresentante firmatario del documento. Il dottore commercialista condivide le tecniche di scritture di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 193

assestamento di fine anno e deposita il documento in sede. Il collegio sindacale emette la sua relazione con eventuali dissensi o rilievi e verifica nella visita sindacale periodica il deposito in CCIAA.

Nello specifico i pagamenti erariali vengono inviati al CFO da parti esterne all'azienda ossia dal consulente del lavoro e dal dottore commercialista. Il CFO fa vistare il documento da pagare ottenendo l'autorizzazione al versamento del tributo.

Un' ulteriore verifica viene messa in atto dal collegio sindacale che trimestralmente raccoglie tutte le quietanze e verifica il pagamento dei tributi o constata il debito impagato.

Sulla scorta di ciò, il protocollo in oggetto è volto ad evitare le seguenti fattispecie costituenti reato:

- a. Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti
- b. Emissione di fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni fittizie;
- c. Sovrafatturazione perché riferite ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà;
- d. Emissione di fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale.

Ritenuto che l'illecito penale-tributario al quale l'attività societaria è maggiormente esposta, sia la **dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (Art. 2 D.Lgs. 74/2000)**, vale a dire l'utilizzo nelle dichiarazioni fiscali di fatture o altri documenti emesse da un soggetto diverso dall'effettivo cedente (c.d. fatture per operazioni soggettivamente inesistenti), un'efficace gestione del rischio fiscale non può prescindere da un rigoroso presidio di controllo sulla natura – effettiva e non artificiosa – delle controparti contrattuali indicate nelle fatture d'acquisto.

In proposito, un'area di rischio rilevante si può riscontrare negli acquisti da società create di recente o con oggetto sociale generico o con una struttura societaria e/o organizzativa non idonea a soddisfare la prestazione oggetto della fornitura.

A tal proposito si richiamano integralmente i contenuti già espressi nel protocollo ivi dedicato **"PROTOCOLLO SULLA GESTIONE DEI FONDI, DELLE RISORSE E DEI BENI"** nonché del paragrafo **"Rapporti con soggetti esterni a Kiratech S.p.A."**.

A ciò si aggiunga che è fatto espresso divieto di intrattenere rapporti con controparti fittizie (c.d. Società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali potrebbero essere contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti.

A tal fine, è fatto obbligo ai soggetti coinvolti di **assumere ed archiviare informazioni sulla effettiva natura economica e giuridica del fornitore**, così documentando il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti tecnico - organizzativi ed economico - finanziari idonei a svolgere la prestazione.

In particolare, prima di effettuare la prima operazione di acquisto, al fine di accertare la reale esistenza ed effettiva operatività della controparte, è fatto espressamente obbligo all'area procedente all'acquisto, di:

- Richiedere o assumere attraverso i canali preposti visura camerale aggiornata e l'ultimo bilancio depositato dalla controparte, se società, oppure il certificato di attribuzione della Partita I.V.A., se persona fisica;
- Verificare l'esistenza di un sito internet e valutare attentamente gli indici reputazionali dello stesso (ad esempio attraverso ricerca su motori di ricerca web);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 194

- Verificare la reale esistenza e plausibilità dell'indirizzo della sede legale ed amministrativa;
- Verificare la coerenza dei beni o servizi richiesti con l'oggetto sociale della Società o l'iscrizione al relativo albo professionale, se persona fisica, ed in ogni caso le esperienze specifiche del soggetto nel settore per cui è richiesta la prestazione;
- Richiedere a controparte se sono dotati di Modello 231 e Codice Etico e, nel caso, richiederne una copia.

In caso di **operazioni di acquisto intra-comunitarie (con operatori economici che hanno sede in un paese UE)**, poi, devono essere adottate ulteriori accortezze.

Fermo restando quanto già detto in precedenza, occorre quindi:

- verificare che parte cedette sia annoverata nell'elenco dei soggetti iscritti al VIES (*VAT information exchange system*), consultabile al link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it;
- verificare la validità del numero di partita IVA comunitaria, la denominazione dell'operatore commerciale collegato al numero di partita IVA, nonché l'indirizzo dell'operatore commerciale collegato al numero di partita IVA.

Nel caso in cui, in base alle informazioni così raccolte, non si possa garantire con assoluta certezza l'effettiva operatività del fornitore, l'area coinvolta è tenuta ad interrompere i rapporti commerciali con la controparte, privilegiando altri operatori.

Inoltre, per garantire la correttezza delle registrazioni contabili negli acquisti, sono previsti livelli autorizzativi in base ai quali gli impegni di spesa possano essere assunti soltanto dagli organi specificamente preposti, con tracciabilità del processo decisionale tramite archiviazione di ogni attività incidente sulla decisione d'acquisto e, laddove possibile, evitando che un solo soggetto possa gestire un intero processo d'acquisto in totale autonomia.

Ed, in particolare:

1. la fatturazione di acquisto avviene esclusivamente a mezzo canali elettronici salvo si tratti di persone fisiche rientranti nel regime fiscale agevolato che permette loro l'emissione di documento fiscale cartaceo;
2. le stesse vengono verificate dagli Uffici che hanno richiesto la commessa specifica;
3. le stesse vengono poi registrate da dagli addetti dell'Ufficio Amministrativo;
4. tutte le fatture vengono comunque riportate all'attenzione dal Direttore Amministrativo e, talvolta, dalla responsabile del servizio.
5. l'addetto provvede in seguito all'inserimento della distinta che viene (anche in questo caso) autorizzata e vistata dal Direttore Amministrativo.

Al fine poi di prevenire un astratto utilizzo nelle dichiarazioni fiscali di fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte prive di riscontro nella realtà (c.d. fatture per operazioni soggettivamente inesistenti) è fatto altresì specifico divieto ai destinatari dell'applicazione del presente protocollo di:

- Mettere a rimborso, spese, in tutto o in parte non sostenute e richiederne la deduzione, al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 195

- Stipulare contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi;
- Intrattenere rapporti con fornitori, omettendo attività di verifica sulla loro esistenza e operatività;
- Contabilizzare fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi;
- Occultare o distruggere scritture contabili o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte.

Considerato che Kiratech S.p.A.. si avvale di servizi fiscali in outsourcing (in particolare della consulenza dello studio dott.ssa Frazza Beatrice con sede in Via prato santo - 37126 - Verona), vale a dire di incarichi a consulenti esterni per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni fiscali, tali obblighi sono estesi anche a costoro.

Per le attività derivanti dalla politica di pianificazione fiscale si prevede che in caso di operazioni straordinarie, modifiche di accordi contrattuali e/o qualsiasi ulteriori attività che possano determinare un mutamento dell'ordinaria gestione del sistema fiscale, la Società si avvalga del supporto tecnico del Consulente fiscale che fornisce alla Società l'assistenza in via ordinaria e qualora lo ritenga necessario, richiede pareri a professionisti esterni specializzati, all'uopo nominati, al fine di effettuare operazioni in conformità a quanto previsto dalle normative fiscali applicabili.

Informativa GDPR 679/16

In ottemperanza al GDPR 679/16 Legge Europea sulla Protezione dei Dati personali, Kiratech S.p.A.. dichiara quanto segue:

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come **RGPD** (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali), Kiratech S.p.A., con sede legale in Via Fermi a Verona in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che:

Titolare e Responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento è Kiratech S.p.A. (di seguito la società interessata), con sede legale in Via Fermi 11 a Verona.

Il responsabile del trattamento è Kiratech S.p.A. (Luigi Grieco)

In relazione alle attività di trattamento dei dati svolta dalla società si ritiene che la nomina del Data Protection Officer non risulti necessaria in quanto non ricorrono le circostanze.

Finalità del trattamento

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- Raccolta di dati per bandi gara;
- Partecipazione a corsi di formazione;
- Ricezione di curriculum vitae per inserimento nella banca dati di Kiratech S.p.A.



Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il consenso espresso della società interessata (art. 6 lett. a), b) e c) del RGPD).

- Svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi, comunicazioni commerciali, sia con mezzi automatizzati senza intervento dell'operatore (es. Sms, fax, mms, posta elettronica,..) che tradizionali (tramite telefono, posta).

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra richiede il consenso espresso della società interessata (art. 7 del RGPD). Detto consenso riguarda sia le modalità di comunicazione automatizzate che quelle tradizionali sopra descritte. La società interessata avrà sempre il diritto di opporsi in maniera agevole e gratuitamente, in tutto o anche solo in parte al trattamento dei Suoi dati per dette finalità, escludendo ad esempio le modalità automatizzate di contatto ed esprimendo la sua volontà di ricevere comunicazioni commerciali e promozionali esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali

I dati richiesti per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere obbligatoriamente forniti per l'adempimento degli obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi richiesti. Pertanto, l'eventuale rifiuto della società interessata, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità per il Fornitore di instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto.

Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui alle precedenti lettere c) e d) è facoltativo, pertanto l'eventuale rifiuto della società interessata di fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità di porre in essere le attività ivi descritte.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente.

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.

Comunicazione e Diffusione

I dati personali della società interessata potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria;
- società appartenenti al Gruppo del Titolare ovvero controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Cod.Civ., che agiscono in qualità di responsabili del trattamento o per finalità

amministrativo contabili (finalità connesse allo svolgimento di attività di natura organizzativa interna, amministrativa, finanziaria e contabile, in particolare, funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali);

- persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le finalità di cui al precedente punto 1. (es. call center, fornitori, consulenti, società, enti, studi professionali). Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili del trattamento.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa delle attività con il Titolare concluso il quale i dati saranno conservati per l'espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi dopodiché saranno eliminati. La conservazione minima per legge a la durata di anni dieci.

Trasferimento dei dati

I dati personali sono conservati su supporto magnetico ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Diritti dell'interessato

La società nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 15 RGPD e precisamente i diritti di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, RGPD; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, la società interessata può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei dati ed alle misure di sicurezza adottate, i terzi potranno in ogni caso inoltrare alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo: Kiratech S.p.A. con sede legale in Via Fermi 11 a Verona o a privacy@kiratech.it

Emergenza Covid 19

Per far fronte ai rischi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, Kiratech S.p.A. si riporta e recepisce le prime indicazioni operative espresse da Confindustria per le imprese in merito all'**adeguatezza dei Modelli Organizzativi** ai sensi del D.lgs. 231/2001 e al **ruolo dell'Organismo di Vigilanza** nel contesto attuale.

Confindustria suggerisce una riflessione sui rischi che le imprese sono chiamate a gestire a seguito dell'emergenza sanitaria e crisi economica in atto, con focus sul loro rilievo in ambito 231, distinguendoli in due tipologie: rischi diretti ed indiretti.

I **rischi indiretti** vengono considerati come un'ulteriore "occasione" di commissione di alcune fattispecie di reato **già incluse all'interno del catalogo dei reati presupposto della disciplina 231, seppur non considerate strettamente connesse alla gestione del Covid-19 in ambito aziendale.**

Sul tema sono stati riportati diversi esempi:

- la necessità da parte delle imprese di recuperare i profitti non conseguiti nel periodo dell'emergenza o quella di accedere agli ammortizzatori sociali introdotti per gestire i livelli occupazionali durante l'emergenza sanitaria; la possibilità di partecipare a gare semplificate per la fornitura di DPI; le dichiarazioni e certificazioni attestanti il possesso delle condizioni richieste dai vari provvedimenti normativi per la prosecuzione dell'attività produttiva, potrebbero comportare una maggior esposizione al rischio teorico di **condotte corruttive, sia verso Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, sia verso soggetti privati;**
- la necessità dell'imprenditore di procurare determinate categorie di beni indispensabili per la prosecuzione dell'attività produttiva, quali mascherine o altri DPI, che potrebbe determinare la

commissione di **reati contro l'industria e il commercio;**


- **caporalato e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;**
- la necessità di procurarsi determinate categorie di beni indispensabili per la prosecuzione dell'attività produttiva esposizione al rischio di commettere **illeciti contro l'industria e il commercio;**
- **reati di criminalità organizzata:** il rischio di infiltrazioni criminali a causa delle difficoltà finanziarie delle imprese e della necessità di recuperare liquidità o per il ricorso a subappalti a basso costo; per le stesse ragioni, si potrebbe inoltre verificare una maggior incidenza del rischio di realizzazione di condotte illecite quali **ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio;**
- **reati informatici e violazioni in materia di diritto d'autore** per via dell'ampio e generalizzato ricorso allo Smart working, attivabile in alcuni casi anche mediante l'uso di dispositivi e connessioni di rete personali dei lavoratori e un uso non conforme dei dispositivi e dei software da parte dei singoli utenti.

I rischi diretti sono quelli la cui presenza è stata determinata dall'insorgere dell'epidemia. Quindi è un rischio diretto conseguente al contagio da Covid-19, correlato all'**esposizione dei lavoratori al possibile contagio Covid-19 nei luoghi di lavoro**, che coinvolge indistintamente tutte le imprese e tutti i lavoratori e che dispiega i suoi effetti anche con riferimento alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti. I reati in ambito salute e sicurezza sul lavoro, infatti, erano già contemplati e disciplinati all'art. 25-*septies* del Decreto prima dell'emergenza sanitaria. Inoltre, come rischio diretto, sussiste l'obbligo per il Datore di lavoro di **predisporre le adeguate misure che tutelino i lavoratori da tale rischio**, ai sensi dell'articolo 2087 del Codice Civile.

Per assolvere tale obbligo, in considerazione della eccezionalità e complessità del fenomeno Covid-19, si è giunti alla conclusione **che il datore di lavoro debba conformare la propria attività alle misure di contenimento e di prevenzione del contagio, indicate dalle Autorità pubbliche e contenute in diverse fonti, ovvero nei Decreti Legge e nei DPCM che si sono succeduti negli ultimi mesi, nonché nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.**

Come noto, tale aspetto è stato particolarmente discusso con riguardo all'automatica riconducibilità di responsabilità civile e penale in capo al Datore di Lavoro per l'eventualità di contagio di un lavoratore sul luogo di lavoro. Il *Position Paper*, sul tema richiama la circolare di chiarimento emanata da INAIL, n. 22 del 20 maggio scorso, con la quale è stato precisato il diverso presupposto alla base dell'erogazione dell'indennizzo Inail al lavoratore per infortunio, rispetto a quello che fonda la responsabilità per il Datore di Lavoro, sancendo definitivamente **l'assenza di automatismo nella contestazione in sede civile o penale che è sostenibile solo in nel caso in cui venga fornita prova del nesso di causalità e dell'imputabilità del titolare di impresa, quantomeno a titolo di colpa.**

In punto di Modello Organizzativo 231 e di aggiornamento del medesimo, le imprese che sono già dotate di Modello proprio in considerazione del fatto che lo strumento normativo copre già le aree di rischio indiretto e diretto generate dalla diffusione della pandemia, dovrebbero essere già tutelate in relazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 200

alla commissione di eventuali condotte illecite.

L'opinione condivisa è quella per cui il nuovo rischio biologico non impone un'automatica necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo (che potrà essere già adeguato al contenimento dei rischi), ma comporterà al più un'opportuna rivalutazione della bontà ed efficacia delle procedure/istruzioni operative/protocolli sottesi al medesimo, avuto riguardo alle novità introdotte dalle Autorità in relazione alle misure da predisporre.

In linea con i suddetti chiarimenti, l'ipotesi avanzata da Kiratech S.p.A. è, quindi, quella di prevedere un "Addendum" al Modello 231 che permetta di tracciare tutte le regole e prescrizioni che la società ha provveduto ad implementare nella eccezionale quanto (si spera) temporanea situazione emergenziale.

Le linee guida in esame suggeriscono di **rafforzare il compito dell'Organismo di Vigilanza** di monitoraggio sulla corretta ed efficace implementazione del Modello esistente, *"nonché delle misure attuate dal datore di lavoro in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche"*.

L'O.d.V. accerterà che la gestione del rischio da parte di Kiratech S.p.A. sia conforme al quadro normativo di riferimento, attraverso la richiesta di adeguati flussi informativi sulle misure concretamente implementate all'interno dell'impresa in chiave anti-contagio.

L'O.d.V. segnalerà ai vertici aziendali e alle funzioni preposte ai controlli operativi, eventuali criticità riscontrate nella propria attività di vigilanza.

Nello specifico, l'ODV avrà particolare cura di coordinarsi con il RSPP in quanto figura qualificata individuata da Kiratech S.p.A., nonché destinatario del presente Modello.

In conclusione, per affrontare l'emergenza Kiratech S.p.A. ritiene che una *best practice* per affrontare l'emergenza può essere considerata ***"l'insieme dei presidi e dei protocolli implementati dall'impresa per mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto e delle specifiche misure anti-contagio legate al COVID-19, unitamente al meccanismo dei controlli e dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e la continua interlocuzione tra quest'ultimo, i vertici e i presidi aziendali preposti"***.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 201



SISTEMA DISCIPLINARE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021

Il Sistema Disciplinare

Al fine di assicurare l'effettività del *Modello di organizzazione, gestione e controllo*, la Kiratech S.p.A. ha adottato il presente *Sistema Disciplinare*, che mira a sanzionare l'eventuale inadempimento delle disposizioni del Modello e del relativo Codice Etico da parte del personale dipendente, dei collaboratori esterni e dei partners, nonché degli amministratori e dei membri dell'Organismo di Vigilanza. Nei confronti del personale dipendente della Kiratech S.p.A., il presente *Sistema Disciplinare* integra il sistema disciplinare vigente, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto degli articoli 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 30 Maggio 1970 n. 300), delle norme sui licenziamenti individuali (Legge 15 Luglio 1966 n. 604) e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati. Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applicazione le norme di legge e di regolamento vigenti e le previsioni della contrattazione collettiva e degli eventuali regolamenti aziendali.

L'applicazione del Sistema Disciplinare prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali, di legge e contratto che tutto il personale è tenuto ad osservare – ivi comprese quelle contenute nel presente Modello – sono disciplinate dalla Kiratech S.p.A. mediante comunicazioni, circolari, ecc. (sia in forma cartacea che elettronica, purché vi sia evidenza della loro ricezione), portate a conoscenza di tutto il personale per il tramite di appositi programmi di formazione aziendale e disponibili presso la segreteria. Dette direttive aziendali di carattere operativo possono conseguentemente essere costantemente consultate da tutti, in ogni momento della giornata lavorativa. La Società, al fine di ottimizzare i processi lavorativi ed i servizi offerti, è sempre costantemente impegnata – con l'attenzione e la continuità necessarie – a seguire in modo accurato e puntuale l'attività lavorativa del personale di ogni ordine e grado al fine di assicurare sempre un clima di consapevolezza dei doveri che concorrono a formare la sfera professionale di ciascuno, nel tentativo di prevenire, per quanto possibile, e comunque di circoscrivere al minimo, irregolarità di sistema e, conseguentemente, i propri interventi di carattere disciplinare.

Al fine di assicurare omogeneità e assoluta obiettività e imparzialità all'intera procedura disciplinare, i poteri in tale materia, ricomprendendo in essa le misure sospensive di carattere cautelare, sono attribuiti



	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 202

al Responsabile Risorse Umane, fatta eccezione per il personale dirigente nei confronti del quale il relativo esercizio avviene secondo i criteri e le modalità che, di volta in volta, vengono individuate.

L'attivazione della procedura disciplinare prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva per l'adozione di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare avviene, di norma, sulla base della segnalazione effettuata dai Responsabili di funzione nonché dei rapporti predisposti dall'Organismo, deputato ai controlli, ovvero dalle altre strutture aziendali o, ancora, sulla base di rappresentazioni dettagliate fornite da soggetti terzi (clientela, ecc.).

Quando sia richiesto dalla situazione venutasi a creare la Società può procedere, come previsto dalla contrattazione collettiva, all'allontanamento temporaneo del lavoratore.

Qualora i fatti e/o i comportamenti emersi costituiscano violazione di norme di legge, di contratto e/o di disposizioni aziendali, il Responsabile Risorse Umane attiva, con la tempestività del caso, il procedimento disciplinare, che – condotto nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e di contratto e nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito – si conclude sulla base dei fatti acclarati nel corso del procedimento stesso con l'adozione delle sanzioni previste dalla legge e dal contratto, secondo il principio della gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto commesso.

Qualora dai fatti e/o dai comportamenti a carico del dipendente siano derivati danni alla Società, questa stessa, ove non le sia possibile procedere alla compensazione, formalizza al collaboratore la propria riserva di ripetere i danni subiti e subendi.

I Soggetti destinatari

L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione Kiratech S.p.A., una posizione cd. "apicale".

A mente dell'art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'Ente.

In tale contesto, assume rilevanza, in primis, la posizione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di Kiratech S.p.A. (di seguito, anche "CdA" e "Collegio Sindacale"), quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal legislatore (consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Atteso che, attualmente, è stato prescelto il sistema tradizionale, con conseguente nomina di un Amministratore Unico, ne deriva che tutti i membri di tali organi sono passibili delle sanzioni previste nel *Sistema Disciplinare* per l'ipotesi di violazione del Modello.

Gli altri soggetti in posizione "apicale"

Nel novero dei soggetti in cd. "posizione apicale", oltre all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, i soci che esercitano influenza nelle dinamiche gestionali ed i Responsabili di Settore dotati di autonomia finanziaria e funzionale i quali

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 203

possono anche assumere la qualifica di “datori di lavoro” ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato (di seguito, per brevità, ‘Dirigenti Apicali’), sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.; di seguito, per brevità, ‘Altri Soggetti Apicali’) sia rapporti di partecipazione al capitale di rischio che generano influenza sulle scelte e sulle dinamiche della gestione di impresa.

I dipendenti della Kiratech S.p.A.

L’art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l’adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto “apicale”.

Assume rilevanza, a tale proposito, la posizione di tutti i dipendenti di Kiratech S.p.A.. legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall’inquadramento aziendale riconosciuti (ad es., dirigenti non “apicali”, quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.; di seguito, anche ‘Dipendenti’).

Nell’ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il Responsabile e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, gli Addetti alla Protezione Incendi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.).

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche ‘Terzi Destinatari’) che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per Kiratech S.p.A.

Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- i soci;
- tutti coloro che intrattengono con Kiratech S.p.A. un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., i Medici Competenti e, qualora esterni all’azienda, i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione);
- i contraenti ed i partners.

Le condotte rilevanti

Ai fini del presente sistema disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del decreto.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili";
2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato";
3. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
4. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

E' opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro, anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
2. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
3. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
4. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c. p., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Le sanzioni

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una violazione.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni di legge, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;

- le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

Le sanzioni nei confronti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni da parte dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale della Kiratech S.p.A., saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto;
- la revoca dall'incarico.

Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali


Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni precedentemente indicate parte di un Dirigente Apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate, così come consentito dall'art. 27 del CCNL – Dirigenti delle Aziende Industriali – in vigore, nonché dalle interpretazioni giurisprudenziali in materia, da quelle applicabili agli altri dipendenti), fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

- il richiamo verbale;
- il richiamo scritto;
- la multa, nella misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di un soggetto qualificabile come Dipendente, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo verbale;
- l'ammonizione scritta;
- la multa fino a 3 (tre) ore di retribuzione;
- la sospensione fino a 3 (tre) giorni dal servizio e dalla retribuzione, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 206

Per i dirigenti non “apicali”, è fatta salva l’applicabilità delle eventuali diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

Nel caso che l’infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l’applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l’applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Nell’ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l’applicazione delle misure sopra indicate.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all’interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l’OdV segnala l’avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l’OdV ha l’obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell’ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l’attività di verifica e di controllo, l’OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione all’Organo Amministrativo, ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Qualora gli organi aziendali competenti per l’irrogazione della sanzione dovessero constatare che la violazione del Modello riscontrata dall’OdV concreti anche una o più violazioni delle previsioni di cui ai regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione collettiva, all’esito del procedimento prescritto potrà essere irrogata una sanzione, tra quelle nel concreto applicabili, anche più grave di quella proposta dall’OdV.

Irrogazione delle sanzioni nei confronti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l'OdV trasmette all'Organo Amministrativo una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'AdS convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza dell'Assemblea, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- indicare la data della adunanza, con l'avviso all'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

La convocazione deve essere sottoscritta all'Organo Amministrativo o da almeno due membri dell'AdS.

In occasione dell'adunanza dell'AdS, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

L'AdS, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico, l'AdS provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

La delibera dell'AdS e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura dell'AdS, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Dirigente Apicale, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette all'AdS e al CS una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 208

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, la Società, tramite l'Organo Amministrativo, contesta al Dirigente Apicale interessato la violazione constatata dall'OdV, a mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dirigente Apicale aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dirigente Apicale interessato, l'Organo Amministrativo si pronuncia in ordine alla determinazione ed all'applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano decorsi otto giorni dalla ricezione della contestazione da parte del Dirigente Apicale interessato, e devono essere notificati a quest'ultimo, a cura dell'Organo Amministrativo, non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni scritte.

L'Organo Amministrativo cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dirigente Apicale può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.

Irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, inclusi i dirigenti "non apicali", troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni per i Dirigenti e gli altri Soggetti Apicali.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dipendente può promuovere, nei venti giorni successivi dalla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.

Irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari


Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette all'Organo Amministrativo, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'Organo Amministrativo si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

L'Organo Amministrativo invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura dell'Organo Amministrativo, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 210



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Art. 1 – Scopo ed ambito di applicazione

La Kiratech S.p.A. ha implementato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo allo scopo di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

1.1 Nell'ambito della stessa delibera è stato istituito, in base alle previsioni del medesimo Decreto, un organo – Organismo di Vigilanza- con funzioni di vigilanza e di controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia ed all'osservanza del Modello, nonché di cura dell'aggiornamento dello stesso;

1.2 il presente documento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento dell'Organismo. I poteri e le funzioni dello stesso OdV sono dettagliati nel Modello;

1.3 nell'esercizio delle sue funzioni l'organismo deve improntare le proprie attività ai principi di autonomia ed indipendenza. A garanzia del principio di terzietà, l'organismo, riporta e risponde direttamente ed esclusivamente all'Organo Amministrativo.

Art. 2 – Composizione e sostituzione dei membri dell'Organismo

2.1 L'Organismo è un organo collegiale composto da tre membri;

2.2 L'Organismo resta in carica tre anni e può essere rinnovato liberamente;

2.2 E' fatto obbligo di comunicare tempestivamente all'Organo Amministrativo della Società il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire il membro dell'Organismo;

2.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca, sospensione o decadenza, dovrà essere nominato un nuovo membro.

Art. 3 – Riunioni – Convocazione e ordine del giorno

3.1 L'Organismo si riunisce almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni secondo un calendario a tal fine predisposto; tuttavia, è convocato ogniqualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'organismo;

3.2 L'OdV può inviare l'ordine del giorno nonché invitare alle riunioni i membri dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;

3.3 in caso di urgenza motivata, l'OdV può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, anche su richiesta di altri partecipanti alla riunione;

4.4 le riunioni si tengono presso la sede sociale della Kiratech S.p.A.

Art. 4 – Audizioni

4.1 Ogniqualvolta lo ritenga opportuno, l'Organismo può disporre l'audizione di *Destinatari* del Modello e/o di ogni altro soggetto, al fine di avere chiarimenti o approfondimenti in merito a determinate questioni o su segnalazioni di violazioni del Modello, inoltrate all'organismo medesimo.

Art. 6 – Verbali

6.1 Una sintesi delle decisioni assunte dall'Organismo di Vigilanza viene redatta, consegnata e ratificata alla chiusura della stessa riunione.

6.2 I verbali delle riunioni, oltre a far constare la presenza dei partecipanti, debbono riportare in forma sintetica anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

Art. 7 – Risorse finanziarie

7.1 Per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, sono destinate all'Organismo le risorse necessarie all'efficace svolgimento dei compiti assegnati, sulla base della previsione economica indicata dallo stesso Organismo nella relazione annuale all'Organo Amministrativo e secondo le procedure di budget adottate dalla Società.

7.2 L'Organismo compie ed autorizza gli atti necessari per le spese di cui al comma precedente nei limiti delle risorse assegnate.

7.3 L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l'organismo deve informare senza indugio l'Organo Amministrativo

Art. 8 – Consulenti esterni


8.1 L'Organismo di Vigilanza può farsi assistere da consulenti esterni in relazione ai seguenti argomenti o attività:

- panoramica di eventuali novità normative, giurisprudenziali, di rilievo per l'attività ed il funzionamento dell'OdV e per l'adeguatezza/aggiornamento del Modello;
- discussione sui report di Audit dai quali siano emersi aspetti/criticità rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- analisi degli aspetti e delle problematiche attuative del Modello;
- revisione periodica del Modello con particolare attenzione al confronto tra quanto riportato nello stesso e quanto riscontrato nello svolgimento delle attività di monitoraggio;
- aggiornamento circa l'emanazione delle eventuali procedure legate a principi specifici contenuti nel Modello in relazione alle aree individuate dallo stesso come sensibili.

8.2 I consulenti esterni partecipano alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza solo su convocazione.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza

9.1 L'OdV è tenuto al più assoluto riserbo in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'Organo Amministrativo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231	del 29/03/2021
		MOGC
		PAG. 212

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

9.2 L'inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza importa la decadenza automatica dalla carica di membro dell'organismo

Art. 10 – Modifiche del Regolamento

10.1 L'OdV potrà apportare modifiche al presente regolamento solo in relazione alle seguenti regole operative:

- a) cadenza delle riunioni;
- b) piano operativo;
- c) gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico;
- d) modalità di ricezione e trattamento delle segnalazioni e loro gestione.

Restano di competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo le modifiche del presente regolamento non relative alle materie sopra elencate. L'Organo Amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Società. L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati. L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, a informare l'Organo Amministrativo circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza della delibera che dispone l'aggiornamento del Modello. Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica da disporsi mediante delibera dell'Organismo di Vigilanza.

Per presa visione:

Consiglio di Amministrazione / Board of directors:

Giulio Covassi
 Marco Bizzantino
 Michele Solazzo
 Luigi Grieco

Collegio sindacale:

Davide Tommaso Dal Dosso
 Federico Taioli
 Paola Costanza Corsini

ODV:

Davide Tommaso Dal Dosso

Dottoressa commercialista:

Beatrice Frazza